Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 270 del 30 settembre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 61

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione del modello IVA 1982 da presentare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, concernente concessione di amnistia per reati tributari;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le dichiarazioni integrative ai fini della definizione agevolata delle pendenze in materia di imposte sui redditi nonché stabilire le modalità per l'attuazione delle norme relative alle predette dichiarazioni e le istruzioni per la compilazione di detti modelli;

Considerato che occorre stabilire criteri e modalità per la presentazione delle dichiarazioni integrative da parte delle persone fisiche ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e di Milano e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerato, infine, che è necessario stabilire le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative nei casi in cui debbono essere corrisposte mediante versamento diretto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei redditi da presentare rispettivamente dalle persone fisiche (allegato *A*), dalle società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (allegato *B*) e dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (allegato *C*) nonché le modalità e le istruzioni per la compilazione dei modelli medesimi (allegato *D*).

Art. 2.

Le persone fisiche, che al momento della presentazione della dichiarazione integrativa hanno il domicilio fiscale in un comune delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Umbria, Molise, Lazio, Abruzzi, Toscana e Marche, devono presentare la dichiarazione integrativa al centro di servizio delle imposte dirette di Roma.

Le persone fisiche, che al momento della presentazione della dichiarazione integrativa hanno il domicilio fiscale in un comune delle regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Valle d'Aosta, devono presentare la dichiarazione integrativa al centro di servizio delle imposte dirette di Milano.

La dichiarazione integrativa va redatta in duplice esemplare, di cui uno per l'elaborazione automatica. Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati al centro di servizio competente esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati relativi al mittente e il codice fiscale del dichiarante.

Le società e le associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche debbono presentare la dichiarazione integrativa, esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nel cui distretto hanno il loro domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 3.

Ai fini della definizione automatica di cui all'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, la dichiarazione integrativa delle società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, presentata ai fini dell'imposta locale sui redditi, è regolata, ove non sia diversamente stabilito, dalle disposizioni dello stesso art. 19 relative alla dichiarazione integrativa delle persone giuridiche.

Art. 4.

Ai fini della definizione a norma dell'art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, se nella dichiarazione originaria ancorché presentata con ritardo superiore a un mese, non sono stati indicati per una o più imposte redditi imponibili, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quelli accertati dall'ufficio ai fini di tali imposte.

Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la definizione con l'estinzione della controversia si attua se nella dichiarazione integrativa è indicata una correzione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione di perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.

Ai fini dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, se nella dichiarazione originaria, al di fuori dei casi di periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio, risulti soltanto l'imposta personale ovvero soltanto l'imposta locale sui redditi, la definizione automatica si attua mediante aumento del 25 per cento dell'imposta lorda e relative addizionali risultanti dalla dichiarazione, col rispetto dei minimi di cui al terzo comma dello stesso articolo. Se dalla dichiarazione originaria non risulta alcuna di dette imposte la definizione è consentita mediante impegno a versare gli importi minimi predetti.

Nei casi di periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio, fermi restando i versamenti previsti per tali situazioni nel quarto comma dell'art. 19 del decreto-legge n. 429 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è altresì dovuta la maggiorazione del 25 per cento dell'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione originaria e non trovano applicazione le disposizioni del terzo comma dello stesso art. 19.

Art. 5.

I soggetti che hanno esercitato attività di allevamento del bestiame possono determinare, o rettificare in aumento, il relativo reddito d'impresa in base ai costi ed ai ricavi effettivi ovvero in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1978, n. 277, e successive modificazioni, anche per i periodi d'imposta 1974, 1975, 1976 e 1977. Per questi ultimi periodi d'imposta la determinazione dovrà essere operata in base ai criteri stabiliti nel predetto originario decreto, tenendo conto del coefficiente di aggiornamento del reddito agrario valevole per ciascun periodo d'imposta.

Art. 6.

Il pagamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, da riscuotersi mediante versamento diretto in esattoria o mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato tramite delega alle aziende di credito abilitate, può essere effettuato in unica soluzione tra il 10 e il 30 novembre 1982, ovvero in tre rate, con scadenza la prima, d'importo pari al 40 per cento delle imposte dovute, tra il 10 e il 30 novembre 1982, la seconda e la terza, ciascuna di importo pari al 30 per cento delle imposte dovute, rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno 1983. È altresì ammesso il pagamento dilazionato in diciotto mesi ripartito in sei rate di pari importo da corrispondersi la prima tra il 10 e il 30 novembre 1982 e le altre nei mesi di febbraio, giugno e novembre 1983 e nei mesi di febbraio e maggio 1984.

Se il pagamento viene effettuato in unica soluzione tra il 10 e il 30 novembre 1982, sulle somme da versare compete la riduzione del 5 per cento.

Se il pagamento viene effettuato in sei rate, sulle somme il cui pagamento è dilazionato, rispetto all'ordinario versamento in tre rate, è dovuto l'interesse in ragione del 23 per cento annuo risultante dalla somma del saggio ufficiale di sconto del 18 per cento in vigore alla data del presente decreto e del saggio dell'interesse legale del 5 per cento. Le singole rate di eguale importo sono determinate in ragione del 18,64 per cento dell'ammontare complessivo delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa.

La scelta della modalità di versamento, da effettuarsi nella dichiarazione integrativa, è vincolante per il contribuente.

Il pagamento anticipato delle somme per le quali è stato chiesto il versamento in sei rate non dà diritto ad alcuna riduzione degli interessi di cui al precedente terzo comma.

Se le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa non sono versate alle scadenze stabilite, gli uffici delle imposte procedono, distintamente per ciascuna rata non versata, alla iscrizione a ruolo delle somme non versate nonché degli interessi e delle soprattasse di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sulla quota di imposta non versata.

Se il versamento delle somme dovute viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza della rata, la soprattassa per ritardato versamento è ridotta al 3 per cento, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le aziende di credito devono accettare deleghe di versamento, ancorché conferite tardivamente rispetto ai termini indicati nel presente articolo, ma non oltre il mese successivo a ciascuna scadenza, ferma restando l'applicazione a carico del contribuente degli interessi e della soprattassa indicati nei precedenti commi.

Art. 7.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi delle persone fisiche decedute nel periodo che va dal 31 luglio al 30 novembre 1982 possono presentare entro il 30 maggio 1983 la dichiarazione integrativa con riguardo alle imposte dovute dal dante causa.

Gli eredi devono effettuare il versamento diretto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui al primo comma in ragione del 40 per cento entro il 30 maggio 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1983, ovvero in unica soluzione entro il 30 maggio 1983, con la riduzione, in quest'ultimo caso, del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute.

Nei casi in cui gli eredi optino per il pagamento dilazionato fino a 18 mesi delle imposte dovute, i versamenti devono essere eseguiti in cinque rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, nei mesi di maggio, giugno e novembre 1983 e nei mesi di febbraio e maggio 1984. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni del precedente art. 6 e il coefficiente 18,64 per cento indicato nel terzo comma di tale articolo è sostituito dal coefficiente 21,34 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Originale per il Centro di servizio

Allegato A

PARTE RISERVATA AL CENTRO DI SERVIZIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DICHIARANTE — compilare sempre

Codice fiscale

Cognome

Nome | Sesso | Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita | Prov.

Comune di residenza | Prov. | Pref. Telefono

Via e numero civico | CAP

EREDE O RAPPRESENTANTE | Codice di stato

Codice fiscale

Cognome

Nome | Sesso | Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita | Prov.

Comune di residenza | Prov. | Pref. Telefono

Via e numero civico | CAP

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1977			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1978			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1979			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1981			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	.000	➡	.000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982 | Data del versamento | Codice banca | Importo .000

QUADRO B — REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IRPEF

Anno di percezione	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE NUOVO IMPONIBILE 1	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE RITENUTE NON DICHIARATE 2	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE Anno di fine rapporto 3	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO NUOVO IMPONIBILE 4	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO RITENUTE NON DICHIARATE 5	ALTRI REDDITI Anno in cui è sorto il diritto 6	ALTRI REDDITI NUOVO IMPONIBILE 7	ALTRI REDDITI RITENUTE NON DICHIARATE 8	Grado del contenzioso 9
1974	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1975	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1976	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1977	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1978	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1979	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1980	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1981	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

DATA ____________________ FIRMA ____________________

ANNOTAZIONI

firma ______________________________

Copia per l'elaborazione automatica

PARTE RISERVATA AL CENTRO DI SERVIZIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DICHIARANTE — compilare sempre					
Codice fiscale					
Cognome					
Nome			Sesso	Data di nascita	
Comune (o Stato estero) di nascita					Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono		
Via e numero civico				CAP	

EREDE O RAPPRESENTANTE				Codice di stato	
Codice fiscale					
Cognome					
Nome			Sesso	Data di nascita	
Comune (o Stato estero) di nascita					Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono		
Via e numero civico				CAP	

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1977			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1978			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1979			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1981			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	.000	➡	.000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Codice banca	Importo
			.000

QUADRO B — REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IRPEF

Anno di percezione	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE NUOVO IMPONIBILE 1	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE RITENUTE NON DICHIARATE 2	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE Anno di fine rapporto 3	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO NUOVO IMPONIBILE 4	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO RITENUTE NON DICHIARATE 5	ALTRI REDDITI Anno in cui è sorto il diritto 6	ALTRI REDDITI NUOVO IMPONIBILE 7	ALTRI REDDITI RITENUTE NON DICHIARATE 8	Grado del contenzioso 9
1974	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1975	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1976	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1977	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1978	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1979	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1980	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1981	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

DATA ____________ FIRMA ____________

ANNOTAZIONI

firma ______________________

Allegato B

Originale per l'ufficio delle imposte dirette

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ OD ENTE

Numero di codice fiscale	Denominazione			
Sede Legale	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA	Anno	Codice fiscale		
	Denominazione			

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale	Cognome	Nome		
	Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov. nascita	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov.	Via e numero civico	CAP	

QUADRO A — I L O R

Anno di imposta 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	CODICE SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	CODICE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 4	IMPONIBILE DICHIARATO ORIGINARIAMENTE 5	NUOVO IMPONIBILE 6	ILOR DA VERSARE 7	GRADO DEL CONTENZIOSO 8
1974				000	000	000	
1975				000	000	000	
1976				000	000	000	
1977				000	000	000	
1978				000	000	000	
1979				000	000	000	
1980				000	000	000	
1981				000	000	000	
				000	000	000	
				000	000	000	
TOTALE IMPOSTA (sommare gli importi di colonna 7) ➡						000	

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Codice banca	Importo 000

DATA ______________ FIRMA ______________

(1) Codici situazione Tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna del "Quadro A - ILOR" distintamente per ogni periodo d'imposta.

30 — soggetto non esistente (da utilizzare per gli anni anteriori alla costituzione e/o per quelli posteriori alla estinzione)
40 — dichiarazione omessa senza accertamento
41 — dichiarazione omessa con accertamento
42 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) senza accertamento
43 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) con accertamento
44 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, senza accertamento
45 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, con accertamento

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento.

ANNOTAZIONI

FIRMA ____________________

Copia per l'elaborazione automatizzata

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ OD ENTE

Numero di codice fiscale		Denominazione			
Sede Legale	Comune		Prov.	Via e numero civico	CAP
Domicilio Fiscale	Comune		Prov.	Via e numero civico	CAP
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA			Anno	Codice fiscale	
			Denominazione		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale		Cognome		Nome
	Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov. nascita	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov.	Via e numero civico		CAP

QUADRO A — I L O R

Anno di imposta 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	CODICE SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	CODICE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 4	IMPONIBILE DICHIARATO ORIGINARIAMENTE 5	NUOVO IMPONIBILE 6	ILOR DA VERSARE 7	GRADO DEL CONTENZIOSO 8
1974				000	000	000	
1975				000	000	000	
1976				000	000	000	
1977				000	000	000	
1978				000	000	000	
1979				000	000	000	
1980				000	000	000	
1981				000	000	000	
				000	000	000	
				000	000	000	
TOTALE IMPOSTA (sommare gli importi di colonna 7) ➡						000	

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Codice banca	Importo
			000

DATA ____________ FIRMA ____________

(1) Codici situazione Tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna del "Quadro A - ILOR" distintamente per ogni periodo d'imposta.

30 — soggetto non esistente (da utilizzare per gli anni anteriori alla costituzione e/o per quelli posteriori alla estinzione)
40 — dichiarazione omessa senza accertamento
41 — dichiarazione omessa con accertamento
42 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) senza accertamento
43 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) con accertamento
44 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, senza accertamento
45 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, con accertamento

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento.

ANNOTAZIONI

FIRMA ____________________

Allegato C

Originale per l'ufficio delle imposte dirette

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÁ OD ENTE

Numero di codice fiscale		Denominazione		
SEDE LEGALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
DOMICILIO FISCALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA		Anno	Codice fiscale	
		Denominazione		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Codice fiscale		Cognome		Nome
	Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov.	Via e numero civico		CAP

QUADRO A — IRPEG e ILOR

PERIODO D'IMPOSTA 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 4	IRPEG NUOVO IMPONIBILE 5	IRPEG MAGGIORE IMPOSTA 6	IRPEG RITENUTE NON DICH. 7	IRPEG IMPOSTA DA VERSARE 8	ILOR NUOVO IMPONIBILE 9	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 10	Grado del contenzioso 11
74				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
75				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
76				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
77				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
78				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
79				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
80				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
81				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 8 e di col. 10)						➡	.000	➡	.000	

Si allegano n. .... certificati di ritenute subite e non dichiarate originariamente

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN ESATTORIA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO IRPEG EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo .000
ESTREMI DEL VERSAMENTO ILOR EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo .000

DATA ______________ FIRMA ______________

(1) Codici situazione tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie, relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna 3 del «Quadro A - IRPEG e ILOR» distintamente per ogni periodo d'imposta.

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione in attivo ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	10	11
— senza imponibile ILOR	12	13
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	14	15
— senza imponibile ILOR	16	17
dichiarazione in pareggio ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	20	21
— senza imponibile ILOR	22	23
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	24	25
— senza imponibile ILOR	26	27
dichiarazione in perdita ai fini IRPEG (Non deve essere considerato in perdita, ma in pareggio, un esercizio nel quale perdite di esercizi precedenti siano state aggiunte ad un pareggio o compensate con un utile inferiore a dette perdite. In questi casi andranno utilizzati rispettivamente i codici da 24 a 27 ovvero da 20 a 23).		
— con imponibile ILOR	30	31
— senza imponibile ILOR	32	33
dichiarazione omessa	40	41
soggetto non esistente (da utilizzare per i periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	43	

ENTI NON COMMERCIALI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione con imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	60	61
— senza imponibile ILOR	62	63
dichiarazione senza imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	70	71
— senza imponibile ILOR	72	73
dichiarazione omessa	80	81
soggetto non esistente (da utilizzare per periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	83	

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento

ANNOTAZIONI

firma ____________________

Copia per l'elaborazione automatizzata

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ OD ENTE

Numero di codice fiscale		Denominazione		
SEDE LEGALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
DOMICILIO FISCALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA		Anno	Codice fiscale	
		Denominazione		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Codice fiscale		Cognome		Nome
	Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov.	Via e numero civico		CAP

QUADRO A — IRPEG e ILOR

PERIODO D'IMPOSTA 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 4	IRPEG NUOVO IMPONIBILE 5	IRPEG MAGGIORE IMPOSTA 6	IRPEG RITENUTE NON DICH. 7	IRPEG IMPOSTA DA VERSARE 8	ILOR NUOVO IMPONIBILE 9	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 10	Grado del contenzioso 11
74				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
75				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
76				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
77				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
78				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
79				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
80				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
81				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 8 e di col. 10)						➡	.000	➡	.000	

Si allegano n. .... certificati di ritenute subite e non dichiarate originariamente

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN ESATTORIA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo
ESTREMI DEL VERSAMENTO IRPEG EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982			.000
ESTREMI DEL VERSAMENTO ILOR EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982			.000

DATA ____________ FIRMA ____________

(1) Codici situazione tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie, relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna 3 del «Quadro A - IRPEG e ILOR» distintamente per ogni periodo d'imposta.

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione in attivo ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	10	11
— senza imponibile ILOR	12	13
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	14	15
— senza imponibile ILOR	16	17
dichiarazione in pareggio ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	20	21
— senza imponibile ILOR	22	23
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	24	25
— senza imponibile ILOR	26	27
dichiarazione in pareggio ai fini IRPEG (Non deve essere considerato in perdita, ma in pareggio, un esercizio nel quale perdite di esercizi precedenti siano state aggiunte ad un pareggio o compensate con un utile inferiore a dette perdite. In questi casi andranno utilizzati rispettivamente i codici da 24 a 27 ovvero da 20 a 23).		
— con imponibile ILOR	30	31
— senza imponibile ILOR	32	33
dichiarazione omessa	40	41
soggetto non esistente (da utilizzare per i periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	43	

ENTI NON COMMERCIALI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione con imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	60	61
— senza imponibile ILOR	62	63
dichiarazione senza imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	70	71
— senza imponibile ILOR	72	73
dichiarazione omessa	80	81
soggetto non esistente (da utilizzare per periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	83	

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento

ANNOTAZIONI

firma ________________

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Allegato D

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE — ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

FINALITÀ E PORTATA DELLE NORME AGEVOLATIVE

Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nel suo *titolo primo*, reca norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, ILOR, ritenute alla fonte) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) ed ha dato una piu precisa e puntale definizione dei reati (delitti e contravvenzioni) in *cui detta evasione si concretizza*, comminando adeguate e severe sanzioni, che vanno dalla ammenda e dalla multa all'arresto e alla reclusione (fino a cinque anni per i delitti più gravi) e stabilendo che l'azione penale ha corso immediatamente dopo la *constatazione del reato di evasione*, prima ancora che si renda definitivo l'accertamento delle imposte dovute.
Le nuove norme penali hanno effetto dal 1 gennaio 1983 e pertanto da tale data, già con riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA relative al 1982 e *da dichiararsi nel maggio e nel marzo* del 1983, i contribuenti, per evitare i rigori del nuovo sistema punitivo, dovranno tenere un comportamento fiscale più veritiero rispetto a quello dei primi anni di applicazione della riforma tributaria, soprattutto nell'area delle attività diverse da quelle di lavoro dipendente, quali quelle professionali, commerciali e imprenditoriali.
Nei contribuenti sarebbe potuto insorgere il timore che i necessari più *corretti comportamenti fiscali* e le veritiere dichiarazioni dei redditi e dei volumi di affari effettivamente conseguiti e realizzati avrebbero potuto costituire una indiretta confessione delle evasioni commesse *negli anni* precedenti il 1983 ed in tal senso essere interpretate ed utilizzate dagli uffici dell'Amministrazione fiscale.
Per rimuovere tali inconvenienti ed i relativi condizionamenti psicologici, che avrebbero potuto indurre i contribuenti a persistere, andando incontro alle nuove pesanti sanzioni penali, nella precedente condotta antifiscale, nel titolo secondo del decreto-legge n. 429, così come risulta dalla legge *di conversione n. 516, sono* previste specifiche e dettagliate procedure che consentono ai contribuenti, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative e di istanze di definizione, di pagare le imposte evase per gli anni dal 1974 al 1981, con l'abbuono dei relativi onerosi interessi, con il condono di tutte le sanzioni amministrative (pene pecuniarie, soprattasse, ecc.) e con amnistia dei commessi reati tributari. In sostanza le nuove disposizioni di legge costituiscono per i contribuenti *una occasione*, vantaggiosa ed irripetibile, per sanare e sistemare tutte le pendenze tributarie degli anni passati ed instaurare per l'avvenire con il fisco un rapporto leale e corretto, quale i precetti della nostra Costituzione e la solidarietà nazionale impongono a tutti i cittadini.
In particolare per quanto riguarda le *nuove imposte sul reddito* (IRPEF, IRPEG, ILOR) i contribuenti ai fini del godimento delle previste agevolazioni dovranno tenere **distinti** gli anni (periodi d'imposta) per i quali al momento della dichiarazione integrativa, da presentarsi dal 10 al 30 novembre 1982, *non sono stati ancora* raggiunti, mediante notifica di apposito avviso, dall'accertamento dell'ufficio fiscale dagli anni (periodi d'imposta) per i quali è stato invece loro notificato avviso di accertamento.

Per gli **anni per i quali non vi è stato accertamento,** i contribuenti possono scegliere tra due soluzioni: **la prima** (definizione automatica ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge), da adottarsi però per tutti gli anni non accertati dall'ufficio, consiste nel *pagamento per ciascun anno di somme* di imposta predeterminate dalla stessa legge ed impedisce agli uffici fiscali di procedere ad ulteriori accertamenti e rettifiche, comportando altresì, la concessione dell'amnistia per i commessi reati; **la seconda** (dichiarazione integrativa *semplice ai sensi degli artt. 15 e 18*) consiste nell'aggiornamento dei redditi relativi agli anni non accertati e per tali anni non dichiarati o dichiarati in modo incompleto o infedele. Questa soluzione lascia però agli uffici il potere di procedere ad ulteriori accertamenti e rettifiche, se la *residua evasione* raggiunge, anche dopo l'aggiornamento dei redditi fatto con la dichiarazione integrativa, determinati livelli. Anche questa soluzione comporta, ricorrendo determinate condizioni, il beneficio dell'amnistia per i commessi reati tributari.

Per gli **anni per i quali è stato già notificato al momento della presentazione della dichiarazione integrativa avviso di accertamento non definitivo,** e pende quindi ricorso contro l'accertamento stesso o non è ancora trascorso il termine per presentare ricorso, sono ugualmente previste due soluzioni: **la prima** consiste nell'accettare (dichiarazione integrativa estintiva ai sensi dell'art. 16) una *determinata parte*, stabilita dalla legge, del reddito imponibile o del maggior reddito imponibile o della minore perdita accertati dall'ufficio e comporta la estinzione automatica del procedimento contenzioso e la concessione dell'amnistia per i commessi reati *tributari*; **la seconda** (artt. 16 e 17) consiste nell'accettazione di una parte del reddito o del maggior reddito accertato dall'ufficio inferiore a quella stabilita per la definizione estintiva della prima soluzione. In questa soluzione la controversia non si *estingue ma prosegue per la differenza* e per le eventuali maggiori imposte dovute non si applicano i benefici dell'abbuono degli interessi e del condono delle pene amministrative.

Per gli anni (1974 - 1981) ricadenti nell'ambito temporale di applicazione delle norme agevolative la situazione tributaria del contribuente ricadrà in una delle seguenti ipotesi:

1. *nessun anno accertato;*
2. *tutti gli anni accertati con controversia pendente;*
3. *alcuni anni accertati ed altri no.*

Nella **ipotesi 1.** il contribuente può scegliere tra la dichiarazione integrativa con definizione automatica delle imposte dovute (art. 19) e la dichiarazione *con semplice aggiornamento* dei redditi imponibili (artt. 15 e 18). La scelta per la definizione automatica deve essere necessariamente fatta per tutti gli anni e per tutte le imposte, altrimenti il contribuente perde i benefici della definizione automatica.

La scelta della dichiarazione integrativa di aggiornamento degli imponibili può essere invece fatta o per tutti gli anni o solo per alcuni di essi e nell'ambito dello stesso anno per tutti i tributi o per uno solo di essi (IRPEF e ILOR; IRPEG e ILOR; solo IRPEF, solo IRPEG, solo ILOR). Con questa scelta resta ferma la potestà di controllo e di accertamento degli uffici, sia pure con certe limitazioni.

Nella **ipotesi 2.** il contribuente può scegliere tra la dichiarazione integrativa estintiva di tutte le controversie (art. 16) e la dichiarazione integrativa • semplice. La dichiarazione integrativa con estinzione della controversia comporta l'accettazione dei redditi accertati dall'ufficio nella misura percentuale stabilita dalla legge e può essere fatta per tutti gli anni accertati o solo per uno o più di essi. Tuttavia nell'ambito dello stesso anno deve riguardare tutte le imposte accertate, altrimenti la dichiarazione integrativa non può essere estintiva della controversia e vale come dichiarazione integrativa semplice e in questo caso la controversia prosegue anche per l'imposta per la quale siano state accettate le percentuali minime di reddito stabilite dalla legge. La dichiarazione integrativa semplice, non estintiva della controversia, e con proseguimento quindi della controversia per le relative differenze di reddito rispetto agli ammontari accertati dall'ufficio, può essere fatta anche essa per tutti gli anni accertati o solo per uno o più di essi ed anche per una sola, con riferimento allo stesso anno, delle imposte accertate, quando l'accertamento riguardi più imposte. In sostanza nella ipotesi 2., relativa agli accertamenti ancora non definitivi, il contribuente può fare per alcuni anni la dichiarazione estintiva della controversia e per altri la dichiarazione integrativa semplice non estintiva della controversia, anche limitata, per lo stesso anno, ad una sola delle imposte accertate e per altri ancora non fare alcuna dichiarazione integrativa.

Nella **ipotesi 3.** il contribuente per gli anni non accertati può scegliere tra la dichiarazione integrativa con definizione automatica (art. 19), da estendersi però a tutti gli anni non accertati, e la dichiarazione integrativa semplice (artt. 15 e 18) che può essere fatta anche solo per uno o più di tali anni e anche per una sola delle imposte dovute. Per gli anni accertati, indipendentemente dalla scelta fatta per gli anni non accertati, il contribuente può fare la dichiarazione integrativa con estinzione della controversia o la dichiarazione integrativa senza estinzione della controversia, scegliendo per alcuni anni accertati la prima e per altri la seconda.

Negli articoli 20 e 21 del decreto-legge n. 429, quali risultano sostituiti dalla legge di conversione n. 516, sono stabilite le modalità ed i tempi di pagamento delle imposte dovute a seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative.
Escluse le imposte dovute in base a dichiarazioni integrative relative ad accertamenti in contestazione (art. 16) ed a redditi soggetti a tassazione separata (art. 19, settimo comma), che verranno riscosse mediante iscrizione in ruoli esattoriali formati a cura degli Uffici, tutte le altre imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative disciplinate dagli artt. 15 e 19 devono essere versate in Banca o in Esattoria dai contribuenti, utilizzando gli appositi moduli di versamento. In particolare devono effettuare il versamento in Banca le persone fisiche e le società di persone e gli altri soggetti ad esse equiparate (art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) mentre devono effettuare il versamento in Esattoria le persone giuridiche ed i soggetti ad esse assimilati (art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598).

Per quanto concerne i tempi dei versamenti in Banca o in Esattoria i contribuenti possono scegliere una delle tre seguenti soluzioni:

1. **versamento in unica soluzione** dell'intero ammontare delle imposte dovute entro il 30 novembre, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, con beneficio dello sconto del 5% sul predetto ammontare;

2. **versamento in tre rate**, nei mesi di novembre 1982, febbraio e giugno 1983, in ragione rispettivamente del 40% a novembre 1982 e del 30% a febbraio e giugno 1983, senza beneficio dello sconto e senza applicazione di interessi;

3. **versamento in sei rate** di pari importo alle scadenze del mese di novembre 1982, dei mesi di febbraio, giugno e novembre 1983 e dei mesi di febbraio e maggio 1984, con applicazione dell'interesse del 23% sulle somme il cui pagamento risulta dilazionato rispetto al pagamento in tre rate di cui al precedente punto 2.

Le somme non versate alle debite scadenze scelte dal contribuente saranno riscosse mediante iscrizione in ruoli esattoriali, e con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della sopratassa del 40% commisurati all'imposta non versata.

Quanto sopra sinteticamente chiarito in ordine alle linee strutturali e alla portata esoneratrice delle nuove disposizioni intese ad agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, prima che entri in vigore il più rigoroso sistema repressivo delle evasioni fiscali, per la esatta comprensione e la corretta utilizzazione delle norme agevolative si rinvia alle GUIDE qui di seguito riportate nelle quali sono dettagliatamente illustrate, con puntuale riferimento alla scheda di dichiarazione integrativa il cui modello è stato predisposto dal Ministero delle Finanze, le modalità di compilazione, con riguardo a tutte le possibili opzioni innanzi accennate, della dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche (dichiarazione originaria fatto o da farsi a suo tempo sul modello 740), delle società di persone (dichiarazione originaria mod. 750) e delle persone giuridiche (dichiarazione originaria mod. 760), dichiarazione integrativa che deve essere presentata nel periodo 10 - 30 novembre 1982.
La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere spedita al

Centro di servizio delle imposte dirette di Milano o al Centro di servizio delle imposte dirette di Roma, a seconda del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa stessa, utilizzando la busta prestampata che viene fornita unitamente alla scheda di dichiarazione. Nella busta, in calce, sono indicate le regioni i cui contribuenti persone fisiche devono presentare, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, la dichiarazione integrativa al Centro di servizio di Milano e quelle i cui contribuenti devono presentarla al Centro di servizio di Roma.
La dichiarazione integrativa delle società di persone e delle persone giuridiche deve essere spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione integrativa stessa, utilizzando anche in questo caso la busta prestampata.
Le istruzioni sono dettagliatamente articolate e spiegano le diverse modalità, con le varie opzioni tra di loro anche combinabili, di dichiarazione integrativa, fornendo sentieri guidati per la determinazione degli imponibili e delle imposte e per la trascrizione dei relativi dati nell'unico quadro di dichiarazione.
Le schede di dichiarazione, a far tempo dalla data di cui verrà fatta comunicazione con apposito comunicato stampa, potranno essere ritirate gratuitamente, unitamente alle GUIDE e alla busta prestampata, presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, presso le Intendenze di finanza, e, a pagamento, presso le rivendite di tabacchi.
Potranno essere utilizzate anche schede di dichiarazione integrativa prodotte e messe in vendita da privati, purchè siano rigorosamente conformi, a pena di nullità della dichiarazione, al modello approvato dal Ministero delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
A suo tempo, e di ciò sarà data tempestivamente comunicazione, presso le Intendenze di finanza e presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette saranno aperti appositi servizi per fornire ai contribuenti interessati ogni possibile informazione ed assistenza per la corretta compilazione delle dichiarazioni integrative.

Si ricorda, infine, che nell'art. 24 del decreto-legge n. 429 è prevista la possibilità di definire, con abbuono degli interessi e delle pene amministrative e con il beneficio dell'amnistia, anche le controversie ancora pendenti relative alle imposte dirette (vecchi tributi) abolite per effetto della riforma tributaria.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

RITIRARE, UNITAMENTE ALLA PRESENTE GUIDA, IL MODELLO DI DICHIARAZIONE CON LA RELATIVA BUSTA E IL MODULO DI VERSAMENTO IN BANCA PER L'AUTOTASSAZIONE

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

MODULO OCCORRENTE

La dichiarazione integrativa deve essere presentata con l'apposito modulo riprodotto nella pagina accanto.

Il modulo di dichiarazione è costituito da un «Originale per il Centro di servizio» e da una «Copia per l'elaborazione automatica».

La «*Copia ad uso del contribuente*» è riportata nella pagina accanto.

Si consiglia di compilare questa per prima, quindi l'«Originale per il Centro di servizio» e, a ricalco, la «Copia per l'elaborazione automatica».

MODALITÀ DI INVIO

L'«Originale per il Centro di servizio» e la «Copia per l'elaborazione automatica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta preintestata ed inviati, esclusivamente per **raccomandata postale senza ricevuta di ritorno**, al Centro di servizio competente.

Sulla busta va compilata la parte relativa al mittente e va riprodotto il numero di codice fiscale del dichiarante.

CENTRO DI SERVIZIO COMPETENTE

Chi, **al momento della presentazione della dichiarazione**, ha domicilio fiscale (residenza anagrafica o diverso domicilio stabilito dall'Amministrazione Finanziaria) in una Regione del Centro-Sud (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglie, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Molise, Abruzzi, Toscana, Marche) deve inviare la dichiarazione integrativa al Centro di servizio delle imposte dirette di Roma.

Chi ha invece domicilio fiscale in una Regione del Nord (Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta) deve inviare la dichiarazione al Centro di servizio delle imposte dirette di Milano.

Si ricorda che la determinazione del domicilio fiscale. in caso di variazione di residenza anagrafica, è regolata dall'ultimo comma degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 10 ed il 30 novembre 1982.

AVVERTENZA

Si raccomanda di conservare con cura la presente «Guida» che comprende la «Copia di dichiarazione ad uso del contribuente».

Copia ad uso del contribuente

PARTE RISERVATA AL CENTRO DI SERVIZIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche

(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DICHIARANTE — compilare sempre

Codice fiscale

Cognome

Nome | Sesso | Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita | Prov.

Comune di residenza | Prov. | Pref. | Telefono

Via e numero civico | CAP

EREDE O RAPPRESENTANTE | Codice di stato

Codice fiscale

Cognome

Nome | Sesso | Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita | Prov.

Comune di residenza | Prov. | Pref. | Telefono

Via e numero civico | CAP

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1977			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1978			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1979			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1981			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	.000	➡	.000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982 | Data del versamento | Codice banca | Importo .000

QUADRO B — REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IRPEF

Anno di percezione	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE NUOVO IMPONIBILE 1	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE RITENUTE NON DICHIARATE 2	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE Anno di fine rapporto 3	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO NUOVO IMPONIBILE 4	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO RITENUTE NON DICHIARATE 5	ALTRI REDDITI Anno in cui è sorto il diritto 6	ALTRI REDDITI NUOVO IMPONIBILE 7	ALTRI REDDITI RITENUTE NON DICHIARATE 8	Grado del contenzioso 9
1974	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1975	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1976	.000	.000	19........	.000	.000	19.........	.000	.000	
1977	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1978	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1979	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1980	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1981	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

DATA ____________________ FIRMA ____________________

ANNOTAZIONI

firma ____________________

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI

DICHIARANTE — compilare sempre				
Codice fiscale				
Cognome				
Nome			Sesso	Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita				Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

EREDE O RAPPRESENTANTE				Codice di stato
Codice fiscale				
Cognome				
Nome			Sesso	Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita				Prov.
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente il numero di codice fiscale.

L'indicazione del recapito telefonico (prefisso e numero) è richiesta per consentire al Centro di servizio di entrare in contatto diretto con il contribuente in caso di errori o incertezze; pertanto è utile indicare il recapito telefonico presso il quale il contribuente è reperibile durante l'orario lavorativo del Centro di servizio (8.00-14.00).

Il riquadro «EREDE O RAPPRESENTANTE» deve essere compilato, in aggiunta al riquadro «DICHIARANTE», dai seguenti soggetti che debbono provvedere anche a sottoscrivere la dichiarazione:

— CODICE DI STATO «1»: eredi di persone decedute

— CODICE DI STATO «2»: curatori fallimentari con riferimento ai redditi di persone fisiche fallite;

— CODICE DI STATO «3»: rappresentanti legali di persone fisiche incapaci, genitori limitatamente ai redditi dei figli minori non oggetto di usufrutto legale, ecc.

Gli eredi o rappresentanti debbono indicare nel riquadro «DICHIARANTE» i dati della persona deceduta, fallita, incapace, ecc. Il relativo numero di codice fiscale deve essere indicato sulla busta con la quale viene spedita la dichiarazione integrativa.

6

REDDITI SOGGETTI AD IRPEF E/O AD ILOR
modalità d'integrazione e relativi schemi di calcolo

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1977			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1978			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1979			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1981			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	.000	➡	.000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

LE POSSIBILITÀ CONSENTITE DALLA LEGGE

È consentito presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse e rettificare in aumento quelle già presentate per tutte le annualità di imposta dal 1974 al 1981 per le quali non sia intervenuto accertamento definitivo.

I contribuenti che intendono evitare ogni futuro accertamento ed estinguere le controversie in atto devono seguire le modalità di calcolo indicate al **punto 1 (INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE IMPOSTE**, pag. 8). Tali modalità comportano la concessione dell'amnistia per i reati tributari ai sensi del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525.

I contribuenti che intendono presentare una dichiarazione integrativa ma non sono interessati alla definizione automatica delle imposte, devono seguire le modalità di calcolo indicate al **punto 2 (INTEGRAZIONE SEMPLICE**, pag. 12). Anche tali contribuenti possono beneficiare dell'amnistia per i reati tributari, ma alle condizioni specificate nel punto 2 stesso.

I contribuenti, infine, che intendono per alcuni anni optare per la integrazione con definizione automatica delle imposte e per altri anni per la integrazione semplice, debbono seguire rispettivamente le modalità del **punto 1** e quelle del **punto 2.**

Ai punti **1** e **2** sono riprodotti anche i prospetti la cui preventiva compilazione consente di determinare correttamente i dati da indicare nel Quadro A della dichiarazione integrativa.

I VINCOLI POSTI DALLA LEGGE

La scelta fra le possibilità sopra elencate è talora sottoposta a vincoli derivanti dalla situazione tributaria del contribuente; a tal fine egli deve valutare la propria posizione tenendo conto degli accertamenti eventualmente subiti ed ancora in contestazione.

A. **Contribuente che non ha subito accertamenti**

Il contribuente può scegliere soltanto fra le prime due possibilità consentite dalla legge: se sceglie la «integrazione con definizione automatica delle imposte», deve farlo per **tutti gli anni e per ambedue le imposte (IRPEF ed ILOR); altrimenti perde i benefici della definizione automatica. Se sceglie invece la «integrazione semplice», può effettuarla per alcuni anni e per altri no ed anche per una sola delle imposte dovute.**
In caso di «integrazione semplice» all'ufficio delle imposte resta la facoltà di accertamento.

B. **Contribuente che ha subito accertamenti**

Per gli anni accertati ed ancora in contestazione, il contribuente può optare per la «integrazione con definizione automatica delle imposte» per alcuni anni e per la «integrazione semplice» per gli altri.
Il contribuente può altresì scegliere di integrare i redditi per alcuni degli anni accertati e di non integrarli per gli altri.
L'«integrazione semplice» può essere effettuata anche per una sola delle imposte dovute (IRPEF e/o ILOR).
Per gli anni non accertati valgono le regole esposte alla precedente lettera A.

ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le imposte relative agli anni per i quali non è stato notificato avviso di accertamento devono essere pagate tramite autotassazione; dal relativo ammontare non possono essere detratte le somme eventualmente ancora a credito in base alla dichiarazione originaria. Le imposte relative agli anni accertati saranno invece liquidate dagli uffici e riscosse mediante ruolo esattoriale tenendo conto di quanto già pagato dal contribuente per tali anni.

La dichiarazione integrativa non può essere presentata dai coniugi in forma congiunta. Chi ha presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi per uno o più degli anni d'imposta che intende integrare deve rilevare dalla dichiarazione originaria i dati relativi alla propria dichiarazione integrativa. Questa, presentata da uno dei coniugi, non ha effetto nei confronti dell'altro.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse. Tuttavia l'art. 14 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, dispone che anche per tali dichiarazioni, purché presentate entro il 31 luglio 1982, può essere presentata la dichiarazione integrativa in aumento; l'art. 19 del medesimo D.L., all'ottavo comma, stabilisce inoltre che per la definizione automatica delle imposte non si considerano omesse le dichiarazioni presentate entro il 13 luglio 1982, anche se con ritardo superiore ad un mese, e pertanto la maggiorazione del 25 per cento prevista dal medesimo art. 19, va commisurata alle imposte da essa risultanti.

In conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale del 25 marzo 1980, n. 42, ai fini dell'integrazione delle imposte e degli imponibili ILOR, non devono essere presi in considerazione i redditi di lavoro autonomo dichiarati originariamente.

Nei quadri delle dichiarazioni integrative per «nuovo imponibile» si intende l'imponibile originariamente dichiarato aumentato della maggiorazione che si intende effettuare.

CASI PARTICOLARI

L'integrazione non è dovuta per le imposte relative all'anno 1974 e per quelle relative al 1975 se per tali anni non sono stati notificati avvisi di accertamento e purché non trovi applicazione la proroga dei termini di rettifica prevista dalla legge di sanatoria del 22 dicembre 1980, n. 882.
Tuttavia per le imposte relative all'anno 1975 l'integrazione è dovuta se per tale anno non è stata regolarmente presentata la dichiarazione con mod. 740 ovvero, in assenza di altri redditi tassabili, il mod. 101.

I contribuenti che hanno esercitato attività di allevamento del bestiame possono determinare, ovvero rettificare in aumento, il relativo reddito d'impresa in base ai costi ed ai ricavi effettivi ovvero in base ai criteri di cui al D.M. 22 settembre 1978 (pubblicato nella G. U. n. 277 del 4 ottobre 1978), e successive modificazioni, anche per gli anni d'imposta 1974, 1975, 1976 e 1977. Per questi ultimi anni la determinazione del reddito dovrà essere operata in base ai criteri stabiliti dal predetto originario decreto, tenendo conto del coefficiente di aggiornamento del reddito agrario valevole per ciascuno di detti anni.

AVVERTENZA

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione integrativa devono essere arrotondati alle 1000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire ed alle 1000 lire inferiori nel caso contrario.

INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE IMPOSTE

Il contribuente che intende evitare ogni futuro accertamento, estinguere automaticamente le controversie in atto e beneficiare della amnistia per i reati tributari deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo indicate di seguito (contraddistinte da 1 a 5).

MODALITÀ DI CALCOLO N. 1, da utilizzare per tutti gli anni di imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato la dichiarazione con mod. 740 (o con mod. 101 pur in presenza di altri o maggiori redditi tassabili) e per i quali non ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto I** della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 1

— **nella colonna A** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 o nel mod. 101, desumendolo nel modo appresso indicato:

- mod. 740
  redditi 1975: non compilare in quanto i redditi dichiarati per tale anno non possono più essere rettificati dagli uffici
  redditi 1976: rigo 38, quadro N
  redditi 1977: rigo 60, quadro N
  redditi dal 1978 al 1980: rigo 55, quadro N
  redditi 1981: rigo 55 ter, quadro N
- mod. 101
  redditi dal 1975 al 1981: punto 9.

— **nella colonna B** indicare il 25% dell'importo di colonna A

— **nella colonna C** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod 740 (questa colonna non va compilata da chi ha presentato il mod. 101), desumendolo nel modo appresso indicato:
redditi 1975: non compilare in quanto i redditi dichiarati per tale anno non possono più essere rettificati dagli uffici
redditi 1976: sulla differenza tra il totale dei redditi e la somma delle deduzioni del quadro O calcolare l'imposta corrispondente secondo l'aliquota complessiva in vigore per tale anno nei comuni di tassazione dei redditi (aliquota desumibile anche dalle relative cartelle esattoriali)
redditi 1977: rigo 84, quadro O
redditi dal 1978 al 1981: rigo 87, quadro O.

— **nella colonna D** indicare il 25% dell'importo di colonna C

— **nella colonna E** indicare la somma degli importi delle colonne B e D

— **nella colonna F**, se l'importo di colonna E risulta inferiore a Lire 500.000 per chi era titolare di redditi di capitale, di lavoro autonomo o di impresa, anche sotto forma di partecipazione in società di persone o ad esse equiparate o in impresa familiare (ovvero a Lire 50.000 per chi non era titolare di alcuno di tali redditi), indicare la differenza tra Lire 500.000 (ovvero 50.000) e l'importo di colonna D. Altrimenti indicare nella colonna F l'importo di colonna B.

MODALITÀ DI CALCOLO N. 2, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha omesso la dichiarazione e non ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto I** della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 2

— **nella colonna F** indicare l'importo di Lire 500.000

Non compilare **le altre colonne.**

MODALITÀ DI CALCOLO N. 3, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato il mod. 101, in assenza di altri o maggiori redditi tassabili e non ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto I** della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 3

Non compilare **le altre colonne.**

PROSPETTO I (MODALITÀ DI CALCOLO 1, 2 o 3) (*)

ANNI DI IMPOSTA	MODALITÀ DI CALCOLO	IRPEF DICHIARATA (A)	IRPEF CALCOLATA (B)	ILOR DICHIARATA (C)	ILOR DA VERSARE (D)	TOTALE (E)	IRPEF DA VERSARE (F)
		.000	000	.000	.000	.000	000
1975		000	.000	.000	000	000	000
1976		.000	.000	.000	000	.000	000
1977		.000	.000	.000	000	000	.000
1978		.000	.000	000	000	.000	000
1979		.000	.000	000	000	.000	.000
1980		.000	.000	000	000	000	000
1981		000	.000	.000	000	000	.000

(*) L'anno 1974 non appare nel prospetto in quanto, per i redditi relativi a tale anno, l'integrazione non è normalmente dovuta, essendosi ormai prescritta l'azione di accertamento degli uffici. Tuttavia, qualora in relazione ai casi particolari di cui a pag. 7 detta azione non fosse ancora prescritta, la dichiarazione integrativa deve comprendere anche tale anno, da indicare nel rigo in bianco.

COMPILAZIONE DEL QUADRO A DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel quadro A della dichiarazione integrativa, per ciascun anno di imposta per il quale si è utilizzato il **Prospetto I**, debbono essere indicati nelle apposite colonne i seguenti dati:
colonna 1: il comune sede dell'ufficio o del Centro di Servizio presso cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria
colonna 2: il numero riportato nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO» del prospetto
colonna 3, 4, 5: non compilare
colonna 6: gli importo della colonna F del prospetto
colonna 7: non compilare
colonna 8: l'importo della colonna D del prospetto
colonna 9: non compilare

MODALITÀ DI CALCOLO N. 4, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato la dichiarazione con mod. 740 o con mod. 101 ed ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto II** della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 4

— **nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO»** scrivere:
- 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado
- 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado
- 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale
- 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

— **nella colonna A** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 o nel mod. 101, desumendolo nel modo appresso indicato:
- mod. 740
  redditi 1974: sommare l'importo di colonna 2 (o 4) al 50% dell'importo di colonna 6 (o all'intero importo di colonna 6 nel caso di assenza del coniuge nella dichiarazione) del rigo 70
  redditi 1975: sommare l'importo di colonna 1 (o 3) al 50% dell'importo di colonna 5 (o all'intero importo di colonna 5 nel caso di assenza del coniuge nella dichiarazione) del rigo 36 del quadro N
  redditi 1976: rigo 37, quadro N
  redditi 1977: rigo 59, quadro N
  redditi dal 1978 al 1981: rigo 54, quadro N.
- mod. 101
  redditi 1974: punto 17
  redditi dal 1975 al 1981: punto 8.

— **nella colonna B** riportare il reddito complessivo netto accertato dall'Ufficio e indicato nell'avviso di accertamento

— **nella colonna C** indicare la somma del 15% dell'importo della colonna A e del 60% dell'importo della colonna B

— **nella colonna D** indicare le eventuali ritenute d'acconto originariamente non dichiarate se relative a redditi accertati

— **nella colonna E** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 (questa colonna non va compilata da chi ha presentato il mod. 101), desumendolo nel modo appresso indicato:
redditi 1974: sommare gli imponibili ILOR, anche se riferiti a redditi soggetti a tassazione separata,risultanti dai quadri intercalari del mod. 740 con esclusione dei redditi di lavoro autonomo
redditi 1975 e 1976: sottrarre al totale dei redditi ILOR la somma delle deduzioni del quadro O
redditi 1977: rigo 83, quadro O
redditi dal 1978 al 1981: rigo 86, quadro O

— **nella colonna F** riportare l'imponibile ILOR accertato indicato nell'avviso di accertamento anche se riferito a redditi soggetti a tassazione separata

— **nella colonna G** indicare la somma del 15% dell'importo della colonna E e del 60% dell'importo della colonna F

IMPOSTA DOVUTA

L'imposta dovuta (IRPEF-ILOR), alla cui liquidazione provvederà l'ufficio, è pari alla differenza tra l'imposta corrispondente al nuovo imponibile di colonna C-G e l'imposta originariamente dichiarata.
Tale imposta comunque non può essere inferiore al 20% della differenza tra l'imposta accertata e l'imposta originariamente dichiarata.

MODALITÀ DI CALCOLO N. 5, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha omesso la dichiarazione ed ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto II** della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 5

— **nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO»** scrivere:
- 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;
- 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;
- 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;
- 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

— non compilare **la colonna A**

— **nella colonna B** riportare il reddito complessivo netto accertato indicato nell'avviso di accertamento

— **nella colonna C** indicare il 70% dell'importo della colonna B

— **nella colonna D** indicare il totale delle eventuali ritenute d'acconto relative a redditi accertati

— non compilare **la colonna E**

— **nella colonna F** riportare l'imponibile ILOR accertato indicato nell'avviso di accertamento anche se riferito a redditi soggetti a tassazione separata

— **nella colonna G** indicare il 70% dell'importo della colonna F.

AVVERTENZA

Se l'accertamento si riferisce oltre che ad IRPEF e/o ILOR anche a redditi soggetti a tassazione separata, i criteri delle modalità di calcolo 4 e 5 vanno estesi anche ai redditi soggetti a tassazione separara
Per le relative modalità di integrazione vedi pag. 21.

11

PROSPETTO II (MODALITÀ DI CALCOLO 4 o 5)

ANNI DI IMPOSTA	MODALITÀ DI CALCOLO	GRADO DEL CONTENZIOSO	IRPEF				ILOR		
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	RITENUTE NON DICHIARATE (D)	IMPONIBILE DICHIARATO (E)	IMPONIBILE ACCERTATO (F)	NUOVO IMPONIBILE (G)
1974			000	000	000	000	000	000	000
1975			000	000	000	000	000	000	000
1976			000	000	000	000	000	000	000
1977			000	000	000	000	000	000	000
1978			000	000	000	000	000	000	000
1979			000	000	000	000	000	000	000
1980			000	000	000	000	000	000	000
1981			000	000	000	000	000	000	000

COMPILAZIONE DEL QUADRO A DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel quadro A della dichiarazione integrativa, per ciascun anno d'imposta per il quale si è utilizzato il **Prospetto II**, debbono essere indicati nelle apposite colonne i seguenti dati:
colonna 1: il comune sede dell'ufficio o del Centro di servizio presso cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria
colonna 2: il numero riportato nella colonna «MODALITÁ DI CALCOLO» del prospetto
colonna 3: l'importo della colonna C del prospetto
colonna 4: non compilare
colonna 5: l'importo della colonna D del prospetto
colonna 6: non compilare
colonna 7: l'importo della colonna G del prospetto
colonna 8: non compilare
colonna 9: il numero riportato nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO» del prospetto

N.B. I certificati delle eventuali ritenute d'acconto relative a redditi accertati devono essere allegati, in originale, alla dichiarazione integrativa.
Nell'apposito rigo del quadro A indicare il numero dei certificati allegati.

INTEGRAZIONE SEMPLICE

Il contribuente che non è interessato a garantirsi da ogni futuro accertamento o ad estinguere automaticamente le controversie in atto, deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo indicate di seguito (contraddistinte da 6 a 9).

MODALITÀ DI CALCOLO N. 6, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato la dichiarazione con mod. 740 o con mod. 101 e non ha ricevuto avviso di accertamento.

Il Prospetto III della pagina accanto va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 6
— non compilare la colonna **«GRADO DEL CONTENZIOSO»**

SEZIONE IRPEF

— **nella colonna A** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 o nel mod. 101, desumendolo nel modo appresso indicato:

- mod. 740
  redditi 1974 e 1975: non compilare in quanto i redditi dichiarati per tali anni non possono più essere rettificati dagli uffici
  redditi 1976: rigo 37, quadro N
  redditi 1977: rigo 59, quadro N
  redditi dal 1978 al 1981: rigo 54, quadro N
- mod. 101
  redditi 1974: non compilare
  redditi dal 1975 al 1981: punto 8

— **nella colonna B** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 o nel mod. 101, desumendolo nel modo appresso indicato:

- mod. 740
  redditi 1974 e 1975: non compilare
  redditi 1976: rigo 38, quadro N
  redditi 1977; rigo 60, quadro N
  redditi dal 1978 al 1980: rigo 55, quadro N
  redditi 1981: rigo 55 ter, quadro N
- mod. 101
  redditi 1974: non compilare
  redditi dal 1975 al 1981: punto 9

— **nella colonna C** indicare il nuovo imponibile IRPEF, di importo ovviamente superiore all'imponibile originariamente dichiarato

— **nella colonna D** indicare l'imposta ottenuta applicando all'importo della colonna C le aliquote in vigore per l'anno interessato (vedi tabella a pag. 16 per l'anno d'imposta 1975 e tabella a pag. 17 per gli altri anni d'imposta). Per l'anno 1981 dall'importo corrispondente al nuovo imponibile va dedotto l'importo del 3% fino ad un massimo di Lire 252.000

— **nella colonna E** indicare la differenza tra gli importi delle colonne D e B

— **nella colonna F** indicare le eventuali ritenute d'acconto originariamente non dichiarate se relative a redditi integrati

— **nella colonna G** indicare la differenza tra gli importi delle colonne E e F; se tale importo è negativo indicare zero

SEZIONE ILOR

— **nella colonna H** riportare l'importo indicato nella dichiarazione originaria mod. 740 (questa colonna non va compilata da chi ha presentato il mod. 101), desumendolo nel modo appresso indicato:
redditi 1974 e 1975: non compilare in quanto i redditi dichiarati per tali anni non possono più essere rettificati dagli uffici
redditi 1976: sottrarre al totale dei redditi ILOR la somma delle deduzioni del quadro O
redditi 1977: rigo 83, quadro O
redditi dal 1978 al 1981: rigo 86, quadro O

— **nella colonna I** indicare il nuovo imponibile ILOR, di importo ovviamente superiore a quello originariamente dichiarato

— **nella colonna L** indicare la differenza tra l'importo della colonna I e l'importo della colonna H

— **nella colonna M** indicare il 15% dell'importo della colonna L.

AMNISTIA

L'utilizzo della modalità di calcolo n. 6 consente di beneficiare dell'amnistia anche per singoli anni e per singole imposte purché siano rispettate le seguenti condizioni:
— l'importo della colonna C (nuovo imponibile IRPEF) deve essere almeno pari all'importo della colonna A moltiplicato per 1,2 (imponibile IRPEF dichiarato aumentato del 20%);
— l'importo della colonna I (nuovo imponibile ILOR) deve essere almeno pari all'importo della colonna H moltiplicato per 1,2 (imponibile ILOR dichiarato aumentato del 20%);
— la somma degli importi delle colonne G e M (imposta IRPEF ed ILOR da versare) deve essere almeno pari a Lire 500.000 per chi era titolare di redditi di capitale, di lavoro autonomo o d'impresa, anche se sotto forma di partecipazione in società di persone o ad esse equiparate o in impresa familiare (ovvero a Lire 50.000 per chi non era titolare di alcuno di tali redditi). Qualora la somma degli importi delle colonne G e M risulti inferiore a Lire 500.000 (o Lire 50.000) occorre sostituire all'importo di colonna G la differenza tra Lire 500.000 (o Lire 50.000) e l'importo di colonna M.

FRANCHIGIA

La modalità di calcolo n. 6 non elimina la possibilità di accertamenti futuri. Gli accertamenti però possono essere effettuati dagli uffici solo se il maggior imponibile accertabile (rispetto al nuovo imponibile di colonna C ovvero I) è di importo superiore alla somma (franchigia) del 10 per cento dello «imponibile dichiarato» (colonna A ovvero H) e del 50 per cento della differenza tra il «nuovo imponibile» e lo «imponibile dichiarato» (colonna C meno A ovvero colonna I meno H).

Tuttavia, in caso di accertamento, se l'imposta integrativa è pari almeno al 10% dell'imposta dichiarata originariamente, non è dovuta l'imposta sulla parte del maggiore imponibile corrispondente alla predetta franchigia.

13

PROSPETTO III (MODALITÀ DI CALCOLO 6, 7, 8 o 9)

ANNO DI IMPOSTA	MODALITÀ DI CALCOLO	GRADO DEL CONTENZIOSO	IRPEF						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	IMPOSTA DA VERSARE (G)
1974			000	000	000	000	000	000	000
1975			000	000	000	000	000	000	000
1976			000	000	000	000	000	000	000
1977			000	000	000	000	000	000	000
1978			000	000	000	000	000	000	000
1979			000	000	000	000	000	000	000
1980			000	000	000	000	000	000	000
1981			000	000	000	000	000	000	000

ANNO DI IMPOSTA	ILOR			
	IMPONIBILE DICHIARATO (H)	NUOVO IMPONIBILE (I)	DIFFERENZA (L)	IMPOSTA DA VERSARE (M)
1974	000	000	000	000
1975	000	000	000	000
1976	000	000	000	000
1977	000	000	000	000
1978	000	000	000	000
1979	000	000	000	000
1980	000	000	000	000
1981	000	000	000	000

COMPILAZIONE DEL QUADRO A DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel quadro A della dichiarazione integrativa, per ciascun anno d'imposta per il quale si è utilizzato il **Prospetto III**, debbono essere indicati nelle apposite colonne i seguenti dati:
colonna 1: il comune sede dell'ufficio o del Centro di servizio presso cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria
colonna 2: il numero riportato nella colonna «MODALITÁ DI CALCOLO» del prospetto
colonna 3: l'importo della colonna C del prospetto
colonna 4: l'importo della colonna E del prospetto
colonna 5: l'importo della colonna F del prospetto
colonna 6: l'importo della colonna G del prospetto
colonna 7: l'importo della colonna I del prospetto
colonna 8: l'importo della colonna M del prospetto
colonna 9: il numero riportato nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO» del prospetto

N.B. I certificati delle eventuali ritenute d'acconto relative a redditi accertati devono essere allegati, in originale, alla dichiarazione integrativa.
Nell'apposito rigo del quadro A indicare il numero dei certificati allegati.

MODALITÀ DI CALCOLO N. 7, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha omesso la dichiarazione e non ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto III** di pagina 13 va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 7

— non compilare **la colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO»**

SEZIONE IRPEF

— *non compilare* ***le colonne A e B***

— **nella colonna C** indicare il nuovo imponibile IRPEF

— **nella colonna D** *indicare l'imposta* ottenuta applicando all'importo della colonna C le aliquote in vigore per l'anno interessato (vedi tabella a pag. 16 per l'anno d'imposta 1975 e tabella a pag. 17 per gli altri anni d'imposta)

— **nella colonna E** indicare il medesimo importo della colonna D

— **nella colonna F** indicare le eventuali ritenute d'acconto subite

— **nella colonna G** indicare la differenza tra gli importi delle colonne E e F; se tale importo è negativo indicare zero.

SEZIONE ILOR

— non compilare **la colonna H**

— **nella colonna I** indicare il nuovo imponibile ILOR

— **nella colonna L** indicare il medesimo importo della colonna I

— **nella colonna M** indicare il 15% dell'importo della colonna L

AMNISTIA

L'utilizzo della modalità di calcolo n. 7 consente di beneficiare dell'amnistia anche per singoli anni e singole imposte a condizione che la somma degli importi delle colonne G e M (imposta IRPEF ed ILOR da versare) sia almeno pari a Lire 500.000.

Qualora tale somma risulti inferiore a Lire 500.000, occorre sostituire all'importo di colonna G la differenza tra Lire 500.000 e l'importo di colonna M.

FRANCHIGIA

La modalità di calcolo n. 7 non elimina la possibilità di accertamenti futuri. Gli accertamenti però possono essere effettuati dagli uffici solo se l'imponibile accertabile sia superiore almeno del 50% al nuovo imponibile di colonna C ovvero I.

MODALITÀ DI CALCOLO N. 8, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato la dichiarazione ed ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto III** di pagina 13 va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 8

— **nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO»** scrivere:
- 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;
- 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;
- 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;
- 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

SEZIONE IRPEF

— non compilare **le colonne A e B**

— **nella colonna C** indicare il nuovo imponibile IRPEF, di importo ovviamente superiore all'imponibile originariamente dichiarato

— non compilare **le colonne D ed E**

— **nella colonna F** indicare le eventuali ritenute di acconto se relative a redditi accertati

— non compilare **la colonna G**

SEZIONE ILOR

— non compilare **la colonna H**

— **nella colonna I** indicare il nuovo imponibile ILOR, di importo ovviamente superiore all'imponibile originariamente dichiarato

— non compilare **le colonne L e M**

MODALITÀ DI CALCOLO N. 9, da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha omesso la dichiarazione ed ha ricevuto avviso di accertamento.

Il **Prospetto III** di pagina 13 va così compilato:

— **nella colonna «MODALITÀ DI CALCOLO»** scrivere: 9

— **nella colonna «GRADO DEL CONTENZIOSO»** scrivere:
- 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;
- 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;
- 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;
- 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

SEZIONE IRPEF

— non compilare **le colonne A e B**

— **nella colonna C** indicare il nuovo imponibile IRPEF

— non compilare **le colonne D ed E**

— **nella colonna F** indicare le eventuali ritenute subite

— non compilare **la colonna G**

SEZIONE ILOR

— non compilare **la colonna H**

— **nella colonna I** indicare il nuovo imponibile ILOR

— non compilare **le colonne L e M**

TABELLA DELLE ALIQUOTE PER I REDDITI POSSEDUTI NEL 1974

REDDITO	IMPOSTA
fino a L. 2.000.000	10% sull'intero importo
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000	L. 200.000 + 13% della parte eccedente 2 milioni
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000	L. 330.000 + 16% della parte eccedente 3 milioni
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000	L. 490.000 + 19% della parte eccedente 4 milioni
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000	L. 680.000 + 22% della parte eccedente 5 milioni
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000	L. 900.000 + 25% della parte eccedente 6 milioni
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000	L. 1.150.000 + 27% della parte eccedente 7 milioni
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000	L. 1.420.000 + 29% della parte eccedente 8 milioni
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000	L. 1.710.000 + 31% della parte eccedente 9 milioni
da L. 10.000.001 fino a L. 12.000.000	L. 2.020.000 + 37% della parte eccedente 10 milioni
da L. 12.000.001 fino a L. 14.000.000	L. 2.760.000 + 38% della parte eccedente 12 milioni
da L. 14.000.001 fino a L. 16.000.000	L. 3.520.000 + 44% della parte eccedente 14 milioni
da L. 16.000.001 fino a L. 18.000.000	L. 4.400.000 + 45% della parte eccedente 16 milioni
da L. 18.000.001 fino a L. 20.000.000	L. 5.300.000 + 46% della parte eccedente 18 milioni
da L. 20.000.001 fino a L. 25.000.000	L. 6.220.000 + 48% della parte eccedente 20 milioni
da L. 25.000.001 fino a L. 30.000.000	L. 8.620.000 + 50% della parte eccedente 25 milioni
da L. 30.000.001 fino a L. 40.000.000	L. 11.120.000 + 52% della parte eccedente 30 milioni
da L. 40.000.001 fino a L. 50.000.000	L. 16.320.000 + 54% della parte eccedente 40 milioni
da L. 50.000.001 fino a L. 60.000.000	L. 21.720.000 + 56% della parte eccedente 50 milioni
da L. 60.000.001 fino a L. 80.000.000	L. 27.320.000 + 58% della parte eccedente 60 milioni
da L. 80.000.001 fino a L. 100.000.000	L. 38.920.000 + 60% della parte eccedente 80 milioni
da L. 100.000.001 fino a L. 125.000.000	L. 50.920.000 + 62% della parte eccedente 100 milioni
da L. 125.000.001 fino a L. 150.000.000	L. 66.420.000 + 64% della parte eccedente 125 milioni
da L. 150.000.001 fino a L. 175.000.000	L. 82.420.000 + 66% della parte eccedente 150 milioni
da L. 175.000.001 fino a L. 200.000.000	L. 98.920.000 + 68% della parte eccedente 175 milioni
da L. 200.000.001 fino a L. 250.000.000	L. 115.920.000 + 70% della parte eccedente 200 milioni
da L. 250.000.001 fino a L. 300.000.000	L. 150.920.000 + 72% della parte eccedente 250 milioni
da L. 300.000.001 fino a L. 350.000.000	L. 186.920.000 + 74% della parte eccedente 300 milioni
da L. 350.000.001 fino a L. 400.000.000	L. 223.920.000 + 76% della parte eccedente 350 milioni
da L. 400.000.001 fino a L. 450.000.000	L. 261.920.000 + 78% della parte eccedente 400 milioni
da L. 450.000.001 fino a L. 500.000.000	L. 300.920.000 + 80% della parte eccedente 450 milioni
oltre L. 500.000.000	L. 340.920.000 + 82% della parte eccedente 500 milioni

16

TABELLA DELLE ALIQUOTE PER I REDDITI POSSEDUTI NEL 1975

REDDITO	IMPOSTA
fino a L. 2.000.000	10% sull'intero importo
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000	L. 200.000 + 13% della parte eccedente 2 milioni
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000	L. 330.000 + 16% della parte eccedente 3 milioni
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000	L. 490.000 + 19% della parte eccedente 4 milioni
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000	L. 680.000 + 22% della parte eccedente 5 milioni
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000	L. 900.000 + 25% della parte eccedente 6 milioni
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000	L. 1.150.000 + 27% della parte eccedente 7 milioni
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000	L. 1.420.000 + 29% della parte eccedente 8 milioni
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000	L. 1.710.000 + 31% della parte eccedente 9 milioni
da L. 10.000.001 fino a L. 11.000.000	L. 2.020.000 + 32% della parte eccedente 10 milioni
da L. 11.000.001 fino a L. 12.000.000	L. 2.340.000 + 32% della parte eccedente 11 milioni
da L. 12.000.001 fino a L. 13.000.000	L. 2.660.000 + 33% della parte eccedente 12 milioni
da L. 13.000.001 fino a L. 14.000.000	L. 2.990.000 + 33% della parte eccedente 13 milioni
da L. 14.000.001 fino a L. 15.000.000	L. 3.320.000 + 34% della parte eccedente 14 milioni
da L. 15.000.001 fino a L. 16.000.000	L. 3.660.000 + 34% della parte eccedente 15 milioni
da L. 16.000.001 fino a L. 17.000.000	L. 4.000.000 + 35% della parte eccedente 16 milioni
da L. 17.000.001 fino a L. 18.000.000	L. 4.350.000 + 35% della parte eccedente 17 milioni
da L. 18.000.001 fino a L. 19.000.000	L. 4.700.000 + 36% della parte eccedente 18 milioni
da L. 19.000.001 fino a L. 20.000.000	L. 5.060.000 + 36% della parte eccedente 19 milioni
da L. 20.000.001 fino a L. 25.000.000	L. 5.420.000 + 38% della parte eccedente 20 milioni
da L. 25.000.001 fino a L. 30.000.000	L. 7.320.000 + 40% della parte eccedente 25 milioni
da L. 30.000.001 fino a L. 40.000.000	L. 9.320.000 + 42% della parte eccedente 30 milioni
da L. 40.000.001 fino a L. 50.000.000	L. 13.520.000 + 44% della parte eccedente 40 milioni
da L. 50.000.001 fino a L. 60.000.000	L. 17.920.000 + 46% della parte eccedente 50 milioni
da L. 60.000.001 fino a L. 80.000.000	L. 22.520.000 + 48% della parte eccedente 60 milioni
da L. 80.000.001 fino a L. 100.000.000	L. 32.120.000 + 50% della parte eccedente 80 milioni
da L. 100.000.001 fino a L. 125.000.000	L. 42.120.000 + 52% della parte eccedente 100 milioni
da L. 125.000.001 fino a L. 150.000.000	L. 55.120.000 + 54% della parte eccedente 125 milioni
da L. 150.000.001 fino a L. 175.000.000	L. 68.620.000 + 56% della parte eccedente 150 milioni
da L. 175.000.001 fino a L. 200.000.000	L. 82.620.000 + 58% della parte eccedente 175 milioni
da L. 200.000.001 fino a L. 250.000.000	L. 97.120.000 + 60% della parte eccedente 200 milioni
da L. 250.000.001 fino a L. 300.000.000	L. 127.120.000 + 62% della parte eccedente 250 milioni
da L. 300.000.001 fino a L. 350.000.000	L. 158.120.000 + 64% della parte eccedente 300 milioni
da L. 350.000.001 fino a L. 400.000.000	L. 190.120.000 + 66% della parte eccedente 350 milioni
da L. 400.000.001 fino a L. 450.000.000	L. 223.120.000 + 68% della parte eccedente 400 milioni
da L. 450.000.001 fino a L. 500.000.000	L. 257.120.000 + 70% della parte eccedente 450 milioni
oltre L. 500.000.000	L. 292.120.000 + 72% della parte eccedente 500 milioni

17

TABELLA DELLE ALIQUOTE PER I REDDITI POSSEDUTI DAL 1976 AL 1981

REDDITO	IMPOSTA
fino a L. 3.000.000	10% sull'intero importo
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000	L. 300.000 + 13% della parte eccedente 3 milioni
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000	L. 430.000 + 16% della parte eccedente 4 milioni
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000	L. 590.000 + 19% della parte eccedente 5 milioni
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000	L. 780.000 + 22% della parte eccedente 6 milioni
da L. 7.000.001 fino a L. 7.500.000	L. 1.000.000 + 22% della parte eccedente 7 milioni
da L. 7.500.001 fino a L. 8.000.000	L. 1.110.000 + 25% della parte eccedente 7,5 milioni
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000	L. 1.235.000 + 25% della parte eccedente 8 milioni
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000	L. 1.485.000 + 27% della parte eccedente 9 milioni
da L. 10.000.001 fino a L. 11.000.000	L. 1.755.000 + 27% della parte eccedente 10 milioni
da L. 11.000.001 fino a L. 12.000.000	L. 2.025.000 + 29% della parte eccedente 11 milioni
da L. 12.000.001 fino a L. 13.000.000	L. 2.315.000 + 29% della parte eccedente 12 milioni
da L. 13.000.001 fino a L. 14.000.000	L. 2.605.000 + 31% della parte eccedente 13 milioni
da L. 14.000.001 fino a L. 15.000.000	L. 2.915.000 + 31% della parte eccedente 14 milioni
da L. 15.000.001 fino a L. 16.000.000	L. 3.225.000 + 32% della parte eccedente 15 milioni
da L. 16.000.001 fino a L. 17.000.000	L. 3.545.000 + 32% della parte eccedente 16 milioni
da L. 17.000.001 fino a L. 18.000.000	L. 3.865.000 + 33% della parte eccedente 17 milioni
da L. 18.000.001 fino a L. 19.000.000	L. 4.195.000 + 33% della parte eccedente 18 milioni
da L. 19.000.001 fino a L. 20.000.000	L. 4.525.000 + 34% della parte eccedente 19 milioni
da L. 20.000.001 fino a L. 22.000.000	L. 4.865.000 + 34% della parte eccedente 20 milioni
da L. 22.000.001 fino a L. 25.000.000	L. 5.545.000 + 35% della parte eccedente 22 milioni
da L. 25.000.001 fino a L. 30.000.000	L. 6.595.000 + 36% della parte eccedente 25 milioni
da L. 30.000.001 fino a L. 35.000.000	L. 8.395.000 + 38% della parte eccedente 30 milioni
da L. 35.000.001 fino a L. 40.000.000	L. 10.295.000 + 40% della parte eccedente 35 milioni
da L. 40.000.001 fino a L. 50.000.000	L. 12.295.000 + 42% della parte eccedente 40 milioni
da L. 50.000.001 fino a L. 60.000.000	L. 16.495.000 + 44% della parte eccedente 50 milioni
da L. 60.000.001 fino a L. 80.000.000	L. 20.895.000 + 46% della parte eccedente 60 milioni
da L. 80.000.001 fino a L. 100.000.000	L. 30.095.000 + 48% della parte eccedente 80 milioni
da L. 100.000.001 fino a L. 125.000.000	L. 39.695.000 + 50% della parte eccedente 100 milioni
da L. 125.000.001 fino a L. 150.000.000	L. 52.195.000 + 52% della parte eccedente 125 milioni
da L. 150.000.001 fino a L. 175.000.000	L. 65.195.000 + 54% della parte eccedente 150 milioni
da L. 175.000.001 fino a L. 200.000.000	L. 78.695.000 + 56% della parte eccedente 175 milioni
da L. 200.000.001 fino a L. 250.000.000	L. 92.695.000 + 58% della parte eccedente 200 milioni
da L. 250.000.001 fino a L. 300.000.000	L. 121.695.000 + 60% della parte eccedente 250 milioni
da L. 300.000.001 fino a L. 350.000.000	L. 151.695.000 + 62% della parte eccedente 300 milioni
da L. 350.000.001 fino a L. 400.000.000	L. 182.695.000 + 64% della parte eccedente 350 milioni
da L. 400.000.001 fino a L. 450.000.000	L. 214.695.000 + 66% della parte eccedente 400 milioni
da L. 450.000.001 fino a L. 500.000.000	L. 247.695.000 + 68% della parte eccedente 450 milioni
da L. 500.000.001 fino a L. 550.000.000	L. 281.695.000 + 70% della parte eccedente 500 milioni
oltre L. 550.000.000	L. 316.695.000 + 72% della parte eccedente 550 milioni

AVVERTENZA

Per l'anno 1981 l'imposta calcolata sulla base delle suddette aliquote va ridotta di un importo pari al 3% dell'imposta stessa. Poiché la riduzione compete fino all'imposta corrispondente all'imponibile di 30 milioni la riduzione stessa non può eccedere lire 252.000.

18

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)			
☐ versamento in unica soluzione	☐ versamento in tre rate	☐ versamento in sei rate	
ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Codice banca	Importo .000

Le imposte IRPEF ed ILOR da versare per autotassazione sono quelle indicate al rigo TOTALI IMPOSTE delle colonne 6 e 8 del Quadro A.
Le modalità previste per il versamento delle imposte sono indicate di seguito ai punti 1, 2, 3

1. **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**, entro il 30 novembre 1982, da calcolare come segue (tenuto conto della riduzione del 5% prevista dalla legge per tale modalità di versamento):

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 6)	000 × 0,95	000
ILOR (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 8)	000 × 0,95	000
	TOTALE	000

2. **VERSAMENTO IN TRE RATE** da calcolare come segue:

PRIMA RATA: ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1982

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 6)	000 × 0,40	000
ILOR (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 8)	000 × 0,40	000
	TOTALE	000

SECONDA E TERZA RATA: FEBBRAIO E GIUGNO 1983

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALE IMPOSTE, colonna 6)	000 × 0,30	000
ILOR (Quadro A rigo TOTALE IMPOSTE, colonna 8)	000 × 0,30	000
	TOTALE	000

3. **VERSAMENTO IN SEI RATE** di pari importo con applicazione di interessi limitatamente alla quota degli importi versati successivamente alle scadenze previste per l'ordinario versamento in 3 rate. Il saggio di interesse è dato dal saggio ufficiale di sconto (18%) maggiorato dell'interesse legale (5%): è cioè pari al 23% annuo.
La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 1982; la seconda nel mese di febbraio 1983; la terza nel mese di giugno 1983; la quarta nel mese di novembre 1983; la quinta nel mese di febbraio 1984; la sesta rata nel mese di maggio 1984.
L'importo di ciascuna delle sei rate, comprensivo degli interessi, deve essere calcolato come segue:

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 6)	000 × 0,1864	000
ILOR (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 8)	000 × 0,1864	000
	TOTALE	000

AVVERTENZA

La scelta della modalità di versamento (in unica soluzione, in tre rate o in sei rate) è vincolante per il contribuente.

In caso di morosità gli importi dovuti e non versati saranno iscritti a ruolo con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della sopratassa del 40% commisurati sull'imposta non versata.

In caso di ritardato versamento la soprattassa è ridotta al 3% se il ritardo non supera i 3 giorni.

19

I versamenti vanno effettuati utilizzando l'apposito modulo riprodotto qui di seguito in fac-simile.

DELEGA DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

Con il presente atto viene conferita, ai sensi delle vigenti leggi, alla sottoindicata azienda di credito DELEGA IRREVOCABILE a pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	VERSAMENTO IN TRE RATE	VERSAMENTO IN SEI RATE	
☐	☐ prima rata	☐ prima rata	☐ quarta rata
	☐ seconda rata	☐ seconda rata	☐ quinta rata
	☐ terza rata	☐ terza rata	☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire .000

a titolo di ILOR l'importo di Lire .000

per un ammontare complessivo di Lire

(in lettere) .000 (in cifre)

FAC-SIMILE

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento giorno mese anno

firma ____________________

Nel modulo di versamento alle righe IRPEF, ILOR e «ammontare complessivo» vanno indicati i corrispondenti importi della colonna 2 della modalità di versamento prescelta.

Il modulo per il primo versamento di novembre 1982 deve essere ritirato unitamente alla presente Guida; i moduli per i versamenti successivi saranno invece a disposizione presso le banche.

La banca, a fronte di ciascun versamento, rilascia attestazione in unico esemplare che deve essere conservato dal contribuente e NON deve essere allegato alla dichiarazione integrativa.

COMPILAZIONE DEL RIQUADRO "VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA" DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel rigo riguardante le modalità di versamento barrare la casella relativa alla modalità prescelta.

Nel rigo ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982 indicare:

Data di versamento: la data riportata nel modulo di versamento in banca

Codice Banca: il codice banca (codice azienda e codice dipendenza), che verrà indicato dalla banca all'atto del versamento nell'apposito «Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito» nel modulo di versamento

Importo: l'importo indicato nel rigo «ammontare complessivo» del modulo di versamento.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - IRPEF
modalità di integrazione e istruzioni di compilazione

QUADRO B — REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IRPEF

Anno di percezione	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE		INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			Grado del contenzioso
	NUOVO IMPONIBILE 1	RITENUTE NON DICHIARATE 2	Anno di fine rapporto 3	NUOVO IMPONIBILE 4	RITENUTE NON DICHIARATE 5	Anno in cui è sorto il diritto 6	NUOVO IMPONIBILE 7	RITENUTE NON DICHIARATE 8	9
1974	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1975	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1976	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1977	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1978	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1979	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1980	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
1981	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	
19....	.000	.000	19........	.000	.000	19........	.000	.000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

LE POSSIBILITÀ CONSENTITE DALLA LEGGE

Il quadro B della dichiarazione integrativa interessa i contribuenti che hanno omesso di dichiarare o hanno dichiarato infedelmente redditi soggetti a tassazione separata quali arretrati ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, plusvalenze, indennità, valori nominali delle azioni, ecc. Per tali redditi non è ammessa relativamente agli anni non accertati, la dichiarazione integrativa con definizione automatica delle imposte di cui all'art. 19.

Le modalità di dichiarazione integrativa consentite per i redditi a tassazione separata sono le seguenti:
— dichiarazione integrativa per gli anni non accertati, con o senza presentazione del mod. 740 originario, mediante indicazione degli imponibili a suo tempo non dichiarati o infedelmente dichiarati;
— dichiarazione integrativa per gli anni accertati, con o senza presentazione del mod. 740 originario. In questa ipotesi il contribuente può:

- estinguere la controversia indicando un nuovo imponibile non inferiore alla somma del 60% dell'imponibile accertato e del 15% dell'imponibile originariamente dichiarato, ovvero, in caso di dichiarazione omessa, un nuovo imponibile non inferiore al 70% dell'imponibile accertato. Vedi nota di pag. 10.
- presentare dichiarazione integrativa con nuovo imponibile inferiore a quello previsto al punto precedente per la estinzione della controversia e in questo caso la controversia prosegue per la differenza.

L'IRPEF relativa ai redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro B verrà liquidata dagli uffici e riscossa mediante ruolo esattoriale tenendo conto di quanto già pagato dal contribuente.

COMPILAZIONE DEL QUADRO B

Nel Quadro B della dichiarazione integrativa, per ciascun anno in cui sono stati percepiti redditi soggetti a tassazione separata che si intendono integrare, debbono essere indicati i seguenti dati:

ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

colonna 1: il nuovo imponibile che si intende dichiarare

colonna 2: l'ammontare delle eventuali ritenute originariamente non dichiarate

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

colonna 3: l'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro

colonna 4: il nuovo imponibile che si intende dichiarare

colonna 5: l'ammontare delle ritenute d'acconto originariamente non dichiarate

ALTRI REDDITI

colonna 6: l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito

colonna 7: il nuovo imponibile che si intende dichiarare

colonna 8: l'ammontare delle ritenute originariamente non dichiarate.

colonna 9:

- 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;
- 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;
- 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;
- 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

Le ultime due righe del Quadro B sono prive dell'indicazione prestampata dell'anno di percezione. La loro compilazione è limitata al caso in cui siano state percepite nel medesimo anno due o più indennità di fine rapporto. In tale caso una delle indennità in questione dovrà essere riportata in corrispondenza dell'anno di percezione e l'altra in una delle due righe finali indicandovi il medesimo anno di percezione.

Analogo criterio deve essere adottato in caso di percezione di due o più redditi da indicare nella colonna «ALTRI REDDITI».

Nei casi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata, con riferimento ad un anno d'imposta, ai soli fini dell'IRPEF soggetta a tassazione separata, nel rigo del Quadro A corrispondente a tale anno dovrà comunque essere indicato l'Ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria.

AMNISTIA

In presenza di accertamento la concessione dell'amnistia è subordinata alla integrazione con estinzione automatica della controversia.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO A DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Esempio n. 1

L'esempio si riferisce ad un contribuente titolare di redditi d'impresa, che ha sempre presentato la dichiarazione (mod. 740) per gli anni d'imposta dal 1974 al 1981 e non ha ricevuto avvisi di accertamento.

Il contribuente, per gli anni d'imposta considerati, vuole evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia per i reati tributari.

Gli imponibili e le imposte originariamente dichiarate dal contribuente, per gli anni dal 1974 al 1981, sono riportati nella tabella seguente.

ANNO DI IMPOSTA	IRPEF		ILOR	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
1974	2.800	304	800	118 (*)
1975	3.800	458	900	132 (*)
1976	4.700	542	1.000	147 (*)
1977	4.900	574	2.700	405
1978	5.500	685	2.800	420
1979	6.700	934	3.500	525
1980	8.400	1.335	4.000	600
1981	9.600	1.647	5.300	795

Gli importi sono espressi in migliaia di lire.

(*) Ai fini dell'esempio l'ILOR per gli anni 1974, 1975 e 1976 è stata calcolata nella misura massima del 14,7% risultante dall'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599. Sarà cura dei contribuenti adottare nel calcolo per l'integrazione l'eventuale minore aliquota complessiva in vigore per tali anni nei Comuni di tassazione del reddito (desumibile anche dalle cartelle esattoriali relative a detti anni).

Per compilare il Quadro A della dichiarazione integrativa, il contribuente deve seguire le istruzioni contenute nel **punto 1** (pag. 8) ed in particolare deve utilizzare il PROSPETTO I applicando la MODALITÀ DI CALCOLO N. 1.

Gli anni d'imposta 1974 e 1975 non vanno presi in considerazione in quanto i redditi dichiarati per tali anni, nel caso in esame, non possono essere più rettificati dagli uffici.

Sulla base di tali istruzioni il PROSPETTO I risulta pertanto il seguente:

ANNI DI IMPOSTA	MODALITÀ DI CALCOLO	IRPEF DICHIARATA (A)	IRPEF CALCOLATA (B)	ILOR DICHIARATA (C)	ILOR DA VERSARE (D)	TOTALE (E)	IRPEF DA VERSARE (F)
		.000	000	.000	.000	.000	000
1975		000	.000	.000	000	000	000
1976	1	542 .000	135 .000	147 .000	37 000	172 .000	463 000
1977	1	574 .000	143 .000	405 000	101 000	244 .000	399 .000
1978	1	685 .000	171 .000	420 000	105 000	276 .000	395 .000
1979	1	934 .000	233 .000	525 000	131 000	364 .000	369 .000
1980	1	1.335 .000	334 .000	600 000	150 000	484 000	350 .000
1981	1	1.647 000	412 .000	795 .000	199 000	611 000	412 .000

É da notare che per gli anni d'imposta dal 1976 al 1980 nella colonna F (IRPEF DA VERSARE) è stato indicato l'importo ottenuto sottraendo a lire 500.000 l'importo di colonna D (ILOR DA VERSARE) in quanto, per gli anni considerati, l'importo di colonna E (TOTALE) risulta inferiore a lire 500. Tale ultimo importo, per il contribuente in esame, titolare di redditi d'impresa, rappresenta infatti l'ammontare minimo da versare per ciascun anno.

Nel Prospetto I, a questo punto, risultano indicati tutti i dati necessari alla compilazione del Quadro A della dichiarazione integrativa, seguendo le istruzioni riportate a pag. 9. Il Quadro A risulta quindi così compilato:

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF				ILOR		Grado del contenzioso 9
			NUOVO IMPONIBILE 3	MAGGIORE IMPOSTA 4	RITENUTE NON DICHIARATE 5	IMPOSTA DA VERSARE 6	NUOVO IMPONIBILE 7	IMPOSTA DA VERSARE 8	
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976	ROMA	1	.000	.000	.000	463 .000	.000	37 .000	
1977	FRASCATI	1	.000	.000	.000	399 .000	.000	101 .000	
1978	FRASCATI	1	.000	.000	.000	395 .000	.000	105 .000	
1979	FRASCATI	1	.000	.000	.000	369 .000	.000	131 .000	
1980	ROMA	1	.000	.000	.000	350 .000	.000	150 .000	
1981	ROMA	1	.000	.000	.000	412 .000	.000	199 .000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	2.388 .000	➡	723 .000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

Esempio n. 2

L'esempio si riferisce allo stesso contribuente dell'esempio 1, che, in questo caso, non è interessato a garantirsi da ogni futuro accertamento, ma intende presentare una dichiarazione integrativa per gli anni d'imposta 1977 e 1978 e beneficiare, per detti anni, dell'amnistia per i reati tributari.

Per compilare il Quadro A della dichiarazione integrativa, il contribuente deve seguire le istruzioni contenute nel **punto 2** (pag. 12) ed in particolare deve utilizzare il PROSPETTO III, applicando agli anni considerati la MODALITÁ DI CALCOLO N. 6.

Sulla base di tali istruzioni il PROSPETTO III risulta pertanto il seguente:

ANNO DI IMPOSTA	MODALITÁ DI CALCOLO	GRADO DEL CONTENZIOSO	I R P E F						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	IMPOSTA DA VERSARE (G)
1974			000	000	000	000	000	000	.000
1975			000	000	000	000	000	000	000
1976			000	000	000	000	000	000	.000
1977	6		4.900.000	574.000	7.350.000	1.077.000	503.000	000	503.000
1978	6		5.500.000	685.000	8.250.000	1.297.000	612.000	000	612.000
1979			000	000	000	000	000	000	.000
1980			000	000	000	000	000	000	000
1981			000	000	000	000	000	000	.000

ANNO DI IMPOSTA	I L O R			
	IMPONIBILE DICHIARATO (H)	NUOVO IMPONIBILE (I)	DIFFERENZA (L)	IMPOSTA DA VERSARE (M)
1974	000	000	000	.000
1975	000	000	000	000
1976	000	000	000	.000
1977	2.700.000	4.000.000	1.300.000	195..000
1978	2.800.000	4.300.000	1.500.000	225.000
1979	000	000	000	.000
1980	000	000	000	000
1981	000	000	.000	000

Per procedere alla verifica delle condizioni per beneficiare dell'amnistia, il contribuente deve seguire le istruzioni indicate a pag. 12.

Per l'anno d'imposta 1977 i calcoli da effettuare sono i seguenti:

— Nuovo Imponibile IRPEF = 7.350.000, che risulta maggiore dell'imponibile IRPEF dichiarato maggiorato del 20%, pari a lire 5.880.000;
— Nuovo Imponibile ILOR = 4.000.000 che risulta maggiore dell'imponibile ILOR dichiarato maggiorato del 20%, pari a lire 3.240.000;
— Imposta da versare (IRPEF + ILOR) = 503.000 + 195.000 = 698.000, che risulta maggiore di lire 500.000, minimo di imposta da versare.

Le condizioni per beneficiare dell'amnistia sono pertanto verificate.

Procedendo in modo analogo per l'anno d'imposta 1978 si riscontra che anche per tale anno sono verificate le condizioni per beneficiare dell'amnistia.

N.B. — Qualora il contribuente sia interessato al calcolo della franchigia, deve seguire le istruzioni riportate a pag. 12.

Ad esempio la franchigia relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 1977 si ottiene attraverso il seguente calcolo:

Franchigia = importo di col. A × 0.10 + (importo di col. C — importo di col. A) × 0.50 = 4.900.000 × 0.10 + (7.350.000 — 4.900.000) × 0.50 = 1.715.000
L'imponibile minimo accertabile è quindi pari a lire 9.065.000, che corrisponde alla somma del nuovo imponibile dichiarato e della franchigia.

Verificate le condizioni per beneficiare dell'amnistia, il contribuente deve compilare il Quadro A della dichiarazione integrativa seguendo le istruzioni contenute a pag. 13. Il Quadro A risulta quindi così compilato.

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF: NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF: MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF: RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF: IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR: NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR: IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1975			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1976			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1977	FRASCATI	6	7.350 .000	503 .000	.000	503 .000	4.000 .000	195 .000	
1978	FRASCATI	6	8.250 .000	612 .000	.000	612 .000	4.300 .000	225 .000	
1979			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1981			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	1.115 .000	➡	420 .000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

Esempio n. 3

L'esempio si riferisce allo stesso contribuente dell'esempio 1, ipotizzando però che, per gli anni d'imposta 1974 e 1975 siano stati notificati nei suoi confronti avvisi di accertamento e che abbia presentato ricorsi tuttora pendenti presso la competente Commissione Tributaria di primo grado.
Il contribuente intende evitare ogni futuro accertamento, estinguere automaticamente le controversie in atto e beneficiare dell'amnistia per i reati tributari.

Gli imponibili e le imposte accertati dagli uffici, per gli anni 1974 e 1975, sono riportati nella tabella seguente.

ANNO DI IMPOSTA	IRPEF		ILOR	
	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
1974	7.000	1.150	2.000	294
1975	9.500	1.865	2.250	331

Gli importi sono espressi in migliaia di lire. Per il calcolo dell'ILOR vedi nota alla tabella del precedente esempio 1.

Per compilare il Quadro A della dichiarazione integrativa il contribuente deve procedere come nell'esempio n. 1 (pagg. 22 e 23) per gli anni relativamente ai quali non ha ricevuto avviso di accertamento, mentre per gli anni relativamente ai quali ha ricevuto avviso di accertamento deve seguire le istruzioni contenute nel **punto 1** ed in particolare deve utilizzare il PROSPETTO II di pag. 11 applicando la MODALITÀ DI CALCOLO N. 4.

Sulla base di tali istruzioni il PROSPETTO II risulta pertanto il seguente:

ANNI DI IMPOSTA	MODALITÀ DI CALCOLO	GRADO DEL CONTENZIOSO	IRPEF				ILOR		
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	RITENUTE NON DICHIARATE (D)	IMPONIBILE DICHIARATO (E)	IMPONIBILE ACCERTATO (F)	NUOVO IMPONIBILE (G)
1974	4	1	2.800.000	7.000.000	4.620.000	000	800.000	2.000.000	1.320.000
1975	4	1	3.800.000	9.500.000	6.270.000	000	900.000	2.250.000	1.485.000
1976			000	000	000	000	000	000	000
1977			000	000	000	000	000	000	000
1978			000	000	000	000	000	000	000
1979			000	000	000	000	000	000	000
1980			000	000	000	000	000	000	000
1981			000	000	000	000	000	000	000

È da notare che, per gli anni 1974 e 1975, l'imposta dovuta (IRPEF più ILOR), alla cui liquidazione provvederà l'ufficio, è pari alla differenza tra l'imposta corrispondente al nuovo imponibile di colonna C e G e l'imposta originariamente dichiarata.

Tale imposta comunque non può essere inferiore al 20% della differenza tra l'imposta accertata e l'imposta originariamente dichiarata.

Ad esempio, l'IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 1975 si ottiene attraverso il seguente calcolo:

a: Imposta corrispondente al nuovo imponibile = 967.000
b: Imposta originariamente dichiarata = 458.000
c: Imposta accertata = 1.865.000
(a — b) = 967.000 — 458.000 = 509.000
(c — b) = 1.865.000 — 458.000 = 1.407.000
20% di (c — b) = 281.000

Essendo (a — b) pari a 509.000 maggiore del 20% di (c — b) pari a 281.000 l'imposta dovuta è pari a 509.000.

Nei PROSPETTI I e II (rispettivamente a pag. 23 e a pag. 26), a questo punto, risultano indicati tutti i dati necessari alla compilazione del Quadro A della dichiarazione integrativa, da effettuare seguendo le istruzioni riportate a pag. 9. Il Quadro A risulta quindi così compilato:

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974	ROMA	4	4.620 .000	.000	.000	.000	1.320 .000	.000	1
1975	ROMA	4	6.270 .000	.000	.000	.000	1.485 .000	.000	1
1976	ROMA	1	.000	.000	.000	463 .000	.000	37 .000	
1977	FRASCATI	1	.000	.000	.000	399 .000	.000	101 .000	
1978	FRASCATI	1	.000	.000	.000	395 .000	.000	105 .000	
1979	FRASCATI	1	.000	.000	.000	369 .000	.000	131 .000	
1980	ROMA	1	.000	.000	.000	350 .000	.000	150 .000	
1981	ROMA	1	.000	.000	.000	412 .000	.000	199 .000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	2.388 .000	➡	723 .000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

Esempio n. 4

L'esempio si riferisce allo stesso contribuente dell'esempio n. 3, che, in questo caso, intende ancora evitare ogni futuro accertamento, ma per gli anni relativamente ai quali ha ricevuto avviso di accertamento intende integrare semplicemente i redditi omessi, senza cioè estinguere automaticamente le controversie in atto.

Per compilare il Quadro A della dichiarazione integrativa il contribuente deve procedere come nell'esempio n. 1 (pagg. 22 e 23) per gli anni relativamente ai quali non ha ricevuto avviso di accertamento, mentre per gli anni relativamente ai quali ha ricevuto avviso di accertamento deve seguire le istruzioni contenute nel **punto 2** ed in particolare deve utilizzare il PROSPETTO III di pag. 13 applicando la MODALITÁ DI CALCOLO N. 8.

Sulla base di tali istruzioni il PROSPETTO III risulta pertanto il seguente:

ANNO DI IMPOSTA	MODALITÁ DI CALCOLO	GRADO DEL CONTENZIOSO	IRPEF						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	IMPOSTA DA VERSARE (G)
1974	8		000	000	4.200. 000	000	000	000	000
1975	8		000	000	5.400. 000	000	000	000	000
1976			000	000	000	000	000	000	000
1977			000	000	000	000	000	000	000
1978			000	000	000	000	000	000	000
1979			000	000	000	000	000	000	000
1980			000	000	000	000	000	000	000
1981			000	000	000	000	000	000	000

ANNO DI IMPOSTA	ILOR			
	IMPONIBILE DICHIARATO (H)	NUOVO IMPONIBILE (I)	DIFFERENZA (L)	IMPOSTA DA VERSARE (M)
1974	000	1.200.000	000	000
1975	000	1.350.000	000	000
1976	000	000	000	000
1977	000	000	000	000
1978	000	000	000	000
1979	000	000	000	000
1980	000	000	000	000
1981	000	000	000	000

Nei PROSPETTI I e III (rispettivamente a pag. 23 e a pag. 28), a questo punto, risultano indicati tutti i dati necessari alla compilazione del Quadro A della dichiarazione integrativa. Il Quadro, seguendo le istruzioni riportate a pag. 9 per gli anni 1976/1981 e a pag. 13 per gli anni 1974 e 1975 risulta quindi così compilato:

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF				ILOR		Grado del contenzioso 9
			NUOVO IMPONIBILE 3	MAGGIORE IMPOSTA 4	RITENUTE NON DICHIARATE 5	IMPOSTA DA VERSARE 6	NUOVO IMPONIBILE 7	IMPOSTA DA VERSARE 8	
1974	ROMA	8	4.200.000	.000	.000	.000	1.200.000	.000	1
1975	ROMA	8	5.700.000	.000	.000	.000	1.350.000	.000	1
1976	ROMA	1	.000	.000	.000	463.000	.000	37.000	
1977	FRASCATI	1	.000	.000	.000	399.000	.000	101.000	
1978	FRASCATI	1	.000	.000	.000	395.000	.000	105.000	
1979	FRASCATI	1	.000	.000	.000	369.000	.000	131.000	
1980	ROMA	1	.000	.000	.000	350.000	.000	150.000	
1981	ROMA	1	.000	.000	.000	412.000	.000	199.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)						2.388.000		723.000	

Si allegano N. ... certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

ESEMPIO RIGUARDANTE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA

L'esempio si riferisce al medesimo contribuente di cui all'esempio 3 di pag. 26 nell'ipotesi che intenda effettuare in tre rate il versamento per autotassazione.

Il Quadro A compilato dal contribuente in esame è quello di pag. 27, che si riporta qui di seguito per comodità del lettore:

QUADRO A — IRPEF ed ILOR

Anno di imposta	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 1	Modalità di calcolo 2	IRPEF NUOVO IMPONIBILE 3	IRPEF MAGGIORE IMPOSTA 4	IRPEF RITENUTE NON DICHIARATE 5	IRPEF IMPOSTA DA VERSARE 6	ILOR NUOVO IMPONIBILE 7	ILOR IMPOSTA DA VERSARE 8	Grado del contenzioso 9
1974	ROMA	4	4.620.000	.000	.000	.000	1.320.000	.000	1
1975	ROMA	4	6.270.000	.000	.000	.000	1.485.000	.000	1
1976	ROMA	1	.000	.000	.000	463.000	.000	37.000	
1977	FRASCATI	1	.000	.000	.000	399.000	.000	101.000	
1978	FRASCATI	1	.000	.000	.000	395.000	.000	105.000	
1979	FRASCATI	1	.000	.000	.000	369.000	.000	131.000	
1980	ROMA	1	.000	.000	.000	350.000	.000	150.000	
1981	ROMA	1	.000	.000	.000	412.000	.000	199.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 6 e di col. 8)					➡	2.388.000	➡	723.000	

Si allegano N. . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

Per gli anni 1974 e 1975, relativamente ai quali il contribuente ha ricevuto avviso di accertamento, le imposte saranno liquidate dagli uffici e riscosse mediante ruolo esattoriale tenendo conto di quanto già pagato dal contribuente per tali anni.
Per gli anni dal 1976 al 1981, relativamente ai quali il contribuente non ha ricevuto avviso di accertamento, le imposte IRPEF e ILOR devono essere pagate tramite autotassazione. I relativi importi sono quelli indicati al rigo TOTALI IMPOSTE delle colonne 6 e 8 del Quadro A.
Per calcolare l'ammontare di ciascuna delle tre rate il contribuente deve seguire le istruzioni contenute a pag. 18 ed in particolare deve utilizzare lo schema di calcolo riportato al punto riguardante il VERSAMENTO IN TRE RATE.
Sulla base di tali istruzioni lo schema risulta pertanto il seguente:

PRIMA RATA: ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1982

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 6)	2.388.000 × 0,40	955.000
ILOR (Quadro A rigo TOTALI IMPOSTE, colonna 8)	723.000 × 0,40	289.000
	TOTALE	1.244.000

SECONDA E TERZA RATA: FEBBRAIO E GIUGNO 1983

	1	2
IRPEF (Quadro A rigo TOTALE IMPOSTE, colonna 6)	2.388.000 × 0,30	716.000
ILOR (Quadro A rigo TOTALE IMPOSTE, colonna 8)	723.000 × 0,30	217.000
	TOTALE	933.000

Per effettuare il versamento della prima rata il contribuente deve compilare la DELEGA DI PAGAMENTO ritirata unitamente alla presente guida e al modello di dichiarazione. Seguendo le istruzioni contenute a pagg. 19 e 20 la delega risulta così compilata:

DELEGA DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

Con il presente atto viene conferita, ai sensi delle vigenti leggi, alla sottoindicata azienda di credito DELEGA IRREVOCABILE a pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	VERSAMENTO IN TRE RATE	VERSAMENTO IN SEI RATE	
☐	☐ prima rata	☐ prima rata	☐ quarta rata
	☐ seconda rata	☐ seconda rata	☐ quinta rata
	☐ terza rata	☐ terza rata	☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire 955.000

a titolo di ILOR l'importo di Lire 289.000

per un ammontare complessivo di Lire unmilioneduecentoquarantaquattromila (in lettere) 1.244.000 (in cifra)

FAC-SIMILE

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento 18 11 82 (giorno mese anno)

firma ______________

N.B. - La data riportata sulla delega è quella del giorno in cui il contribuente effettua il versamento in banca.

All'atto del versamento la banca provvede a compilare le parti ad essa riservate (per esempio: Banca........, Agenzia 99: codice azienda = 9002, codice dipendenza = 0099, e quindi codice banca 9002 0099).

Versata la prima rata e ricevuta l'attestazione di pagamento, il contribuente deve infine compilare il riquadro «VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA» della dichiarazione integrativa seguendo le istruzioni riportate a pag. 20.

Il riquadro risulta quindi così compilato:

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)			
☐ versamento in unica soluzione	☒ versamento in tre rate	☐ versamento in sei rate	
ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento 18 11 82	Codice banca 9002 0099	Importo 1.244.000

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

**società in nome collettivo
e in accomandita semplice,
società semplici e società
o associazioni
fra artisti e professionisti**

RITIRARE, UNITAMENTE ALLA PRESENTE GUIDA, IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE CON LA RELATIVA BUSTA E IL MODULO DI VERSAMENTO IN BANCA PER L'AUTOTASSAZIONE

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, consente ai contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti) di presentare una dichiarazione integrativa dei redditi secondo due modalità principali:

a) con definizione automatica delle imposte: optando per tale modalità, il contribuente evita ogni futura controversia nei confronti del fisco e sana automaticamente ogni eventuale controversia in atto;

b) senza definizione automatica delle imposte:
optando per tale modalità, il contribuente integra la dichiarazione a suo tempo presentata maggiorando il reddito o diminuendo la perdita originariamente dichiarati ovvero, in caso di omessa dichiarazione, denuncia il reddito a suo tempo non dichiarato, ma può in seguito essere raggiunto dall'accertamento dell'ufficio se il reddito accertabile nei suoi confronti supera di un determinato importo quello esposto nella dichiarazione integrativa.

Le presenti istruzioni riguardano specificamente i soggetti che hanno presentato o dovevano presentare la dichiarazione originaria utilizzando il modello 750, e cioè:

— società in nome collettivo;

— società in accomandita semplice;

— società di armamento;

— società semplici;

— società di fatto;

— aziende commerciali cogestite da coniugi;

— società o associazioni fra artisti o professionisti.

Come è noto, le dichiarazioni dei redditi dei soggetti innanzi specificati hanno una duplice rilevanza fiscale poiché sono dirette:

— alla determinazione del reddito netto della società o associazione ai fini dell'imputazione ai soci o associati;

— alla determinazione del reddito imponibile della società o associazione ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Lo strumento della dichiarazione integrativa secondo le diverse modalità previste dalla legge in esame ha efficacia soltanto per il secondo aspetto, mentre per il primo l'efficacia dell'accertamento eventualmente già notificato dall'ufficio o la possibilità di quest'ultimo di procedere ancora all'accertamento dipendono dalle scelte dei soci o associati:

— se tutti i soci o associati optano per la definizione automatica delle proprie posizioni tributarie, un provvedimento diretto alla rettifica del reddito netto della società o associazione ai fini dell'imputazione ai soci o associati viene a perdere qualsiasi significato;

— se invece anche uno dei soci o associati opta per la dichiarazione integrativa senza definizione automatica o non si avvale affatto delle agevolazioni previste dalla legge 516, la controversia già in atto continua a sussistere per i suoi riflessi nei confronti dei predetti soci e l'ufficio può procedere all'accertamento ai fini dell'imputazione ad essi dell'eventuale maggiore reddito netto della società o associazione.

Infatti la dichiarazione integrativa delle società e associazioni sopraindicate può avere per oggetto solamente l'imposta locale sui redditi (ILOR), in quanto le stesse sono contribuenti solo ai fini di tale imposta. Inoltre la dichiarazione integrativa da esse presentata non esplica efficacia nei confronti dei soci o associati.

Per i soggetti in esame, rientrano nella sfera di applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 516, i periodi d'imposta corrispondenti agli anni solari dal 1974 al 1981 o per i periodi d'imposta inferiori all'anno solare (casi di trasformazione, fusione, ecc.) le frazioni di anno, compresa quella del 1982 se per essa il termine di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è venuto a scadere anteriormente al 1 agosto 1982.

L'integrazione non è dovuta per le imposte relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 1976 se per i rispettivi periodi d'imposta non sono stati notificati avvisi di accertamento, e purché non trovi applicazione la proroga dei termini di rettifica prevista dalla legge di sanatoria del 22 dicembre 1980, n. 882. Condizione aggiuntiva perché non scatti l'onere di integrazione per le imposte relative ai periodi d'imposta la cui dichiarazione doveva essere presentata nel corso dell'anno 1976, è che tale dichiarazione non sia stata omessa.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse. Tuttavia l'art. 14 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, dispone che anche per tali dichiarazioni, purché presentate entro il 31 luglio 1982, può essere presentata la dichiarazione integrativa in aumento; l'art. 19 del medesimo D.L., all'ottavo comma, stabilisce inoltre che per la definizione automatica delle imposte non si considerano omesse le dichiarazioni presentate entro il 13 luglio 1982, anche se con ritardo superiore ad un mese, e pertanto la maggiorazione del 25 per cento prevista dal medesimo articolo 19 va commisurata alle imposte da esse risultanti.

Non possono costituire oggetto di dichiarazione integrativa, nell'ambito temporale dei periodi d'imposta considerati dalla legge, quelli per i quali è stato notificato accertamento che si sia reso definitivo.

La legge 7 agosto 1982, n. 516, offre anche la possibilità di beneficiare dell'amnistia per i reati tributari ed essa è concessa sia nei casi di definizione automatica delle imposte, sia nei casi di dichiarazione integrativa senza definizione automatica nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525.

Al fine di reperire i dati necessari alla compilazione della dichiarazione integrativa occorre:

— raccogliere le copie delle dichiarazioni dei redditi mod. 750 presentate per i periodi d'imposta innanzi specificati;

— verificare se per uno o più periodi d'imposta sono stati notificati avvisi di accertamento ancora oggetto di controversia e raccogliere gli avvisi medesimi.

È necessario tenere distinti dagli altri i periodi d'imposta per i quali si è ricevuto un avviso di accertamento, in quanto per tali periodi la dichiarazione integrativa va compilata in modo particolare e sono diverse le modalità di pagamento delle imposte relative.

Ai fini della compilazione della dichiarazione integrativa i soggetti che per i periodi d'imposta suscettibili di tale integrazione non hanno ricevuto avviso di accertamento possono limitarsi a seguire le istruzioni contenute nel capitolo 2 «DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA SENZA ACCERTAMENTO».

I soggetti che per uno o più di detti periodi d'imposta hanno ricevuto avviso di accertamento tuttora in contestazione devono invece seguire, per i periodi di imposta accertati, le istruzioni riportate nel capitolo 3 «DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA CON ACCERTAMENTO» mentre per i periodi d'imposta non accertati valgono le istruzioni del capitolo 2.

I capitoli 2 e 3 riportano la descrizione dettagliata delle modalità di integrazione dei redditi consentite dalla legge; nel capitolo 2 sono inoltre indicate le modalità di autotassazione per le imposte dovute in relazione alla dichiarazione integrativa. Tali modalità non sono riportate nel capitolo 3, in quanto le imposte riguardanti i casi ivi trattati (periodi d'imposta con accertamento) non devono essere versate direttamente dal soggetto dichiarante ma verranno liquidate dagli uffici e riscosse mediante ruoli esattoriali.

Nel capitolo 4: «ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA» vengono infine riportate le istruzioni di compilazione delle parti comuni del modello di dichiarazione integrativa (parte anagrafica, "Quadro A-ILOR", annotazioni, etc..) nonché quelle per la presentazione della dichiarazione stessa agli uffici competenti.

2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA SENZA ACCERTAMENTO

Ricordato che le società di persone e quelle ad esse equiparate sono soggetti passivi della sola imposta locale sui redditi (ILOR), per i periodi d'imposta per i quali non è stato notificato avviso di accertamento è possibile scegliere tra due diverse modalità di integrazione dei relativi redditi:

— con definizione automatica dell'ILOR;

— senza definizione automatica dell'ILOR.

Dichiarazione integrativa con definizione automatica

La dichiarazione integrativa con definizione automatica:

— deve riguardare tutti i periodi d'imposta, di cui si è detto al capitolo 1, per i quali non è stato notificato un avviso di accertamento;
— consente di:
- definire la propria posizione nei riguardi del fisco escludendo la possibilità di accertamenti per gli anni d'imposta in questione;
- beneficiare dell'amnistia per i reati tributari commessi;

— richiede il versamento di specifiche somme di imposta che vanno determinate con riguardo alla dichiarazione originaria od alla sua omissione secondo le diverse situazioni che vengono di seguito evidenziate:

a) dichiarazione dalla quale risulta dovuta un'imposta.
Versamento, per ciascun periodo, di una maggiore imposta pari al 25% dell'imposta lorda e delle eventuali addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria;
b) dichiarazione dalla quale non risulta dovuta un'imposta (ad esempio per esenzione totale del reddito, o con risultato zero).
Versamento per ciascun periodo per il quale si verifica detta situazione dell'importo di L. 500.000;
c) dichiarazione omessa.
La definizione automatica ai sensi dell'art. 19, nei casi di omissione di dichiarazione, è consentita a condizione che tale omissione non si sia verificata per tutti i periodi d'imposta non ancora accertati rientranti nella sfera di applicazione del provvedimento agevolativo, ma soltanto per uno o più periodi.
Verificandosi tale condizione, per la definizione automatica il soggetto deve versare l'importo di lire 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa.

Dichiarazione integrativa senza definizione automatica

La dichiarazione integrativa senza definizione automatica:

— può riguardare solo alcuni (uno o più) periodi d'imposta;
— consente di beneficiare, alle condizioni previste dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, dell'amnistia per i reati tributari commessi;
— non elimina la possibilità di accertamenti futuri. Gli accertamenti però possono essere effettuati solo se il maggior imponibile accertabile (rispetto al nuovo imponibile integrato), sia di importo superiore alla somma (franchigia) del 10% dell'imponibile originariamente dichiarato e del 50% della differenza tra l'imponibile integrato e quello originariamente dichiarato. Tuttavia, in caso di accertamento, se l'imposta integrativa non è inferiore al 10% dell'imposta dichiarata, non è dovuta imposta sulla parte del maggior imponibile accertato corrispondente alla predetta franchigia.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo e di applicazione della franchigia:

Soggetto che ha presentato per il periodo d'imposta 1979 il mod. 750 con un imponibile ILOR di L. 5.000.000.

Presentazione di dichiarazione integrativa con un nuovo imponibile ILOR di L. 8.000.000.

- franchigia = 10% di 5.000.000 + 50% di (8.000.000 — 5.000.000) = L. 2.000.000;
- l'ufficio potrà emettere avviso di accertamento soltanto per un imponibile accertabile superiore a L. 10.000.000 (8.000.000 + 2.000.000).

Se l'imponibile accertabile è di L. 12.000.000 la maggiore imposta sarà così calcolata:

- imposta corrispondente all'imponibile dichiarato (5.000.000) = L. 750.000;
- imposta corrispondente all'imponibile integrato (8.000.000) = L. 1.200.000;
- imposta corrispondente all'imponibile integrato maggiorato della franchigia (10.000.000) = L. 1.500.000;
- imposta corrispondente all'imponibile accertabile (12.000.000) = L. 1.800.000;
- condizioni di applicazione della franchigia 1.200.000 — 750.000 = L. 450.000; detto importo è superiore a L. 75.000 (cioè 10% di 750.000);
- maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento (1.800.000 — 1.500.000) = L. 300.000 e non L. 600.000, (pari a 1.800.000 — 1.200.000) come sarebbe stato se la maggiore imposta integrata fosse stata inferiore a L. 75.000 (10% di 750.000).

Nelle dichiarazioni integrative senza definizione automatica le società di persone e soggetti equiparati, relativamente ai redditi di impresa, possono specificare, anche con appositi allegati, i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano i nuovi imponibili.

I soggetti che hanno esercitato attività di allevamento del bestiame possono determinare ovvero rettificare in aumento il relativo reddito d'impresa in base ai costi e ricavi effettivi, ovvero in base ai criteri di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1978 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 4 ottobre 1978) e successive modificazioni, anche per gli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. Per questi ultimi anni la determinazione dovrà essere operata in base ai criteri stabiliti dal predetto originario decreto, tenendo conto del coefficiente di aggiornamento del reddito agrario valevole per ciascuno di detti anni.

4

Modalità di versamento in banca dell'ILOR conseguente alla dichiarazione integrativa senza accertamento

Le modalità per il versamento della imposta sono:

1. **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE,** entro il 30 novembre 1982, da calcolare (tenuto conto della riduzione del 5% prevista dalla legge per tale modalità di versamento) come segue:

ILOR da pagare	1 .000 × 0,95	2 .000

2. **VERSAMENTO IN TRE RATE,** da calcolare come segue:

PRIMA RATA: ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1982

ILOR da pagare	1 .000 × 0,40	2 .000

SECONDA E TERZA RATA: FEBBRAIO E GIUGNO 1983

ILOR da pagare	1 .000 × 0,30	2 .000

3. **VERSAMENTO IN SEI RATE** di pari importo con applicazione di interessi limitatamente alla quota degli importi versati successivamente alle scadenze previste per l'ordinario versamento in 3 rate. Il saggio di interesse è dato dal saggio ufficiale di sconto (18%) maggiorato dall'interesse legale (5%); è cioè pari al 23% annuo.

La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 1982; la seconda nel mese di febbraio 1983; la terza nel mese di giugno 1983; la quarta nel mese di novembre 1983; la quinta nel mese di febbraio 1984; la sesta nel mese di maggio 1984.

L'importo di ciascuna delle sei rate, comprensivo degli interessi, deve essere calcolato come segue:

ILOR da pagare	1 .000 × 0,1864	2 .000

AVVERTENZA

La scelta della modalità di versamento (in unica soluzione, in tre rate o in sei rate) è vincolante per il contribuente.

In caso di morosità gli importi dovuti e non versati saranno iscritti a ruolo con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della sopratassa del 40% commisurati sull'imposta non versata.

In caso di ritardato versamento la sopratassa è ridotta al 3% se il ritardo non supera i 3 giorni.

I versamenti vanno effettuati utilizzando l'apposito modulo riprodotto qui di seguito in fac-simile.

DELEGA DI PAGAMENTO
IRPEF e/o ILOR

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE
E DELLE SOCIETÁ DI PERSONE

(D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

Con il presente atto viene conferita, ai sensi delle vigenti leggi, alla sottoindicata azienda di credito DELEGA IRREVOCABILE a pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale: (barrare la casella che interessa)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	VERSAMENTO IN TRE RATE	VERSAMENTO IN SEI RATE	
☐	☐ prima rata	☐ prima rata	☐ quarta rata
	☐ seconda rata	☐ seconda rata	☐ quinta rata
	☐ terza rata	☐ terza rata	☐ sesta rata

delle maggiori imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa da:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	SESSO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

a titolo di IRPEF l'importo di Lire .000

a titolo di ILOR l'importo di Lire .000

per un ammontare complessivo di Lire

(in lettere) .000 (in cifre)

FAC SIMILE

Spazio da compilare a cura dell'azienda di credito

data di conferimento della delega e del versamento giorno mese anno

firma ________________

Nel modulo di versamento la riga IRPEF non deve essere utilizzata, mentre nelle righe ILOR e ammontare complessivo dovrà essere indicata la somma da versare.

Il modulo per il primo versamento di novembre 1982 deve essere ritirato unitamente alla presente Guida; i moduli per i versamenti successivi saranno invece a disposizione presso le banche.

La banca, a fronte di ciascun versamento, rilascia attestazione in unico esemplare che deve essere conservato dal contribuente e non deve essere allegato alla dichiarazione integrativa.

6

3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA CON ACCERTAMENTO

È consentito presentare la dichiarazione integrativa per tutti o alcuni (uno o più) degli anni (periodi di imposta) per i quali si è ricevuto avviso di accertamento a condizione che l'accertamento non sia divenuto definitivo.

Per ciascun periodo d'imposta accertato è possibile scegliere tra due diverse modalità di integrazione dei redditi:

— con definizione automatica, che comporta l'estinzione della controversia;

— senza definizione automatica, con proseguimento della controversia per la differenza.

La scelta di una delle due modalità di integrazione per un periodo non è vincolante per gli altri periodi d'imposta accertati nè comporta la dichiarazione integrativa, automatica o non, per i periodi non accertati.

Dichiarazione integrativa con definizione automatica

Questa modalità di dichiarazione integrativa:

- consente di estinguere la controversia e di beneficiare, alle condizioni previste dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, dell'amnistia per i reati tributari commessi;
- consiste nel dichiarare un imponibile integrato non inferiore al 60% dell'imponibile accertato più il 15% dell'imponibile originariamente dichiarato; nel caso di omissione della dichiarazione originaria l'imponibile integrato deve risultare non inferiore al 70% dell'imponibile accertato. L'imposta dovuta sarà pari alla differenza tra quella corrispondente al nuovo imponibile integrato e quella originariamente dichiarata; e in ogni caso non inferiore al 20% della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile originariamente dichiarato.

Dichiarazione integrativa senza definizione automatica

Questa modalità di dichiarazione integrativa:

- non comporta l'estinzione automatica della controversia, la quale prosegue per la differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa;
- consiste nel dichiarare un nuovo imponibile inferiore a quello previsto per la definizione automatica. L'imposta dovuta sarà pari alla differenza tra quella corrispondente al nuovo imponibile integrato e quella corrispondente all'imponibile originariamente dichiarato;
- nella dichiarazione integrativa senza definizione automatica i soggetti d'imposta possono specificare relativamente ai redditi d'impresa, anche con appositi allegati, i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano i nuovi imponibili.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come e quando presentare la dichiarazione integrativa

MODULO OCCORRENTE

La dichiarazione integrativa deve essere presentata con l'apposito modulo riprodotto alla pagina 9.

Il modulo di dichiarazione è costituito da un «Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e da una «Copia per la elaborazione automatica».

La «Copia ad uso del contribuente» è riportata alla pagina 9.

Si consiglia di compilare questa per prima, quindi, l'«Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e a ricalco la «Copia per l'elaborazione automatica».

MODALITÀ DI INVIO

L'«Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e la «Copia per l'elaborazione automatica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta preintestata ed inviati, esclusivamente per **raccomandata postale senza ricevuta di ritorno**, all'Ufficio delle imposte dirette competente e non al Centro di servizio.

Sulla busta va compilata la parte relativa al mittente e va riprodotto il numero di codice fiscale del dichiarante.

UFFICIO COMPETENTE

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione la società o l'associazione, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa,ha la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa: se anche quest'ultima manca, all'Ufficio delle imposte competente per il comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione, e in mancanza, dove viene esercitata prevalentemente l'attività.

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte a norma dell'art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in comune diverso da quello stabilito in via generale, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 10 ed il 30 novembre 1982.

Come indicare i dati identificativi

Il frontespizio della dichiarazione comprende due riquadri per i dati identificativi, destinato il primo ai dati relativi alla società o associazione ed il secondo ai dati relativi al rappresentante.

Si raccomanda di riportate tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente il numero di codice fiscale.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE:
tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate correttamente nell'apposito spazio.

RAGIONE SOCIALE:
indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio, va indicato prima il cognome e poi il nome.

SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE:
deve inoltre essere indicata la sede legale precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale. I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in comune diverso da quello della sede legale.

CASI DI FUSIONE:
in caso di fusione deve essere indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante da fusione e l'anno in cui è avvenuta la modificazione.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il numero di codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, nonché il *codice-carica*, barrando il valore **1** se trattasi di rappresentante legale, **2** se trattasi di curatore fallimentare, **3** se trattasi di liquidatore e **4** se trattasi di socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto); del predetto rappresentante deve essere indicata, altresì, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.

Istruzioni per la compilazione del "Quadro A - ILOR"

Nella colonna 1 sono elencati tutti i periodi che rientrano nella sfera di applicazione della norma agevolativa, e cioè i periodi dal 1974 al 1981; nella ipotesi in cui vi sia un periodo d'imposta inferiore all'anno solare (trasformazione, fusione, liquidazione, ecc.) ove si renda necessaria una ulteriore specificazione, essendo già stata utilizzata la riga dell'anno corrispondente, potranno essere utilizzate le apposite righe in bianco in calce al Quadro A, avendo cura di apportare le opportune specificazioni.

Nella colonna 2 deve essere riportato il comune ove ha sede l'ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta.

Nella colonna 3 va specificata la situazione tributaria di ciascun periodo d'imposta, attraverso il numero di codice corrispondente alla situazione stessa e ricavato dalla Tabella riprodotta sul retro della dichiarazione integrativa.

Nella colonna 4, con uno specifico numero di codice anch'esso riprodotto sul retro della dichiarazione, va indicata la modalità di integrazione attuata.

La compilazione delle successive colonne deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite nei precedenti capitoli; in particolare:

Nelle colonne 5 e 6 va riportato rispettivamente l'imponibile originariamente dichiarato ed il nuovo imponibile nei casi di:

— integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento (codice 51);
— integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento (codice 52);
— integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento (codice 53).

Nella colonna 7 va riportata l'imposta da versare, circostanza che si verifica in caso di:

— integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento (codice 50); in questa fattispecie non c'è da indicare «nuovo imponibile» nella colonna 5;
— integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento (codice 52): la maggiore imposta da versare va determinata applicando l'aliquota del 15% alla differenza tra il nuovo imponibile e l'imponibile originariamente dichiarato.
È da tener presente che nei casi di integrazione in presenza di accertamento con o senza definizione automatica (codici 51 e 53), questa colonna non va compilata in quanto l'imposta dovuta va liquidata dall'ufficio e riscossa mediante ruoli esattoriali.

8

Nella colonna 7 andrà altresì indicato:

— l'importo di L. 1.000.000 nel caso di dichiarazione omessa;
— l'importo di L. 500.000 nel caso di dichiarazione originaria dalla quale risulti non dovuta imposta per effetto di esenzione totale o di risultato zero.

Nella colonna 8 va indicato:

— 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;

— 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;

— 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;

— 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

COMPILAZIONE DEL RIQUADRO "VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA" DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel rigo riguardante le modalità di versamento barrare la casella relativa alla modalità prescelta.
Nel rigo ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982 indicare:
Data di versamento: la data riportata nel modulo di versamento in banca;
Codice Banca: il codice banca (codice azienda e codice dipendenza), che verrà indicato dalla banca all'atto del versamento nell'apposito «spazio da compilare a cura dell'azienda di credito» del modulo di versamento;
Importo: l'importo indicato nel rigo ammontare complessivo del modulo di versamento.

AVVERTENZA

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione integrativa devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

Copia ad uso del contribuente

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ OD ENTE

Numero di codice fiscale	Denominazione				
Sede Legale	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP	
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP	
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA	Anno	Codice fiscale			
	Denominazione				

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale	Cognome	Nome	
	Sesso / Data di nascita	Comune di nascita	Prov. nascita	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza / Prov.	Via e numero civico	CAP	

QUADRO A — I L O R

Anno di imposta 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	CODICE SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	CODICE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 4	IMPONIBILE DICHIARATO ORIGINARIAMENTE 5	NUOVO IMPONIBILE 6	ILOR DA VERSARE 7	GRADO DEL CONTENZIOSO 8
1974				000	000	000	
1975				000	000	000	
1976				000	000	000	
1977				000	000	000	
1978				000	000	000	
1979				000	000	000	
1980				000	000	000	
1981				000	000	000	
				000	000	000	
				000	000	000	
TOTALE IMPOSTA (sommare gli importi di colonna 7)					➡	000	

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BANCA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Codice banca	Importo 000

DATA ____________ FIRMA ____________

10

(1) Codici situazione Tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna del "Quadro A - ILOR" distintamente per ogni periodo d'imposta.

30 — soggetto non esistente (da utilizzare per gli anni anteriori alla costituzione e/o per quelli posteriori alla estinzione)
40 — dichiarazione omessa senza accertamento
41 — dichiarazione omessa con accertamento
42 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) senza accertamento
43 — dichiarazione dalla quale non risulta un'imposta (con risultato zero o reddito esente) con accertamento
44 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, senza accertamento
45 — dichiarazione dalla quale risulta un'imposta, con accertamento

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento.

ANNOTAZIONI

FIRMA ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche

RITIRARE, UNITAMENTE ALLA PRESENTE GUIDA, IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE CON LA RELATIVA BUSTA

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha convertito con modificazioni, il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, consente ai contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti) di presentare una dichiarazione integrativa dei redditi secondo due modalità principali:

a) **con definizione automatica delle imposte:**
optando per tale modalità, il contribuente evita ogni futura controversia *nei confronti* del fisco e sana automaticamente ogni eventuale controversia in atto;

b) **senza definizione automatica delle imposte:**
optando per tale modalità, il contribuente integra la dichiarazione a suo tempo presentata maggiorando il reddito o diminuendo la perdita originariamente dichiarati ovvero, in caso di omessa dichiarazione, denuncia il reddito a suo tempo non dichiarato, ma può in seguito essere raggiunto dall'accertamento dell'ufficio se il reddito accertabile nei suoi confronti supera di un determinato importo quello esposto nella dichiarazione integrativa.

Per quanto riguarda i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, *rientrano nella sfera di applicazione della* legge 7 agosto 1982, n. 516, i seguenti periodi d'imposta:
— per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno *solare: gli esercizi dal 1974 al* 1981;
— per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare: il rateo 1974 *dell'esercizio 1973/1974 (il quale costituisce* periodo d'imposta autonomo per effetto dell'art. 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e gli esercizi sino a quello *1981/1982 se il termine per la presentazio*ne delle relative dichiarazioni è scaduto anteriormente al 1 agosto 1982.

L'integrazione non è dovuta per le imposte relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 1976 se per i rispettivi periodi d'imposta non sono stati notificati avvisi di accertamento, e purché non trovi applicazione la proroga dei termini di rettifica prevista dalla legge di sanatoria del 22 dicembre 1980, n. 882. Condizione aggiuntiva perché non scatti l'onere di integrazione, per le imposte relative ai periodi d'imposta la cui dichiarazione doveva essere presentata nel corso dell'anno 1976, è che tale dichiarazione non sia stata omessa.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse. Tuttavia l'art. 14 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, dispone che anche per tali dichiarazioni, purché presentate entro il 31 luglio 1982, può essere presentata la dichiarazione integrativa in aumento; l'art. 19 del medesimo D.L., all'ottavo comma, stabilisce inoltre che per la definizione automatica delle imposte non si considerano omesse le dichiarazioni *presentate entro il* 13 luglio 1982, anche se con ritardo superiore ad un mese, e pertanto la maggiorazione del 25 per cento prevista dal medesimo articolo 19 va *commisurata alle imposte da esse* risultanti.

Non possono costituire oggetto di dichiarazione integrativa nell'ambito temporale dei periodi d'imposta considerati dalla legge quelli per i quali è stato notificato accertamento che si sia reso definitivo.

La legge 7 agosto 1982, n. 516, offre anche la possibilità di beneficiare dell'amnistia per i reati tributari ed essa è concessa sia nei casi di definizione automatica delle imposte, sia nel caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525.

Al fine di reperire i dati necessari alla compilazione della dichiarazione integrativa occorre:

— raccogliere le copie delle dichiarazioni dei redditi mod. 760 presentate per i periodi d'imposta innanzi specificati;
— verificare se per uno o più periodi d'imposta sono stati notificati avvisi di accertamento ancora oggetto di controversia e raccogliere gli avvisi medesimi.

È necessario tenere distinti dagli altri i periodi d'imposta per i quali si è ricevuto un'avviso di accertamento, in quanto per tali periodi la dichiarazione integrativa va compilata in modo particolare e sono diverse le modalità di pagamento delle imposte relative.

Ai fini della compilazione della dichiarazione integrativa i soggetti che per i periodi d'imposta suscettibili di tale integrazione non hanno ricevuto avviso di accertamento possono limitarsi a seguire le istruzioni contenute nel capitolo 2 «DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA SENZA ACCERTAMENTO».

I soggetti che per uno o più di detti periodi d'imposta hanno ricevuto avviso di accertamento tuttora in contestazione devono invece seguire, per i periodi d'imposta accertati, *le istruzioni riportate* nel capitolo 3 «DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA CON ACCERTAMENTO» mentre per i *periodi d'imposta non accertati valgono le* istruzioni del capitolo 2.

I capitoli 2 e 3 riportano la descrizione dettagliata delle modalità di integrazione dei redditi consentite dalla legge: nel capitolo 2 sono inoltre indicate le modalità di autotassazione per le imposte dovute in relazione alla dichiarazione integrativa. Tali modalità non sono riportate nel capitolo 3, in quanto le imposte riguardanti i casi ivi trattati (periodi d'imposta con accertamento) non devono essere versate direttamente dal soggetto dichiarante, ma verranno liquidate dagli uffici e riscosse mediante ruoli esattoriali.

Nel capitolo 4: «ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA» vengono infine riportate le istruzioni di compilazione delle parti comuni del modello di dichiarazione integrativa (parte anagrafica, quadro "A IRPEG e ILOR", annotazioni, etc.) nonché quelle per la presentazione della dichiarazione stessa agli uffici competenti.

2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA SENZA ACCERTAMENTO

Per i periodi d'imposta per i quali non è stato notificato avviso di accertamento è possibile scegliere tra due diverse modalità di integrazione dei relativi redditi:
— con definizione automatica delle imposte;
— senza definizione automatica delle imposte.

Dichiarazione integrativa con definizione automatica

La dichiarazione integrativa con definizione automatica:
— deve riguardare tutti i periodi d'imposta e tutte le imposte di cui è detto al capitolo 1, per i quali non è stato notificato un avviso di accertamento;
— consente di:
definire la propria posizione nei riguardi del fisco escludendo la possibilità di accertamenti per gli anni d'imposta in questione;
beneficiare dell'amnistia per i reati tributari commessi;
— richiede il versamento di specifiche somme d'imposta che vanno determinate con riguardo alla dichiarazione originaria od alla sua omissione ed alle relative possibili diverse situazioni.

Prima di procedere all'esame delle diverse situazioni ipotizzabili per la definizione automatica da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si deve operare, nell'ambito di tali soggetti, la distinzione tra società di capitali ed enti equiparati da una parte, ed enti non commerciali dall'altra, in quanto solo per i primi è applicabile la regola della compensazione tra perdite e utili di diversi periodi d'imposta, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. In proposito è comunque da tenere presente che, come chiarito nel mod. 760, le perdite degli esercizi precedenti possono essere detratte dal reddito dell'esercizio fino a compensazione del reddito stesso e del credito d'imposta.

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI

Di seguito si esemplificano le varie situazioni ipotizzabili con riferimento ai soli enti commerciali:

a) dichiarazione in attivo, senza compensazione di perdite precedenti di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:
versamento per ciascun periodo di una maggiore imposta pari al 25% dell'imposta lorda e relative addizionali corrispondenti al reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEG ed al totale redditi imponibili ai fini dell'ILOR, quali risultano dalla dichiarazione originaria, con un minimo di L. 500.000 comprensivo delle due imposte.

1° esempio:

	IRPEG	ILOR	TOTALE
imposta lorda dichiarata	2.000.000	1.000.000	
25% imposta dichiarata	500.000	250.000	
imposta da versare	**500.000**	**250.000**	**750.000**

2° esempio:

	IRPEG	ILOR	TOTALE
imposta lorda dichiarata	1.000.000	600.000	
25% imposta dichiarata	250.000	150.000	400.000

Poiché la maggiorazione del 25% porta ad un totale inferiore a L. 500.000, l'importo da versare va integrato sino alla concorrenza di tale limite minimo, con imputazione all'IRPEG.

imposta da versare	**350.000**	**150.000**	**500.000**

b) dichiarazione in attivo, con compensazione di perdite precedenti di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:
l'ipotesi è possibile solo per l'IRPEG e non anche per l'ILOR in quanto per tale ultima imposta la compensazione delle perdite precedenti non opera.

	IRPEG	ILOR	TOTALE
imposta lorda dichiarata (IRPEG al netto della compensazione)	500.000	1.000.000	
imposta afferente la quota di reddito coperta dalle perdite degli esercizi precedenti	750.000		
imposta totale	1.250.000	1.000.000	
imposta da versare (25% dell'imposta di cui sopra)	**312.500**	**250.000**	**562.500**

Se il totale da versare viene a risultare inferiore a 500.000 lire, si procede all'integrazione sino a tale limite minimo, come specificato al 2° esempio sub. **a)**.

c) dichiarazione in pareggio con compensazione di perdite precedenti di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:
l'ipotesi è possibile solo per l'IRPEG e non anche per l'ILOR in quanto per tale ultima imposta la compensazione delle perdite precedenti non opera.

	IRPEG	ILOR	TOTALE
imposta lorda dichiarata (IRPEG al netto della compensazione)	—	600.000	
imposta afferente la quota di reddito coperta dalle perdite degli esercizi precedenti	1.200.000		
imposta totale	1.200.000	600.000	
25% dell'imposta di cui sopra	300.000	150.000	450.000

Poiché la maggiorazione del 25% porta ad un totale inferiore a 500.000 lire, si procede all'integrazione fino a tale limite minimo, come specificato nel 2° esempio sub. **a)**.

imposta da versare	**350.000**	**150.000**	**500.000**

4

d) dichiarazione in pareggio, senza compensazione di perdite precedenti di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598:

1° esempio:

Dichiarazione con pareggio ai fini IRPEG e senza imponibile ILOR:
importo da versare L. 600.000 da imputare all'IRPEG.

2° esempio:

Dichiarazione con pareggio ai fini IRPEG e con imponibile ILOR:

	IRPEG	ILOR	TOTALE
imposta lorda dichiarata		800.000	
25% imposta di cui sopra		200.000	
imposta da versare	**600.000**	**200.000**	**800.000**

e) dichiarazione in perdita:

1° esempio:

Dichiarazione in perdita ai fini IRPEG e senza imponibile ILOR.

Per la definizione automatica delle dichiarazioni in perdita ai fini IRPEG e senza imponibile ILOR è prevista la riduzione del 30% della perdita dichiarata e il versamento di un importo pari al 10% della differenza tra l'ammontare della perdita dichiarata e quello della perdita ridotta, come dal seguente esempio:

	IRPEG	ILOR	TOTALE
perdita dichiarata	1.000.000		
perdita ridotta del 30%	700.000		
differenza	300.000		
10% della differenza	30.000		
imposta da versare	**30.000**		**30.000**

2° esempio:

Dichiarazione in perdita ai fini IRPEG con imponibile ILOR:

	IRPEG	ILOR	TOTALE
perdita dichiarata	4.000.000		
perdita ridotta del 30%	2.800.000		
differenza	1.200.000		
10% della differenza	120.000		
imposta lorda dichiarata		1.000.000	
25% sull'imposta di cui sopra		250.000	
imposta da versare	**120.000**	**250.000**	**370.000**

Nei casi di dichiarazione in perdita non opera l'obbligo del versamento minimo di L. 500.000.

La perdita ridotta (negli esempi L. 700.000 e L. 2.800.000) relativa a ciascun periodo d'imposta definito automaticamente non è compensabile ai sensi degli articoli 17 e 24 con l'eventuale reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, salvo che si tratti della perdita ridotta dell'ultimo periodo d'imposta così definito (esercizio 1981 o esercizio 1981/1982, sempreché per quest'ultimo il termine per la presentazione della dichiarazione sia scaduto anteriormente al 1° agosto 1982), la quale potrà invece essere compensata con il reddito imponibile dei cinque esercizi successivi a detto ultimo periodo.

f) dichiarazione omessa:
La definizione automatica ai sensi dell'art. 19 nei casi di omissione di dichiarazione è consentita a condizione che tale omissione non si sia verificata per tutti i periodi di imposta non ancora accertati rientranti nella sfera di applicazione del provvedimento agevolativo, ma soltanto per uno o più periodi (6° comma dell'art. 19).
Verificandosi tale condizione, per la definizione automatica il soggetto deve versare l'importo di L. 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa.

ENTI NON COMMERCIALI

Per quanto concerne gli enti non commerciali, si ipotizzano i seguenti casi:

g) dichiarazione originaria con risultato positivo, contenente cioè l'indicazione di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEG e/o dell'ILOR.
L'ente non commerciale, così come le società di capitali e gli enti equiparati, procederà al versamento di una maggiore imposta pari al 25% di ciascuna imposta lorda dichiarata (sia IRPEG che ILOR) per ogni periodo di imposta, con un minimo di L. 500.000 comprensivo delle due imposte. Si vedano gli esempi di cui al precedente punto **a)**.

h) Dichiarazione dei redditi con risultato negativo, non contenente cioè l'indicazione di alcun reddito imponibile, nè ai fini IRPEG nè ai fini ILOR.
In questo caso l'ente procederà al versamento di un importo pari a L. **500.000** da imputare all'IRPEG.

i) Dichiarazione omessa.
vale quanto precisato al precedente punto **f)**.

DICHIARAZIONI CON REDDITI ESENTI

Con riferimento sia alle società di capitali ed enti equiparati che agli enti non commerciali, si precisa qui di seguito il meccanismo di definizione automatica in presenza di dichiarazioni originarie con redditi totalmente o parzialmente esenti:

— qualora siano stati dichiarati redditi parzialmente esenti sia ai fini dell'IRPEG che ai fini dell'ILOR, la definizione automatica sarà effettuata mediante il versamento di importi pari al 25% di ciascuna delle imposte lorde dovute in base alla dichiarazione originaria, con il rispetto del versamento minimo di L. 500.000, ove l'ammontare dei due importi percentuali non raggiunga detto limite; in tale ipotesi il maggior importo differenziale sarà imputato all'IRPEG;
— qualora la dichiarazione indichi esenzioni totali ai fini di una sola imposta, la definizione automatica potrà avvenire con il versamento del 25% relativo all'imposta lorda esclusa dall'esenzione, con il rispetto del minimo di versamento di L. 500.000;
— qualora la dichiarazione originaria indichi pareggio o perdita ai fini IRPEG e reddito parzialmente o totalmente esente ai fini ILOR, la società di capitali o l'ente equiparato, per conseguire la definizione automatica, dovrà comportarsi come prospettato rispettivamente negli esempi sub **d)** e sub **e)**.

Dichiarazione integrativa senza definizione automatica

La dichiarazione integrativa senza definizione automatica:

— può riguardare solo alcuni (uno o più) periodi d'imposta ed anche solo una delle imposte per ciascun periodo;
— consente di beneficiare alle condizioni previste dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, dell'amnistia per i reati tributari commessi;
— non elimina la possibilità di accertamenti futuri da parte dell'ufficio. Gli accertamenti però possono essere effettuati solo se il maggior imponibile accertabile (rispetto al nuovo imponibile integrato) sia di importo superiore alla somma (franchigia) del 10 per cento dell'imponibile originariamente dichiarato e del 50 per cento della differenza tra l'imponibile integrato e quello originariamente dichiarato. Tuttavia, in caso di accertamento, se l'imposta integrativa non è inferiore al 10% dell'imposta dichiarata non è dovuta imposta sulla parte del maggior imponibile accertato corrispondente alla predetta franchigia.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo e di applicazione della franchigia:

Soggetto che ha presentato per il periodo d'imposta 1979 il mod. 760 con un imponibile IRPEG di L. 5.000.000.
Presentazione di dichiarazione integrativa con nuovo imponibile IRPEG di L. 8.000.000.

- franchigia = 10% di 5.000.000 + 50% di (8.000.000 — 5.000.000) = L. 2.000.000;
- l'ufficio potrà emettere avviso di accertamento soltanto per un imponibile accertabile superiore a L. 10.000.000 (8.000.000 + 2.000.000).
Se l'imponibile accertabile è di L. 12.000.000 la maggiore imposta sarà così calcolata:
- imposta corrispondente all'imponibile dichiarato (5.000.000) = L. 1.250.000;
imposta corrispondente all'imponibile integrato (8.000.000) = L. 2.000.000;
imposta corrispondente all'imponibile integrato maggiorato della franchigia (10.000.000) = L. 2.500.000;
imposta corrispondente all'imponibile accertabile (12.000.000) = L. 3.000.000;
- condizioni di godimento della franchigia: (2.000.000 — 1.250.000) = L. 750.000; detto importo è superiore a L. 125.000 (cioè 10% di 1.250.000)
- maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento (3.000.000 — 2.500.000) = L. 500.000 e non L. 1.000.000 (3.000.000 — 2.000.000) come sarebbe stato se la maggiore imposta integrata fosse stata inferiore a L. 125.000 (10% di 1.250.000).

Lo stesso procedimento e gli stessi calcoli anche ai fini dell'applicazione della franchigia devono essere seguiti nell'ipotesi di dichiarazione integrativa ai fini dell'ILOR.

Nelle dichiarazioni integrative senza definizione automatica le società di capitali, gli enti equiparati nonchè gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa, possono specificare, anche con appositi allegati, i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano i nuovi imponibili o le minori perdite integrate.

I soggetti che hanno esercitato attività di allevamento del bestiame possono determinare o rettificare in base ai costi e ricavi effettivi, ovvero in base ai criteri di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1978 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 4 ottobre 1978) e successive modificazioni, anche per gli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. Per questi ultimi anni la determinazione dovrà essere operata in base ai criteri stabiliti dal predetto originario decreto, tenendo conto del coefficiente di aggiornamento del reddito agrario valevole per ciascuno di detti anni.

Nelle dichiarazioni integrative senza definizione automatica possono essere riportate le eventuali somme relative a ritenute d'acconto non indicate nella dichiarazione originaria previa allegazione della relativa certificazione.

6

Modalità di versamento delle imposte conseguenti alla dichiarazione integrativa senza accertamento

Il versamento delle imposte IRPEG ed ILOR deve essere eseguito all'esattoria delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d'imposta.
Per tale versamento occorre utilizzare le normali distinte esattoriali previste per il pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR integrate la prima con il numero di codice 2130 e la seconda con il numero di codice 3130.
Inoltre nella stessa distinta il contribuente deve comunicare la modalità di versamento prescelta (in unica soluzione, in tre rate o in sei rate) e, in caso di versamento frazionato, a quale rata lo stesso versamento si riferisce. Le medesime modalità valgono nell'ipotesi di versamento mediante conto corrente postale, ricordando che in tale caso il versamento deve essere eseguito con un anticipo di 6 giorni rispetto al termine previsto per il pagamento allo sportello esattoriale.
Le modalità previste per il versamento delle imposte sono:

1) **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**, entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa, da calcolare (tenuto conto della riduzione del 5% prevista dalla legge per tale modalità di versamento) come segue:

IRPEG	1 .000 × 0,95	2 .000
ILOR	.000 × 0,95	.000
TOTALE DA VERSARE		.000

2) **VERSAMENTO IN TRE RATE** da calcolare come segue:

PRIMA RATA: ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

IRPEG	1 .000 × 0,40	2 .000
ILOR	.000 × 0,40	.000
TOTALE DA VERSARE		.000

SECONDA E TERZA RATA: FEBBRAIO E GIUGNO 1983

IRPEG	1 .000 × 0,30	2 .000
ILOR	.000 × 0,30	.000
TOTALE DA VERSARE		.000

3) **VERSAMENTO IN SEI RATE** di pari importo con applicazione di interessi limitatamente alla quota degli importi versati successivamente alle scadenze previste per l'ordinario versamento in tre rate. Il saggio di interesse è dato dal saggio ufficiale di sconto (18%) maggiorato dell'interesse legale (5%); è cioè pari al 23% annuo.

La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 1982; la seconda nel mese di febbraio 1983; la terza nel mese di giugno 1983; la quarta nel mese di novembre 1983; la quinta nel mese di febbraio 1984; la sesta nel mese di maggio 1984.

L'importo di ciascuna delle sei rate, comprensivo degli interessi, deve essere calcolato come segue:

IRPEG	1 .000 × 0,1864	2 .000
ILOR	.000 × 0,1864	.000
TOTALE DA VERSARE		.000

AVVERTENZA

La scelta della modalità di versamento (in unica soluzione, in tre rate o in sei rate) è vincolante per il contribuente.

In caso di morosità gli importi dovuti e non versati saranno iscritti a ruolo con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della sopratassa del 40% commisurati all'imposta non versata.

In caso di ritardato versamento la sopratassa è ridotta al 3% se il ritardo non supera i 3 giorni.

3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I PERIODI D'IMPOSTA CON ACCERTAMENTO

È consentito presentare la dichiarazione integrativa per tutti o alcuni (uno o più) degli anni (periodi d'imposta) per i quali si è ricevuto avviso di accertamento, a condizione che l'accertamento non sia divenuto definitivo.

Per ciascun periodo d'imposta accertato è possibile scegliere tra due diverse modalità di integrazione dei redditi:

— con definizione automatica, che comporta l'estinzione della controversia;
— senza definizione automatica, con proseguimento della controversia per la differenza.

La scelta di una delle due modalità di integrazione per un periodo non è vincolante per gli altri periodi d'imposta accertati nè comporta la dichiarazione integrativa, automatica o non, per i periodi non accertati.

Nelle dichiarazioni integrative, con estinzione o meno della controversia, possono essere riportate le eventuali somme relative a ritenute d'acconto non indicate nella dichiarazione originaria, previa allegazione in originale della relativa certificazione.

Dichiarazione integrativa con definizione automatica

Questa modalità di dichiarazione integrativa:

- consente di estinguere la controversia e di beneficiare, alle condizioni previste dal D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, dell'amnistia per i reati tributari;
- consiste nel dichiarare un imponibile integrato non inferiore al 60% dell'imponibile accertato più il 15% dell'imponibile originariamente dichiarato; nel caso di omissione della dichiarazione originaria l'imponibile integrato deve risultare non inferiore al 70% dell'imponibile accertato. L'imposta dovuta sarà pari alla differenza tra quella corrispondente al nuovo imponibile integrato e quella originariamente dichiarata; e in ogni caso non inferiore al 20% della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile originariamente dichiarato;
- per le dichiarazioni originarie in perdita le ipotesi possibili in relazione agli accertamenti effettuati e alle soluzioni in sede di dichiarazione integrativa possono essere così schematizzate tenuto conto che, in assenza di imponibile dichiarato, si applicherà la sola percentuale del 60% che dovrà essere calcolata sull'imponibile accertato, rappresentato dalla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita od il reddito accertato.

reddito dichiarato	reddito accertato	reddito definito per integrazione
—	+ 400.000	+ 240.000 (1)
— 100.000	+ 300.000	+ 140.000 (2)
— 400.000	—	— 160.000 (3)
— 600.000	— 200.000	— 360.000 (4)

(1) 60% di + 400.000 = + 240.000
dichiarato = 0
definito + 240.000

(2) 60% di
[+ 300.000 — (— 100.000)] = + 240.000
dichiarato = — 100.000
definito + 140.000

(3) 60% di [0 — (— 400.000)] = + 240.000
dichiarato = — 400.000
definito — 160.000

(4) 60% di
[— 200.000 — (— 600.000)] = + 240.000
dichiarato = — 600.000
definito — 360.000

Dichiarazione integrativa senza definizione automatica

Questa modalità di dichiarazione integrativa:

- non comporta l'estinzione automatica della controversia, la quale prosegue per la differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa;
- consiste nel dichiarare un nuovo imponibile inferiore a quello previsto per la definizione automatica. L'imposta dovuta sarà pari alla differenza tra quella corrispondente al nuovo imponibile integrato e quella corrispondente all'imponibile originariamente dichiarato;
- nella dichiarazione integrativa senza definizione automatica i soggetti d'imposta possono specificare relativamente ai redditi d'impresa, anche con appositi allegati, i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano i nuovi imponibili o le minori perdite.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come e quando presentare la dichiarazione integrativa

MODULO OCCORRENTE

La dichiarazione integrativa deve essere presentata con l'apposito modulo riprodotto a pagina 11.

Il modulo di dichiarazione è costituito da un «Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e da una «Copia per la elaborazione automatica».

La «Copia ad uso del contribuente» è riportata a pagina 11.

Si consiglia di compilare questa per prima, quindi, l'«Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e a ricalco la «Copia per l'elaborazione automatica».

MODALITÀ DI INVIO

L'«Originale per l'Ufficio delle imposte dirette» e la «Copia per l'elaborazione automatica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta preintestata ed inviati, esclusivamente **per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno,** all'Ufficio delle imposte dirette competente, e non al Centro di servizio.

Sulla busta va compilata la parte relativa al mittente e va riportato il numero di codice fiscale del dichiarante.

UFFICIO COMPETENTE

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione la società o l'associazione, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa ha la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, all'Ufficio delle imposte competente per il comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, dove viene esercitata prevalentemente l'attività.

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in comune diverso da quello stabilito in via generale, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 10 ed il 30 novembre 1982.

Come indicare i dati identificativi

Il frontespizio della dichiarazione comprende due riquadri per i dati identificativi, destinati il primo ai dati relativi alla società o ente ed il secondo ai dati relativi al rappresentante.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente il numero di codice fiscale.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate correttamente nell'apposito spazio.

DENOMINAZIONE:

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa;

SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE:

deve inoltre essere indicata la sede legale precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o enti che hanno il domicilio fiscale in comune diverso da quello della sede legale.

CASI DI FUSIONE: in caso di fusione od incorporazione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante da fusione e l'anno in cui è avvenuta la modificazione.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare il codice **1** se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice **2** se *curatore fallimentare*, il codice **3** se *liquidatore* ed infine il codice **4** se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero.*

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Modalità di compilazione del «Quadro A - IRPEG e ILOR»

Nella colonna 1 sono elencati tutti i periodi che rientrano nella sfera di applicazione della norma agevolata, cioè i periodi dal 1974 al 1981; quando il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare si avrà cura di apportare le opportune specificazioni, inserendo il rateo 1974 dell'esercizio 1973/1974 (che costituisce periodo d'imposta autonomo) ed eventualmente il periodo d'imposta 1981/1982 per il quale il termine per la dichiarazione sia scaduto anteriormente al 1° agosto 1982. I periodi d'imposta sono rilevabili dal modello 760 cui la dichiarazione integrativa fa riferimento.

Nella colonna 2 deve essere riportato il comune ove ha sede l'ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta.

Nella colonna 3 va specificata la situazione tributaria di ciascun periodo d'imposta, attraverso il numero di codice corrispondente alla situazione stessa e ricavato dalla tabella riprodotta sul retro della dichiarazione integrativa.

Nella colonna 4 con uno specifico numero di codice, anch'esso riprodotto sul retro della dichiarazione, va indicata la modalità di integrazione attuata.

La compilazione delle successive colonne deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite nei precedenti capitoli; in particolare:

Nelle **colonne 5 e 9** va riportato il nuovo imponibile o la minor perdita nei casi di:

— integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento (codice 51);
— integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento (codice 52);
— integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento (codice 53).

Nella colonna 6 va indicata la differenza tra l'imposta corrispondente al nuovo imponibile e quella originariamente dichiarata.

Nella colonna 7 va indicato il totale delle ritenute originariamente non dichiarate con l'esclusione del caso di definizione automatica in assenza di accertamento (codice 50).

Nelle colonne 8 e 10 va riportata l'imposta da versare, circostanza che si verifica in caso di:

— integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento (codice 50); in questa fattispecie non c'è da indicare «nuovo imponibile» nelle colonne nn. 5 e 9;
— integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento (codice 52).

È da tenere presente che nei casi di integrazione in presenza di accertamento con o senza definizione automatica (codici 51 e 53) queste colonne non vanno compilate in quanto le imposte dovute vanno liquidate dall'ufficio e riscosse mediante ruoli esattoriali.
Nella colonna 8 andrà altresì indicato:

— l'importo di L. 600.000 nel caso di dichiarazione in pareggio;

— l'importo di L. 1.000.000 nel caso di dichiarazione omessa;
— l'importo pari al 10% della riduzione della perdita originariamente dichiarata.

Infine, qualora la somma tra gli importi delle colonne 8 e 10 non sia superiore al limite minimo di L. 500.000 previsto dalla legge, ad eccezione dei casi di dichiarazione in perdita, nella colonna 8 (imposta IRPEG da versare) dovrà essere indicato un importo pari alla differenza tra L. 500.000 e quello indicato in colonna 10 (imposta ILOR da versare).

Nella colonna 11 va indicato:

— 1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di I grado;
— 2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di II grado;
— 3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;
— 4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'appello, Corte di Cassazione).

Istruzioni per la compilazione del riquadro «versamento delle imposte in esattoria»

In ogni caso deve essere barrata la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta (unica soluzione, tre rate, sei rate).

Devono inoltre essere riportate negli estremi di versamento:

— la data del versamento;
— la modalità di effettuazione del versamento di novembre 1982 (1 versamento diretto in esattoria; 2 versamento in conto corrente postale);
— l'importo effettivamente pagato.

AVVERTENZA

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione integrativa devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

Copia ad uso del contribuente

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ OD ENTE

Numero di codice fiscale		Denominazione			
SEDE LEGALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP	
DOMICILIO FISCALE	Comune	Prov.	Via e numero civico	CAP	
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA		Anno	Codice fiscale		
		Denominazione			

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Codice fiscale		Cognome		Nome
	Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov.	Via e numero civico	CAP	

QUADRO A — IRPEG e ILOR

PERIODO D'IMPOSTA	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA	SITUAZIONE TRIBUTARIA	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	IRPEG				ILOR		Grado del contenzioso
				NUOVO IMPONIBILE	MAGGIORE IMPOSTA	RITENUTE NON DICH.	IMPOSTA DA VERSARE	NUOVO IMPONIBILE	IMPOSTA DA VERSARE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
75				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
76				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
77				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
78				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
79				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
80				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
81				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
				.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TOTALI IMPOSTE (sommare gli importi di col. 8 e di col. 10)							.000		.000	

Si allegano n. ...... certificati di ritenute subite e non dichiarate originariamente

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN ESATTORIA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO IRPEG EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo .000
ESTREMI DEL VERSAMENTO ILOR EFFETTUATO A NOVEMBRE 1982	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo .000

DATA ______________ FIRMA ______________

12

(1) Codici situazione tributaria

La tabella indica le possibili situazioni tributarie, relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna 3 del «Quadro A - IRPEG e ILOR» distintamente per ogni periodo d'imposta.

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione in attivo ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	10	11
— senza imponibile ILOR	12	13
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	14	15
— senza imponibile ILOR	16	17
dichiarazione in pareggio ai fini IRPEG		
● con compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	20	21
— senza imponibile ILOR	22	23
● senza compensazione delle perdite		
— con imponibile ILOR	24	25
— senza imponibile ILOR	26	27
dichiarazione in perdita ai fini IRPEG (Non deve essere considerato in perdita, ma in pareggio, un esercizio nel quale perdite di esercizi precedenti siano state aggiunte ad un pareggio o compensate con un utile inferiore a dette perdite. In questi casi andranno utilizzati rispettivamente i codici da 24 a 27 ovvero da 20 a 23).		
— con imponibile ILOR	30	31
— senza imponibile ILOR	32	33
dichiarazione omessa	40	41
soggetto non esistente (da utilizzare per i periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	43	

ENTI NON COMMERCIALI	Periodo di imposta con accertamento	Periodo di imposta senza accertamento
dichiarazione con imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	60	61
— senza imponibile ILOR	62	63
dichiarazione senza imponibile IRPEG		
— con imponibile ILOR	70	71
— senza imponibile ILOR	72	73
dichiarazione omessa	80	81
soggetto non esistente (da utilizzare per periodi d'imposta anteriori alla costituzione e/o posteriori alla estinzione)	83	

(2) Codici modalità di integrazione

50 — integrazione con definizione automatica in assenza di accertamento
51 — integrazione con definizione automatica in presenza di accertamento
52 — integrazione senza definizione automatica in assenza di accertamento
53 — integrazione senza definizione automatica in presenza di accertamento

ANNOTAZIONI

(4752) firma ____________

DECRETO 28 settembre 1982.

Approvazione del modello IVA 1982 da presentare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, concernente le norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, concernente la concessione di amnistia per reati tributari;

Decreta:

È approvato l'allegato modello IVA 1982, con le relative modalità di attuazione ed istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione integrativa da presentare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

MODULARIO
F- TASSE -556

MOD. IVA 82
per il Servizio Meccanografico

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

UFFICIO IVA DI ______________________

CONTRIBUENTE

NUMERO DI PARTITA IVA 0 _ _ _ _ _ 0 _ _ _

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO) | SESSO M F | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | PROV. | TELEFONO PREFISSO NUMERO

DICHIARANTE

COD. DI STATO

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE: VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | PROV. | TELEFONO PREFISSO NUMERO

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 20) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI								

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 – COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28 — Vedi istruzioni	.000
14	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26 — Vedi istruzioni	.000
15	IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI — Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	IMPOSTA DA VERSARE — COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [3] VERSAMENTO IN TRE RATE [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO, MESE, ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO

ATTENZIONE

APPORRE DATA E FIRMA NEL FOGLIO SOTTOSTANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE (GIORNO MESE ANNO)	PROTOCOLLO

MODULARIO F - TASSE - 556

MOD. IVA 82
per l'Ufficio

IVA

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE - compilare sempre

NUMERO DI PARTITA IVA: 0 _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _

PERSONA FISICA

COGNOME			NOME
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO)	SESSO M F	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV.	TELEFONO PREFISSO NUMERO

DICHIARANTE - compilare se diverso dal contribuente

COD. DI STATO

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE: VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV.	TELEFONO PREFISSO NUMERO

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 26) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 28) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N. ____

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 – COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADR... ARE

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	.000

...ADRO C ... ME ... MP

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [3] VERSAMENTO IN TRE RATE [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO, MESE, ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
			.000

EVENTUALI ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA ____________ FIRMA ____________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RITIRARE, UNITAMENTE ALLA PRESENTE GUIDA, IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE CON LA RELATIVA BUSTA E IL MODULO DI VERSAMENTO IN BANCA PER L'AUTOTASSAZIONE

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Modulo occorrente

La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo conforme a quello riprodotto nella pagina accanto (copia ad uso del contribuente).

Il modulo di dichiarazione integrativa è costituito da due esemplari di cui uno **per l'ufficio IVA** e l'altro **per il servizio meccanografico.**

Si consiglia di compilare per prima la «copia ad uso del contribuente», quindi l'esemplare **per il servizio meccanografico** e, a ricalco, l'esemplare **per l'ufficio.**

Gli importi devono essere arrotondati a 1.000 lire e trascritti tralasciando i tre zeri finali già prestampati nelle relative caselle.

Modalità di presentazione

Gli esemplari **per il servizio meccanografico e per l'ufficio IVA**, debitamente compilati, devono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati per **raccomandata postale senza ricevuta di ritorno** all'ufficio IVA competente o presentati all'ufficio stesso. In quest'ultimo caso la prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio.

Nel caso di invio per raccomandata, **sulla busta va indicato, oltre al mittente, il numero di partita IVA del contribuente.**

Ufficio IVA competente

L'ufficio IVA competente è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

In caso di cessazione d'attività l'ufficio competente è quello al quale è stata presentata l'ultima dichiarazione annuale.

Termini di presentazione

La dichiarazione integrativa **deve** essere inviata o presentata tra il 10 e il 30 novembre 1982.

Casi particolari

I soggetti risultanti da fusioni sono tenuti a presentare, oltre alla propria, le dichiarazioni integrative per i soggetti preesistenti alla data della fusione per unione o incorporazione.

I soggetti che esercitano più attività devono presentare dichiarazioni integrative separate per ciascun numero di partita IVA con il quale sono state presentate le dichiarazioni annuali.

AVVERTENZA

Si raccomanda di conservare con cura la presente «Guida» che comprende la copia di dichiarazione ad uso del contribuente.

3

MODULARIO F - TASSE - 556

MOD. IVA 82

per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE - compilare sempre

NUMERO DI PARTITA IVA 0 | 0

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | PROV. | TELEFONO PREFISSO NUMERO

DICHIARANTE - compilare se diverso dal contribuente

COD. DI STATO

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE: VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | PROV. | TELEFONO PREFISSO NUMERO

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26)		ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA	
						IMPOSTA INTEGRATIVA	IMPOSTA GIÀ VERSATA	MODALITÀ [7]	IMPOSTA
01	1973	0	0 | 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 | 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 | 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 | 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 – COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 23 — Vedi istruzioni	.000
14	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26 — Vedi istruzioni	.000
15	IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI — Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	IMPOSTA DA VERSARE — COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	.000

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [3] VERSAMENTO IN TRE RATE [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
			.000

EVENTUALI ANNOTAZIONI

4

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE - compilare sempre				NUMERO DI PARTITA IVA 0 ... 0
PERSONA FISICA				
COGNOME		NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO)	SESSO M F	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA				
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
DOMICILIO FISCALE				
VIA E NUMERO CIVICO		COMUNE	PROV.	TELEFONO PREFISSO NUMERO

DICHIARANTE - compilare se diverso dal contribuente			COD. DI STATO
COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
DOMICILIO FISCALE: VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV.	TELEFONO PREFISSO NUMERO

Fornire tutti i dati richiesti, con particolare attenzione alle parti di seguito illustrate.

Ufficio IVA

In alto a sinistra riportare in chiaro la denominazione dell'ufficio IVA competente.

Contribuente

Il numero di partita IVA, attribuito a ciascun contribuente dall'ufficio IVA territorialmente competente, deve essere riportato nell'apposita casella senza spazi, barre o trattini in modo che l'ultima cifra occupi l'ultima posizione a destra. Il contribuente deve accertarsi che la quartultima, terzultima e penultima cifra corrispondano al codice dell'ufficio che ha attribuito il numero di partita IVA (vedi tabella A).

Per facilitare la trascrizione del numero di partita, la prima e la quartultima cifra (che sono sempre zero) sono state già prestampate nell'apposita casella del modello.

Dichiarante

I dati relativi al dichiarante, in aggiunta a quelli relativi al contribuente qualora il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente, devono essere indicati:

— dagli eredi, per i contribuenti deceduti. Riportare «1» nel cod. di stato;

— dai curatori fallimentari, per i contribuenti falliti. Riportare «2» nel cod. di stato;

— dai rappresentanti legali, per i contribuenti minori o incapaci. Riportare «3» nel cod. di stato;

— dai soggetti risultanti dalle fusioni, per i contribuenti preesistenti alla fusione per unione o incorporazione. Riportare «4» nel cod. di stato;

— dai commissari liquidatori e dai commissari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Riportare «5» nel cod. di stato;

— da altri soggetti. Riportare «6» nel cod. di stato.

In tutti questi casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante.

N.B.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio IVA nella cui circoscrizione risulta il domicilio fiscale del contribuente.

Fanno eccezione i casi di fusione per unione o incorporazione per i quali la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio IVA nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del dichiarante.

5

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE E RELATIVI SCHEMI DI CALCOLO

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 20) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26)		ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA	
						IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 – COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

É consentito presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quelle annuali **omesse** o per rettificare **in aumento quelle già** presentate, per tutte le annualità d'imposta per le quali non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo.

Ai fini della compilazione del Quadro A della dichiarazione integrativa, **i contribuenti che intendono evitare ogni futuro accertamento, estinguere automaticamente le controversie in atto, evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed usufruire della amnistia per i reati tributari** devono seguire le modalità di calcolo.indicate nel **punto 1 (INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA E CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA)**

Le suddette modalità **devono** essere seguite — pena la esclusione dai benefici di cui sopra — per **tutti** gli anni d'imposta relativamente ai quali **non** sono stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento induttivo, esclusi gli anni per i quali non è stata presentata la dichiarazione annuale che non sono ammessi a definizione automatica. È anche escluso l'anno 1981, con dichiarazione a credito computato interamente nel 1982, unitamente agli anni immediatamente precedenti con dichiarazione a credito computato interamente all'anno successivo, non ammessi a definizione automatica se non a particolari condizioni.

Per gli anni d'imposta accertati, la scelta delle modalità di calcolo per un anno non è vincolante per gli altri.

I contribuenti che intendono presentare una dichiarazione integrativa, ma non sono interessati ai benefici di cui sopra, devono seguire le modalità di calcolo indicate nel **punto 2 (ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA).** Tali contribuenti possono usufruire solo a determinate condizioni dell'amnistia per i reati tributari e degli ulteriori benefici previsti dalla legge e possono presentare una dichiarazione integrativa riferita solo ad uno o più anni di imposta dal 1973 al 1981.

I contribuenti interessati ad estinguere automaticamente le controversie in atto, ma non ad evitare futuri accertamenti, possono seguire le modalità di cui al **punto 1** per gli anni accertati e quelle di cui al **punto 2** per gli altri anni.

I contribuenti interessati ad evitare futuri accertamenti ma non ad estinguere automaticamente le controversie in atto seguiranno le modalità di cui al **punto 1** per gli anni non accertati e quelle di cui al **punto 2** per gli anni accertati.

INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA E CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA

Il contribuente che intende evitare ogni futuro accertamento, estinguere automaticamente le controversie in atto, evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed usufruire dell'amnistia per i reati tributari, deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo indicate nei prospetti seguenti contraddistinti dai numeri 1, 2 e 3.

1.1 ANNI D'IMPOSTA NON ACCERTATI

Prospetto 1 - Da utilizzare per tutti gli anni d'imposta relativamente ai quali **sono state presentate le dichiarazioni annuali e non sono stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento induttivo (*).**

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976 (**)	.000	.000	.000		.000
1977	.000	.000	.000		.000
1978	.000	.000	.000		.000
1979	.000	.000	.000		.000
1980	.000	.000	.000		.000
1981	.000	.000	.000		.000

Compilazione del prospetto 1

I contribuenti a regime forfetario, che hanno presentato la dichiarazione originaria su modello IVA 11 bis, devono indicare per ciascun periodo d'imposta l'importo di L. 200.000 nella colonna 5.

Gli altri contribuenti devono compilare il prospetto nel modo seguente:

Colonna 1: trascrivere l'imposta sulle operazioni imponibili desunta dalla dichiarazione originaria come di seguito indicato:

anno d'imposta 1976: dal codice 50;

anni d'imposta 1977-1978: dal codice 58;

anni d'imposta 1979-1980-1981: dal codice 56.

Colonna 2: trascrivere l'imposta detraibile desunta dalla dichiarazione originaria, determinandola come di seguito indicato:

anno d'imposta 1976: sommare gli importi di cui ai codici 51, 53 e 54;

anno d'imposta 1977: sommare gli importi di cui ai codici 78, 80, 81 e 84;

anno d'imposta 1978: sommare gli importi di cui ai codici 78, 81 e 84;

anno d'imposta 1979: sommare gli importi di cui ai codici 78, 81 e 84 (per il modello IVA 11 ter indicare l'importo di cui al codice 78);

anni d'imposta 1980-1981: sommare gli importi di cui ai codici 78 e 84 (per il modello IVA 11 ter indicare l'importo di cui al codice 78).

Colonna 3: indicare la somma degli importi trascritti nelle colonne 1 e 2.

Colonna 4: indicare il **valore «2»** (2%) nel rigo corrispondente all'anno:

— 1976 se nell'anno 1975 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 120 milioni;

— 1977 se nell'anno 1976 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 180 milioni;

— 1978 se nell'anno 1977 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 360 milioni;

— 1979 se nell'anno 1978 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 360 milioni;

— 1980 se nell'anno 1979 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 480 milioni;

— 1981 se nell'anno 1980 è stato dichiarato un volume d'affari superiore a L. 480 milioni;

indicare il **valore «4»** (4%) nel caso in cui siano stati dichiarati volumi d'affari non superiori ai limiti sopraindicati.

Per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 1975 il volume d'affari da considerare per il primo anno è quello indicato nella dichiarazione di inizio attività.

Colonna 5: indicare il risultato dell'operazione seguente:

Importo di colonna 3 per **valore di colonna 4** diviso **100;**

se il risultato è inferiore a L. 200.000 indicare L. 200.000; tale ammontare deve essere indicato anche nell'ipotesi che nelle colonne 1 e 2 non vi sia alcun importo.

(*) Gli anni dal 1973 al 1975 non appaiono nel prospetto in quanto l'imposta relativa a tali anni non può essere più accertata dagli uffici.
Ai fini della definizione automatica non si considerano omesse le dichiarazioni presentate tardivamente ma entro il 13 luglio 1982.

(**) Il rigo relativo all'anno 1976 deve essere utilizzato solo se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 31 agosto 1980 ed entro il 13 luglio 1982.

Compilazione del quadro A della dichiarazione integrativa

CASO a)

Contribuente che ha presentato l'ultima dichiarazione a debito, oppure a credito con l'indicazione di rimborsi infrannuali richiesti, oppure a credito con richiesta di rimborso parziale o totale. In tali ipotesi il contribuente è obbligato a definire **tutti** gli anni d'imposta.

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta, devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A). **Indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale).

Colonna 3: non compilare.

Colonna 4: importo della colonna 5 del prospetto 1.

Colonna 5: non compilare.

Colonna 6: non compilare.

Colonna 7: non compilare.

Colonna 8: non compilare.

Codice 10: somma degli importi trascritti nella colonna 4 del quadro A.

Allegati: non compilare.

Codice 11: non compilare.

Codice 12: non compilare.

CASO b)

Contribuente che ha presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza nell'anno 1982 e non intende rinunciare all'eventuale residuo credito 1981 risultante a seguito della compensazione con l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa. In tale ipotesi il contribuente è obbligato a definire tutti gli anni d'imposta ad esclusione del 1981 e di quelli immediatamente precedenti per i quali ha presentato dichiarazione con analoga richiesta di computazione dell'intera eccedenza all'anno successivo.

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta, devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A). **Indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale).

Colonna 3: non compilare.

Colonna 4: importo della colonna 5 del prospetto 1.

Colonna 5: non compilare.

Colonna 6: non compilare.

Colonna 7: non compilare.

Colonna 8: non compilare.

Codice 10: somma degli importi trascritti nella colonna 4 del quadro A.

Allegati: non compilare.

Codice 11: non compilare.

Codice 12: non compilare.

CASO c)

Contribuente che ha presentato per il 1981 la dichiarazione a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza nel 1982 ed intende rinunciare all'eventuale residuo credito 1981 risultante a seguito della compensazione con l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa. In tale ipotesi il contribuente è obbligato a definire tutti gli anni d'imposta.

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta, devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A); **indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale).

Colonna 3: non compilare.

Colonna 4: importo della colonna 5 del prospetto 1.

Colonna 5: non compilare.

Colonna 6: non compilare.

Colonna 7: non compilare.

Colonna 8: non compilare.

Codice 10: somma degli importi trascritti nella colonna 4 del quadro A.

Allegati: non compilare.

Codice 11: credito computato interamente nell'anno 1982, cioé non richiesto a rimborso nè parziale nè totale, risultante al codice 92 della dichiarazione 1981.

Codice 12: differenza tra l'importo indicato al codice 11 e l'importo indicato al codice 10 della colonna 4. Compilare solo se il codice 11 è maggiore del codice 10 della colonna 4.

1.2 ANNI D'IMPOSTA ACCERTATI

Prospetto 2 — Da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali **sono state presentate le dichiarazioni annuali e sono stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento induttivo.**

ANNO DI IMPOSTA	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI	IMPOSTA DETRAIBILE	DIFFERENZA (COL. 2 — COL. 3)	60% DELL'IMPORTO DI COL. 1	25% DELL'IMPORTO DI COL. 4	DIFFERENZA (COL. 5 — COL. 6)	20% DELL'IMPORTO DI COL. 1	IMPOSTA INTEGRATIVA (INDICARE IL MAGGIORE DEGLI IMPORTI DI COL. 7 E 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1973	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1974	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1975	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1976	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1977	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1978	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1979	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1980	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1981	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Compilazione del prospetto 2

Colonna 1: trascrivere la maggiore imposta accertata desunta dall'avviso di rettifica o accertamento induttivo.
Nella determinazione della maggiore imposta accertata deve essere computato anche l'ammontare del credito disconosciuto anche se già rimborsato.

Colonna 2: non compilare per gli anni 1975-1976-1977 se la dichiarazione originaria è stata presentata su mod. IVA 11 bis (regime forfetario).
Negli altri casi trascrivere l'imposta sulle operazioni imponibili desunta dalla dichiarazione originaria come di seguito indicato:

anni d'imposta 1973-1974-1975: dalla lettera A del quadro 8;

anno d'imposta 1976: dal codice 50;

anni d'imposta 1977-1978: dal codice 58;

anni d'imposta 1979-1980-1981: dal codice 56;

Colonna 3: non compilare per gli anni 1975-1976-1977 se la dichiarazione originaria è stata presentata su mod. IVA 11 bis (regime forfetario).
Negli altri casi trascrivere l'imposta detraibile desunta dalla dichiarazione originaria, determinandola come di seguito indicato:

anni d'imposta 1973-1974-1975: sommare gli importi delle lettere B, D ed E del quadro 8;

anno d'imposta 1976: sommare gli importi di cui ai codici 51, 53 e 54;

anno d'imposta 1977: sommare gli importi di cui ai codici 78, 80, 81 e 84;

anno d'imposta 1978: sommare gli importi di cui ai codici 78, 81 e 84;

anno d'imposta 1979: sommare gli importi di cui ai codici 78, 81 e 84 (per il mod. IVA 11 ter indicare l'importo di cui al codice 78);

anni d'imposta 1980-1981: sommare gli importi di cui ai codici 78 e 84 (per il mod. IVA 11 ter indicare l'importo di cui al codice 78).

Colonna 4: indicare l'importo di L. 20.000 per gli anni 1975-1976-1977 se la dichiarazione originaria è stata presentata su mod. IVA 11 bis (regime forfetario).
Negli altri casi calcolare la differenza degli importi di colonna 2 e di colonna 3, ovvero indicare zero se l'importo di colonna 3 risulta maggiore di quello di colonna 2.

Colonna 5: calcolare il 60% dell'importo di colonna 1.

Colonna 6: calcolare il 25% dell'importo di colonna 4.

Colonna 7: calcolare la differenza degli importi di colonna 5 e di colonna 6, ovvero indicare zero se l'importo di colonna 6 risulta maggiore di quello di colonna 5.

Colonna 8: calcolare il 20% dell'importo di colonna 1.

Colonna 9: indicare il maggiore tra gli importi di colonna 7 e di colonna 8.

Prospetto 3 — Da utilizzare per gli anni d'imposta relativamente ai quali **non sono state presentate le dichiarazioni annuali e sono stati notificati avvisi di accertamento induttivo.**

ANNO D'IMPOSTA	IMPOSTA ACCERTATA 1	IMPOSTA INTEGRATIVA (70% DELL'IMPORTO DI COLONNA 1) 2
1973	.000	.000
1974	.000	.000
1975	.000	.000
1976	.000	.000
1977	.000	.000
1978	.000	.000
1979	.000	.000
1980	.000	.000
1981	.000	.000

Compilazione del prospetto 3

Colonna 1: trascrivere l'imposta accertata desunta dall'avviso di accertamento induttivo.

Colonna 2: calcolare il 70% dell'importo di colonna 1.

Compilazione del quadro A della dichiarazione integrativa

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta,devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A). **Indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale);

Colonna 3: barrare la casella relativa ai periodi in cui non è stata presentata la dichiarazione annuale.

Colonna 4: non compilare.

Colonna 5: importo della colonna 9 del prospetto 2 o importo della colonna 2 del prospetto 3.

Colonna 6: importo complessivo della **sola imposta** risultante dalle ricevute rilasciate dall'ufficio a fronte di pagamenti effettuati dal contribuente a seguito di avvisi di rettifica o di accertamento induttivo per i quali si intende estinguere la controversia.

Colonna 7: non compilare.

Colonna 8: non compilare.

Codice 10: totali degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.

Allegati: indicare il numero totale delle ricevute di pagamento allegate, in originale od in copia, relative agli importi di cui alla colonna 6.

Codice 11: non compilare.

Codice 12: non compilare.

ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA

Il contribuente che non è interessato a garantirsi da ogni futuro accertamento o ad estinguere automaticamente le controversie in atto e intende, per uno o più anni d'imposta, usufruire a determinate condizioni dell'amnistia per i reati tributari e degli ulteriori benefici previsti dalla legge, deve compilare la dichiarazione integrativa come di seguito indicato.

2.1 ANNI D'IMPOSTA NON ACCERTATI

a) Contribuente che **ha presentato la dichiarazione annuale** ed al quale **non è stato notificato avviso di rettifica o di accertamento induttivo.**

L'imposta relativa agli anni 1973, 1974 e 1975 non deve essere integrata in quanto non può essere più rettificata dagli uffici.

L'imposta relativa all'anno 1976 può essere rettificata dall'ufficio solo se la relativa dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 31 agosto 1980 ed entro il 13 luglio 1982.

Il contribuente deve determinare per ciascun periodo la maggiore imposta che riconosce dovuta.

N.B. L'ufficio potrà procedere all'accertamento soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'art. 27 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 ed il contribuente potrà beneficiare della mitigazione delle sanzioni amministrative se ricorrono le condizioni previste dall'art. 29 del medesimo decreto.

Condizioni per usufruire dell'amnistia per i reati tributari

Per usufruire dell'amnistia, l'imposta integrativa, per ciascun anno, deve essere non inferiore a quella determinabile con le modalità previste per la definizione automatica, secondo lo schema di calcolo del **prospetto 1**, relativamente agli anni d'imposta per i quali non sono stati notificati avvisi di accertamento.

b) Contribuente che **non ha presentato la dichiarazione annuale** ed al quale **non è stato notificato avviso di accertamento induttivo.**

L'imposta relativa agli anni 1973, 1974 e 1975 non deve essere integrata in quanto non può essere più accertata dagli uffici.

Il contribuente deve determinare, per ciascun periodo, l'imposta che riconosce dovuta.

Condizioni per usufruire dell'amnistia per i reati tributari

Per usufruire dell'amnistia, l'imposta integrativa, per ciascun anno, non deve essere inferiore a lire un milione.

Compilazione del quadro A della dichiarazione integrativa

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta, devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A). **Indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale).

Colonna 3: barrare la casella relativa ai periodi in cui non è stata presentata la dichiarazione annuale.

Colonna 4: non compilare.

Colonna 5: non compilare.

Colonna 6: non compilare.

Colonna 7: valore «1» se il contribuente, con il versamento dell'imposta indicata nella colonna 8, intende usufruire dell'amnistia per i reati tributari, ovvero valore «3» negli altri casi di integrazione per anni non accertati.

Colonna 8: importo dell'imposta integrativa.

Codice 10: somma degli importi indicati nella colonna 8.

Allegati: non compilare.

Codice 11: non compilare.

Codice 12: non compilare.

2.2 ANNI D'IMPOSTA ACCERTATI

Contribuente che **ha o meno presentato la dichiarazione annuale** e al quale **è stato notificato avviso di rettifica o di accertamento induttivo.**

Il contribuente deve determinare, per ciascun periodo, la maggiore imposta che riconosce dovuta e ricordare che la mitigazione delle sanzioni è subordinata alla indicazione nella dichiarazione integrativa di un importo non inferiore al 10% dell'imposta accertata.

Per gli anni d'imposta accertati per i quali non si estingue la controversia non si applica l'amnistia per i reati tributari.

Compilazione del quadro A della dichiarazione integrativa

Nel quadro A, per ciascuno degli anni d'imposta, devono essere trascritti i seguenti dati:

Colonna 1: codice dell'ufficio IVA competente per l'anno relativamente al quale si effettua l'integrazione (vedi tabella A). **Indicare solo se la dichiarazione integrativa viene presentata ad ufficio diverso da quello cui è stata presentata la dichiarazione annuale originaria.**

Colonna 2: numero di partita IVA utilizzato nella relativa dichiarazione annuale. **Indicare solo se diverso da quello riportato nel riquadro contribuente** (ad es.: trasferimenti di domicilio fiscale).

Colonna 3: barrare la casella relativa ai periodi in cui non è stata presentata la dichiarazione annuale.

Colonna 4: non compilare.

Colonna 5: non compilare.

Colonna 6: non compilare.

Colonna 7: valore «2».

Colonna 8: importo dell'imposta integrativa.

Codice 10: somma degli importi indicati nella colonna 8.

Allegati: non compilare.

Codice 11: non compilare.

Codice 12: non compilare.

12

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE		
13	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28 Vedi istruzioni	.000
14	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26 Vedi istruzioni	.000
15	IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	IMPOSTA DA VERSARE COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	.000

Compilazione del quadro B della dichiarazione integrativa

Nel quadro B devono essere indicati i seguenti dati:

Codice 13: importo del codice 10, colonna 4, se i codici 11 e 12 non sono stati compilati;

oppure

differenza tra l'importo del codice 10, colonna 4, e quello del codice 11, qualora l'importo del codice 10 sia maggiore di quello del codice 11;

oppure

non compilare se l'importo del codice 11 è maggiore dell'importo del codice 10, colonna 4.

Codice 14: differenza tra l'importo del codice 10, colonna 5, e quello del codice 10, colonna 6, qualora l'importo del codice 10, colonna 5, sia superiore a quello del codice 10, colonna 6;

oppure

non compilare se l'importo del codice 10, colonna 5, è inferiore a quello del codice 10, colonna 6.

Codice 15: importo del codice 10, colonna 8.

Codice 16: somma degli importi dei codici 13, 14 e 15.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA			
MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta			
[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	[3] VERSAMENTO IN TRE RATE		[6] VERSAMENTO IN SEI RATE
ESTREMI DEL VERSAMENTO			
DATA DEL VERSAMENTO	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
GIORNO / MESE / ANNO			.000

L'imposta da versare si rileva dal codice 16 del quadro B della dichiarazione integrativa; in relazione all'importo complessivo da versare si possono verificare due casi:

a) **Importo da versare non superiore a L. 500.000**
Il versamento va effettuato in unica soluzione, nel periodo 10-30 novembre 1982, per l'ammontare risultante al codice 16;

b) **Importo da versare superiore a L. 500.000**
Il versamento dell'imposta può essere effettuato in tre diverse modalità:

1. **Versamento in unica soluzione,** da effettuare nel periodo 10-30 novembre 1982.

L'importo del versamento, tenuto conto della riduzione del 5%, va calcolato come segue:

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 .000 × 0,95 =	2 .000

2. **Versamento in tre rate,** di uguale importo, senza applicazione di interessi, da effettuare come segue:

prima rata, nel periodo 10-30 novembre 1982;
seconda rata, nel periodo 10-31 marzo 1983;
terza rata, nel periodo 10-31 luglio 1983.

L'importo di ciascuna rata va calcolato come segue:

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 .000 : 3 =	2 .000

3. **Versamento in sei rate,** di uguale importo, da effettuare come segue:

prima rata, nel periodo 10-30 novembre 1982;
seconda rata, nel periodo 10-31 marzo 1983;
terza rata, nel periodo 10-31 luglio 1983;
quarta rata, nel periodo 10-30 novembre 1983;
quinta rata, nel periodo 10-29 febbraio 1984;
sesta rata, nel periodo 10-31 maggio 1984.

L'importo di ciascuna delle sei rate, tenuto conto dell'applicazione di interessi in misura pari alla somma del tasso ufficiale di sconto (18%) e dell'interesse legale (5%), va calcolato come segue:

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 .000 × 0,1843 =	2 .000

N.B. Il sistema di versamento, in unica soluzione, in tre rate o in sei rate, è vincolante per il contribuente. In caso di morosità gli importi dovuti e non versati saranno riscossi coattivamente unitamente agli interessi ed alle soprattasse previsti dalla legge.
Si precisa, inoltre, che il versamento non deve essere effettuato qualora l'imposta da versare risultante al cod. 16 del quadro B sia di lire 1.000.

14

I versamenti devono essere effettuati utilizzando l'apposito modulo riprodotto qui di seguito in fac-simile:

IVA
delega di pagamento
dell'IMPOSTA INTEGRATIVA
(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

Il sottoscritto

(1) **PERSONA FISICA**

COGNOME			NOME
DATA DI NASCITA (GG MM AA)	SESSO M F	COMUNE DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

(2)

DOMICILIO FISCALE (via e numero civico)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 ... 0 ... attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con il presente atto delega irrevocabilmente ai sensi delle vigenti leggi, la sottoindicata Azienda di credito a pagare, entro i termini previsti, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. (4) .000 (in cifre) (Lire ______ (in lettere))

quale: (barrare la casella che interessa)

(5)

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE
0096

(6)

VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

(7)

VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

LUOGO	(8) DATA GG MM AA

FIRMA ______

PER LE NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VEDASI L'UNITO FOGLIO CON LE AVVERTENZE

PER L'AZIENDA DI CREDITO 1

Il numero di partita IVA da indicare nella delega di pagamento deve essere quello indicato nel riquadro «CONTRIBUENTE» della dichiarazione integrativa.

Nel modulo deve essere indicato, per il versamento previsto al punto a), l'importo del codice 16 del quadro B e, per i versamenti previsti al punto b), l'importo della casella 2 corrispondente alla modalità di versamento prescelta.

Per la compilazione degli altri dati da indicare nella delega di pagamento seguire le avvertenze riportate sul modulo.

Il modulo per il versamento da effettuare tra il 10 e 30 novembre 1982 deve essere ritirato unitamente alla presente guida; i moduli per i versamenti successivi saranno direttamente reperibili presso gli istituti di credito delegati.

L'istituto di credito, a fronte di ciascun versamento, rilascia attestazione in unica copia che **deve essere conservata** dal contribuente e **non deve essere allegata** alla dichiarazione integrativa.

Compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Nel riquadro «MODALITÀ DI VERSAMENTO» barrare la casella relativa alla modalità prescelta.

Nel riquadro «ESTREMI DEL VERSAMENTO» riportare la data del versamento, il codice azienda, il codice dipendenza e l'importo, rilevati dall'attestazione di pagamento.

N.B. Il codice azienda e il codice dipendenza sono apposti dall'istituto di credito nello spazio ad esso riservato.

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI E DELL'IMPOSTA DETRAIBILE

L'esempio si riferisce ad una dichiarazione annuale compilata su modello IVA 11 (regime normale) relativa all'anno 1978. Nelle sezioni 5 e 7 i codici che interessano il calcolo sono evidenziati.

SEZIONE 5. - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA

Cod		Imponibile	%	Imposta
40	Ammontare delle operazioni imponibili distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, ed ammontare delle relative imposte	.000	1	.000
41		.000	3	.000
42		.000	6	.000
43		.000	9	.000
44		.000	12	.000
45		92.857.000	14	13.000.000
46		.000	18	.000
48		.000	35	.000
50	TOTALE operazioni imponibili (somma dei codici da 40 a 48)	92.857.000		
51	Operazioni non imponibili	.000		
52	Operazioni esenti	.000		
53	Cessioni di beni strumentali e operazioni art. 17, 3° comma —	.000		
54	VOLUME D'AFFARI ANNUO (Cod. 50 + Cod. 51 + Cod. 52 — Cod. 53)	92.857.000		
55	TOTALE imposta (somma dei codici da 40 a 48)			13.000.000
56	Ammontare delle variazioni o degli arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + o —)		segno —	500.000
58	I.V.A. DOVUTA (Cod. 55 + Cod. 56 oppure Cod. 55 – Cod. 56)			12.500.000

SEZIONE 7. - AMMONTARE DELLE DETRAZIONI

Cod		Importo
78	I.V.A. ammessa in detrazione (Cod. 76 — Cod. 77)	7.600.000
79	Credito risultante dalla dichiarazione annuale 1977 non richiesto a rimborso	1.000.000
81	Importo I.G.E. e I.F. sui filati (da Sez. 3, Cod. 17)	550.000
82	Importo dei versamenti periodici eseguiti nell'anno (da Sez. 1, Cod. 01)	950.000
83	Importo dei versamenti integrativi eseguiti nell'anno (da Sez. 1, Cod. 02)	.000
84	Detrazione ai sensi dell'art. 18 della legge 12/8/1977, n. 675 (4% dell'importo riportato al Cod. 23)	1.500.000
85	TOTALE DELLE DETRAZIONI (somma dei codici da 78 a 84)	11.600.000

Imposta sulle operazioni imponibili
cod. 58 = **12.500.000**

Imposta detraibile
cod. 78 + cod. 81 + cod. 84 = 7.600.000 + 550.000 + 1.500.000 = **9.650.000**

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI QUADRI «A» E «B» DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Esempio n. 1

Il contribuente ha sempre presentato le dichiarazioni, non ha mai subito accertamenti e la dichiarazione presentata per il 1981 risulta a debito.
Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia.

Esempio n. 2

Il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione per un anno d'imposta; quella relativa al 1981 risulta a debito.
Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento per le annualità relativamente alle quali ha presentato la dichiarazione e vuole beneficiare dell'amnistia per l'annualità per la quale ha omesso la dichiarazione.

Esempio n. 3

Il contribuente ha sempre presentato le dichiarazioni e non ha mai subito accertamenti; quella relativa al 1981 risulta a credito computato interamente nel 1982.
Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia ed utilizza il credito 1981 per compensare l'imposta integrativa.

Esempio n. 4

Il contribuente ha sempre presentato le dichiarazioni e non ha mai subito accertamenti; quella relativa al 1981 risulta a credito computato interamente nel 1982.
Il contribuente non intende utilizzare il credito 1981 per compensare l'imposta integrativa e pertanto solo per alcuni anni evita futuri accertamenti e beneficia dell'amnistia.

Esempio n. 5

Il contribuente ha omesso una dichiarazione ed ha subito accertamenti.
Il contribuente desidera estinguere le controversie in atto, evitare futuri accertamenti e beneficiare dell'amnistia.

Esempio n. 6

Il contribuente ha sempre presentato le dichiarazioni ed ha subito accertamenti.
Il contribuente desidera estinguere le controversie in atto ma non garantirsi da futuri accertamenti.

Esempio n. 7

Il contribuente ha sempre presentato le dichiarazioni ed ha subito accertamenti.
Il contribuente desidera evitare futuri accertamenti ma non estinguere le controversie in atto.

Per ogni esempio sono riportati:

a) i dati desunti dai documenti in possesso del contribuente (dichiarazioni annuali, avvisi di rettifica o di accertamento induttivo, ricevute di pagamento);

b) i prospetti di calcolo compilati ai fini della determinazione dell'imposta integrativa;

c) la dichiarazione integrativa compilata nei quadri A e B.

Esempio n. 1

L'esempio si riferisce ad un contribuente che non ha subito accertamenti e che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1976 al 1981. La dichiarazione relativa al 1976 è stata presentata nei termini. La dichiarazione relativa al 1981 risulta a debito.

Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia per tutti i periodi d'imposta.

a) **dati desunti dai documenti in possesso del contribuente**

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	12.000.000	11.500.000		
1978	21.000.000	22.000.000		
1979	37.400.000	35.000.000		
1980	58.200.000	58.000.000		
1981	65.000.000	60.000.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976				100.000.000	
1977	100.000			118.000.000	4 %
1978		1.000.000		400.000.000	4 %
1979	400.000			340.000.000	2 %
1980			4.000.000	485.000.000	4 %
1981	150.000				2 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) **compilazione del prospetto**

Sulla base delle istruzioni di pag. 6 il prospetto risulta così compilato:

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	12.000.000	11.500.000	23.500.000	4	940.000
1978	21.000.000	22.000.000	43.000.000	4	1.720.000
1979	37.400.000	35.000.000	72.400.000	2	1.448.000
1980	58.200.000	58.000.000	116.200.000	4	4.648.000
1981	65.000.000	60.000.000	125.000.000	2	2.500.000

18

c) **compilazione dei quadri A e B**

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7 e 12 i quadri risultano così compilati:

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	940.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	1.720.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	1.448.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	4.648.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	2.500.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				11.256.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	11.256.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	11.256.000

Esempio n. 2

L'esempio si riferisce ad un contribuente che non ha subito accertamenti, e che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1978 al 1981. Ha omesso la dichiarazione per il 1977. La dichiarazione relativa al 1981 risulta a debito.

Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento per gli anni in cui ha presentato la dichiarazione e beneficiare dell'amnistia per l'anno 1977.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	DICHIARAZIONE OMESSA			
1978	840.000	600.000		
1979	975.000	750.000		
1980	970.000	800.000		
1981	1.040.000	950.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976					
1977	DICHIARAZIONE OMESSA				
1978	75.000			7.000.000	4 %
1979	60.000			7.500.000	4 %
1980	55.000			7.500.000	4 %
1981	(30.000)				4 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione del prospetto

Sulla base delle istruzioni di pag. 6 il prospetto risulta così compilato:

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	.000	.000	.000		.000
1978	840.000	600.000	1.440.000	4	200.000
1979	975.000	750.000	1.725.000	4	200.000
1980	970.000	800.000	1.770.000	4	200.000
1981	1.040.000	950.000	1.990.000	4	200.000

20

c) **compilazione dei quadri A e B**

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7, 10 e 12 i quadri risultano così compilati:

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☒	.000	.000	.000	1	1.000.000
06	1978	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				800.000	.000	.000		1.000.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	800.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	1.000.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	1.800.000

Esempio n. 3

L'esempio si riferisce ad un contribuente che non ha subito accertamenti e che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1976 al 1981. La dichiarazione relativa al 1976 è stata presentata nei termini. La dichiarazione relativa al 1981 risulta a credito computato interamente nel 1982.

Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	12.000.000	10.000.000		
1978	21.000.000	25.000.000		
1979	37.400.000	30.000.000		
1980	58.200.000	67.000.000		
1981	65.000.000	72.000.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d affari	
1976				100.000.000	
1977	500.000			118.000.000	4 %
1978		4.000.000		400.000.000	4 %
1979	200.000			340.000.000	2 %
1980		8.800.000		485.000.000	4 %
1981		15.800.000			2 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione del prospetto

Sulla base delle istruzioni di pag. 6 il prospetto risulta così compilato:

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	12.000.000	10.000.000	22.000.000	4	880.000
1978	21.000.000	25.000.000	46.000.000	4	1.840.000
1979	37.400.000	30.000.000	67.400.000	2	1.348.000
1980	58.200.000	67.000.000	125.200.000	4	5.008.000
1981	65.000.000	72.000.000	137.000.000	2	2.740.000

c) compilazione dei quadri A e B

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7 e 12 i quadri risultano così compilati:

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 26) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	880.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	1.840.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	1.348.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	5.008.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	2.740.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				11.816.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	15.800.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	3.984.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	.000

Poiché il credito 1981 (L. 15.800.000) è superiore all'imposta integrativa **complessivamente dovuta per gli anni definiti automaticamente** (L. 11.816.000), il contribuente rinuncia al residuo credito di L. 3.984.000.
Il quadro B non è compilato in quanto non risulta nessuna imposta da versare.

Esempio n. 4

L'esempio si riferisce ad un contribuente che non ha subito accertamenti e che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1976 al 1981. La dichiarazione relativa al 1976 è stata presentata nei termini. La dichiarazione relativa al 1981 risulta a credito computato interamente al 1982.

Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento e beneficiare dell'amnistia per gli anni 1977, 1978 e 1979; beneficiare per l'anno 1980 delle agevolazioni di cui agli articoli 27 e 29 e della amnistia; lasciare inalterata la situazione per l'anno 1981.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	12.000.000	10.000.000		
1978	21.000.000	25.000.000		
1979	37.400.000	30.000.000		
1980	58.200.000	67.000.000		
1981	65.000.000	72.000.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976				100.000.000	
1977	500.000			118.000.000	4 %
1978		4.000.000		400.000.000	4 %
1979	200.000			340.000.000	2 %
1980		8.800.000		485.000.000	4 %
1981		15.800.000			2 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione del prospetto

Sulla base delle istruzioni di pagina 6 il prospetto risulta così compilato per gli anni 1977, 1978 e 1979:

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	12.000.000	10.000.000	22.000.000	4	880.000
1978	21.000.000	25.000.000	46.000.000	4	1.840.000
1979	37.400.000	30.000.000	67.400.000	2	1.348.000
1980	.000	.000	.000		.000
1981	.000	.000	.000		.000

Per l'anno 1980 il contribuente determina l'imposta integrativa per beneficiare dell'amnistia.

IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI = 58.200.000

IMPOSTA DETRAIBILE = 67.000.000

IMPOSTA INTEGRATIVA

58.200.000 + 67.000.000 = 125.200.000
percentuale da utilizzare per la definizione automatica = 4%
125.200.000 × 4 : 100 = **5.008.000**

L'importo di L. 5.008.000 deve essere trascritto nella colonna 8. Trattandosi di una semplice integrazione e non di definizione automatica, viene lasciata comunque aperta la possibilità di accertamento da parte dell'ufficio per l'anno 1980.

c) compilazione dei quadri A e B

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7, 10 e 12 i quadri risultano così compilati:

QUADRO A — DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26)		ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA	
						IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	880.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	1.840.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	1.348.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	.000	.000	.000	1	5.008.000
09	1981	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				4.068.000	.000	.000		5.008.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N. ☐

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 – COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B — DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28 Vedi istruzioni	4.068.000
14	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26 Vedi istruzioni	.000
15	IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI Da COD. 10 di COL. 8	5.008.000
16	IMPOSTA DA VERSARE COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	9.076.000

Esempio n. 5

L'esempio si riferisce ad un contribuente che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1978 al 1981; ha omesso di presentare la dichiarazione per il 1977 ed ha subito accertamenti per il 1977 e 1978. Ha proposto ricorso avverso gli accertamenti *versando una parte della maggiore imposta accertata.*
La dichiarazione relativa all'anno 1981 risulta a credito computato interamente nel 1982.

Il contribuente desidera estinguere la controversia per gli anni accertati, beneficiare dell'amnistia, ed evitare futuri accertamenti.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	DICHIARAZ. OMESSA		2.100.000	700.000
1978	840.000	600.000	900.000	300.000
1979	975.000	700.000		
1980	970.000	800.000		
1981	1.040.000	1.800.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976					
1977	DICHIARAZIONE OMESSA				
1978	75.000			7.000.000	4 %
1979	60.000			7.500.000	4 %
1980	55.000			7.500.000	4 %
1981		760.000			4 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione dei prospetti

Sulla base delle istruzioni delle pagine 9, 8 e 6 i prospetti risultano così compilati:

Prospetto 3

ANNO D'IMPOSTA	IMPOSTA ACCERTATA 1	IMPOSTA INTEGRATIVA (70% DELL'IMPORTO DI COLONNA 1) 2
1973	.000	.000
1974	.000	.000
1975	.000	.000
1976	.000	.000
1977	2.100 .000	1.470 .000
1978	.000	.000
1979	.000	.000
1980	.000	.000
1981	.000	.000

26

Prospetto 2

ANNO DI IMPOSTA	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA 1	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 2	IMPOSTA DETRAIBILE 3	DIFFERENZA (COL 2 — COL 3) 4	60% DELL'IMPORTO DI COL 1 5	25% DELL'IMPORTO DI COL 4 6	DIFFERENZA (COL 5 — COL 6) 7	20% DELL'IMPORTO DI COL 1 8	IMPOSTA INTEGRATIVA (INDICARE IL MAGGIORE DEGLI IMPORTI DI COL 7 E 8) 9
1973	000	000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1974	000	000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1975	000	000	.000	.000	000	000	.000	.000	.000
1976	.000	000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1977	000	000	000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1978	900 000	840 000	600 000	240 000	540 000	60 000	480 .000	180 000	480 .000
1979	000	000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1980	000	000	000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1981	000	.000	000	.000	000	000	.000	.000	.000

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	.000	.000	.000		.000
1978	.000	.000	.000		.000
1979	975 .000	700 .000	1.675 .000	4	200 .000
1980	970 .000	800 .000	1.770 .000	4	200 .000
1981	1.040 .000	1.800 .000	2.840 .000	4	200 .000

c) compilazione dei quadri A e B

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7, 9 e 12 i quadri risultano così compilati:

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☒	.000	1.470.000	700.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	.000	480.000	300.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	200.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				600.000	1.950.000	1.000.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N. 2

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	760.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	160.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28 Vedi istruzioni	.000
14	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26 Vedi istruzioni	950.000
15	IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	IMPOSTA DA VERSARE COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	950.000

Poichè il credito 1981 (L. 760.000) è superiore all'imposta integrativa **complessivamente dovuta per gli anni definiti automaticamente,** (L. 600.000), il contribuente rinuncia al residuo credito di L. 160.000 e versa l'imposta integrativa di L. 950.000.

Esempio n. 6

L'esempio si riferisce ad un contribuente che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1976 al 1981 ed ha subito accertamento per il 1979.

Ha proposto ricorso avverso l'accertamento versando una parte della maggiore imposta accertata.

Il contribuente desidera estinguere la controversia in atto ma non garantirsi da futuri accertamenti.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	12.000.000	11.500.000		
1978	21.000.000	22.000.000		
1979	37.400.000	35.000.000	1.200.000	100.000
1980	58.200.000	58.000.000		
1981	65.000.000	60.000.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976				100.000.000	
1977	100.000			118.000.000	4%
1978		1.000.000		400.000.000	4%
1979	450.000			340.000.000	2%
1980			4.000.000	485.000.000	4%
1981	150.000				2%

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione del prospetto

Sulla base delle istruzioni di pagina 8 il prospetto risulta così compilato:

Prospetto 2

ANNO DI IMPOSTA	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA 1	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 2	IMPOSTA DETRAIBILE 3	DIFFERENZA (COL 2 — COL 3) 4	60% DELL'IMPORTO DI COL 1 5	25% DELL'IMPORTO DI COL 4 6	DIFFERENZA (COL 5 — COL 6) 7	20% DELL'IMPORTO DI COL 1 8	IMPOSTA INTEGRATIVA (INDICARE IL MAGGIORE DEGLI IMPORTI DI COL 7 E 8) 9
1973	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1974	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1975	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1976	.000	.000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1977	.000	.000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1978	.000	.000	.000	000	000	.000	.000	.000	.000
1979	1200.000	37.400.000	35.000000	2.400000	720 000	600.000	120.000	240.000	240.000
1980	.000	.000	.000	.000	000	.000	.000	.000	.000
1981	.000	.000	.000	.000	000	000	.000	.000	.000

c) compilazione dei quadri A e B

Sulla base delle istruzioni delle pagine 9 e 12 i quadri risultano così compilati:

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26) — IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA — MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	.000	240.000	100.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				.000	240.000	100.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N. 1

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000		
12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000		

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	140.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	140.000

Esempio n. 7

L'esempio si riferisce ad un contribuente che ha presentato le dichiarazioni per gli anni dal 1976 al 1981 ed ha subito accertamento per il 1979.
La dichiarazione relativa all'anno 1976 è stata presentata nei termini.
La dichiarazione relativa all'anno 1981 risulta a debito.

Il contribuente desidera evitare ogni futuro accertamento per gli anni 1977, 1978, 1980 e 1981 ma non estinguere la controversia per l'anno 1979.

a) dati desunti dai documenti in possesso del contribuente

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria		Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta già versata
	Imposta sulle operaz. imponib.	Imposta detraibile		
1977	12.000.000	11.500.000		
1978	21.000.000	22.000.000		
1979	37.400.000	35.000.000	12.000.000	
1980	58.200.000	58.000.000		
1981	65.000.000	60.000.000		

Anno d'imposta	Dalla dichiarazione originaria				Percentuale da utilizzare per la definizione automatica
	IVA da versare(*)	IVA da computare in detrazione l'anno successivo	IVA da rimborsare	Volume d'affari	
1976				100.000.000	
1977	100.000			118.000.000	4 %
1978		1.000.000		400.000.000	4 %
1979	450.000			340.000.000	2 %
1980			4.000.000	485.000.000	4 %
1981	150.000				2 %

(*) L'IVA da versare non corrisponde alla differenza tra l'imposta sulle operazioni imponibili e l'imposta detraibile in quanto si è ipotizzato che siano stati effettuati versamenti periodici.

b) compilazione del prospetto

Sulla base delle istruzioni di pagina 6 il prospetto risulta così compilato:

Prospetto 1

ANNO DI IMPOSTA	IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI 1	IMPOSTA DETRAIBILE 2	SOMMA DEGLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2 3	% 4	IMPOSTA INTEGRATIVA (2% O 4% DELL'IMPORTO DI COLONNA 3 OVVERO 200.000) 5
1976	.000	.000	.000		.000
1977	12.000.000	11.500.000	23.500.000	4	940.000
1978	21.000.000	22.000.000	43.000.000	4	1.720.000
1979	.000	.000	.000		.000
1980	58.200.000	58.000.000	116.200.000	4	4.648.000
1981	65.000.000	60.000.000	125.000.000	2	2.500.000

c) compilazione dei quadri A e B

Sulla base delle istruzioni delle pagine 7 e 12, i quadri risultano così compilati:

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

COD.	ANNO	CODICE UFFICIO [1]	NUMERO PARTITA IVA [2]	DICHIARAZ. OMESSA [3]	INTEGRAZIONE CON DEFINIZIONE AUTOMATICA (ART. 28) [4]	INTEGRAZIONE CON ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA CONTROVERSIA (ART. 26)		ALTRE INTEGRAZIONI D'IMPOSTA	
						IMPOSTA INTEGRATIVA [5]	IMPOSTA GIÀ VERSATA [6]	MODALITÀ [7]	IMPOSTA [8]
01	1973	0	0 0	☐		.000	.000		.000
02	1974	0	0 0	☐		.000	.000		.000
03	1975	0	0 0	☐		.000	.000		.000
04	1976	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
05	1977	0	0 0	☐	940.000	.000	.000		.000
06	1978	0	0 0	☐	1.720.000	.000	.000		.000
07	1979	0	0 0	☐	.000	.000	.000		.000
08	1980	0	0 0	☐	4.648.000	.000	.000		.000
09	1981	0	0 0	☐	2.500.000	.000	.000		.000
10	TOTALI				9.808.000	.000	.000		.000

ALLEGATI: Indicare il numero di ricevute allegate relative all'imposta già versata (colonna 6) N.

11	CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE 1981 INTERAMENTE COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO 1982	.000	12	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA COD. 11 - COD. 10 di COL. 4 se COD. 11 è maggiore di COD. 10	.000

QUADRO B - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

13	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 28** Vedi istruzioni	9.808.000
14	**IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 26** Vedi istruzioni	.000
15	**IMPOSTA DOVUTA PER ALTRE INTEGRAZIONI** Da COD. 10 di COL. 8	.000
16	**IMPOSTA DA VERSARE** COD. 13 + COD. 14 + COD. 15	9.808.000

32

ESEMPI RIGUARDANTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Per ogni esempio sono riportate:

a) modalità del versamento
b) compilazione della delega di pagamento
c) compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Esempio n. 1

L'esempio si riferisce ad un contribuente che deve versare l'importo di L. 480.000, risultante al codice 16 del quadro B della dichiarazione integrativa.

a) modalità del versamento

L'importo da versare risulta non superiore a L. 500.000, pertanto il versamento deve essere effettuato in unica soluzione.

b) compilazione della delega di pagamento

IVA
delega di pagamento
dell'IMPOSTA INTEGRATIVA
(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

Il sottoscritto

(1) PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

(2) DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 | 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con il presente atto delega irrevocabilmente ai sensi delle vigenti leggi, la sottoindicata Azienda di credito a pagare, entro i termini previsti, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. (4) 480.000 (in cifre) (Lire Quattrocentottantamila) (in lettere)

quale: (barrare la casella che interessa)

(5) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE
X
0099

(6) VERSAMENTO IN 3 RATE		
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

(7) VERSAMENTO IN 6 RATE					
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

(Denominazione dell'Istituto di credito)

CODICI	
AZIENDA	DIPENDENZA
2 0 0 2	0 0 9 9

LUOGO	(8) DATA GG MM AA
	1 5 1 1 8 2

FIRMA ______________________

PER LE NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VEDASI L'UNITO FOGLIO CON LE AVVERTENZE

PER L'AZIENDA DI CREDITO

c) compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Utilizzando i dati rilevati dall'attestazione di pagamento, il quadro risulta così compilato:

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[X] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE — [3] VERSAMENTO IN TRE RATE — [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO			COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
GIORNO	MESE	ANNO			
1 5	1 1	8 2	2 0 0 2	0 0 9 9	480 .000

33

Esempio n. 2

L'esempio si riferisce ad un contribuente che deve versare l'importo di L. 1.800.000, risultante al codice 16 del quadro B della dichiarazione integrativa.
L'importo da versare risulta superiore a L. 500.000, pertanto il versamento può essere effettuato secondo tre diverse modalità.

a) modalità del versamento

Il contribuente versa l'imposta in unica soluzione.

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 1.800.000 × 0,95 =	2 1.710.000

b) compilazione della delega di pagamento

IVA
delega di pagamento dell'IMPOSTA INTEGRATIVA
(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

Il sottoscritto

(1) PERSONA FISICA
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (GG MM AA) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

(2) DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 . . . . . . 0 . . — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con il presente atto delega irrevocabilmente ai sensi delle vigenti leggi, la sottoindicata Azienda di credito a pagare, entro i termini previsti, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. (4) 1.710.000 (Lire Unmilionesettecentodiecimila)
(lettere)

quale: (barrare la casella che interessa)

(5) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE [X] 0099

(6) VERSAMENTO IN 3 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

(7) VERSAMENTO IN 6 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

(Denominazione dell'Istituto di credito)

CODICI	
AZIENDA	DIPENDENZA
2002	0099

LUOGO	(8) DATA GG MM AA
	15 11 82

FIRMA ....

PER LE NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VEDASI L'UNITO FOGLIO CON LE AVVERTENZE

PER L'AZIENDA DI CREDITO

c) compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Utilizzando i dati rilevati dall'attestazione di pagamento, il quadro risulta così compilato:

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[X] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE — [3] VERSAMENTO IN TRE RATE — [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
15 11 82	2002	0099	1.710 .000

34

a) modalità di versamento

Il contribuente versa l'imposta in tre rate

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 1.800.000 : 3 =	2 600.000

b) compilazione della delega di pagamento

IVA
delega di pagamento
dell'IMPOSTA INTEGRATIVA
(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

Il sottoscritto

(1) PERSONA FISICA
COGNOME | NOME
DATA DI NASCITA (GG MM AA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

(2) DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 ... 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con il presente atto delega irrevocabilmente ai sensi delle vigenti leggi, la sottoindicata Azienda di credito a pagare, entro i termini previsti, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. (4) 600.000 in cifre (Lire Seicentomila in lettere

quale: (barrare la casella che interessa)

(5) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE — 0000

(6) VERSAMENTO IN 3 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
X		
3001	3002	3003

(7) VERSAMENTO IN 6 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

(Denominazione dell'Istituto di credito)

CODICI	
AZIENDA	DIPENDENZA
2 0 0 2	0 0 9 9

LUOGO	(8) DATA GG MM AA
	15 11 82

FIRMA ______________________

PER LE NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) VEDASI L'UNITO FOGLIO CON LE AVVERTENZE

PER L'AZIENDA DI CREDITO

c) compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Utilizzando i dati rilevati dall'attestazione di pagamento, il quadro risulta così compilato:

QUADRO C - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE — [X] VERSAMENTO IN TRE RATE — [6] VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
15 11 82	2002	0099	600.000

a) modalità di versamento

Il contribuente versa l'imposta in sei rate

Importo di cui al cod. 16 del quadro B della dichiarazione integrativa	1 1.800.000 × 0,1843 =	2 332.000

b) compilazione della delega di pagamento

IVA
delega di pagamento
dell'IMPOSTA INTEGRATIVA
(D.L. 10 luglio 1982, n° 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n° 516)

Il sottoscritto

(1) PERSONA FISICA
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (GG MM AA) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE

(2) DOMICILIO FISCALE (via e numero civico) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 ... 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con il presente atto delega irrevocabilmente ai sensi delle vigenti leggi, la sottoindicata Azienda di credito a pagare, entro i termini previsti, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sottoindicata, a titolo di VERSAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA,

la somma di L. (4) 332.000 (in cifre) (Lire trecentotrentaduemila (in lettere))

quale: (barrare la casella che interessa)

(5) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE — 0099

(6) VERSAMENTO IN 3 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA
3001	3002	3003

(7) VERSAMENTO IN 6 RATE

1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA	5ª RATA	6ª RATA
X					
6001	6002	6003	6004	6005	6006

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA DI CREDITO

(Denominazione dell'Istituto di credito)

CODICI	
AZIENDA	DIPENDENZA
20012	00099

LUOGO — (8) DATA (GG MM AA) 15 11 82

FIRMA

PER LE NOTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VEDASI L'UNITO FOGLIO CON LE AVVERTENZE

PER L'AZIENDA DI CREDITO

c) compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa

Utilizzando i dati rilevati dall'attestazione di pagamento, il quadro risulta così compilato:

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

1 VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE — 3 VERSAMENTO IN TRE RATE — 6 (X) VERSAMENTO IN SEI RATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA DEL VERSAMENTO (GIORNO MESE ANNO)	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
15 11 82	20012	00099	332.000

36

TABELLA A: CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Cod. Ufficio	Cod. Ufficio	Cod. Ufficio
001 TORINO	033 PIACENZA	065 SALERNO
002 VERCELLI	034 PARMA	066 L'AQUILA
003 NOVARA	035 REGGIO EMILIA	067 TERAMO
004 CUNEO	036 MODENA	068 PESCARA
005 ASTI	037 BOLOGNA	069 CHIETI
006 ALESSANDRIA	038 FERRARA	070 CAMPOBASSO
007 AOSTA	039 RAVENNA	071 FOGGIA
008 IMPERIA	040 FORLÌ	072 BARI
009 SAVONA	041 PESARO	073 TARANTO
010 GENOVA	042 ANCONA	074 BRINDISI
011 LA SPEZIA	043 MACERATA	075 LECCE
012 VARESE	044 ASCOLI PICENO	076 POTENZA
013 COMO	045 MASSA CARRARA	077 MATERA
014 SONDRIO	046 LUCCA	078 COSENZA
015 MILANO	047 PISTOIA	079 CATANZARO
016 BERGAMO	048 FIRENZE	080 REGGIO CALABRIA
017 BRESCIA	049 LIVORNO	081 TRAPANI
018 PAVIA	050 PISA	082 PALERMO
019 CREMONA	051 AREZZO	083 MESSINA
020 MANTOVA	052 SIENA	084 AGRIGENTO
021 BOLZANO	053 GROSSETO	085 CALTANISSETTA
022 TRENTO	054 PERUGIA	086 ENNA
023 VERONA	055 TERNI	087 CATANIA
024 VICENZA	056 VITERBO	088 RAGUSA
025 BELLUNO	057 RIETI	089 SIRACUSA
026 TREVISO	058 ROMA	090 SASSARI
027 VENEZIA	059 LATINA	091 NUORO
028 PADOVA	060 FROSINONE	092 CAGLIARI
029 ROVIGO	061 CASERTA	093 PORDENONE
030 UDINE	062 BENEVENTO	094 ISERNIA
031 GORIZIA	063 NAPOLI	095 ORISTANO
032 TRIESTE	064 AVELLINO	

(4753)